

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 74

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 28 maggio 2003)

INDICE

AGONI: sul furto di alcuni cuccioli di cane da un allevamento in provincia di Reggio Emilia (4-03416) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 3489	COSTA: sulle scorte dei prodotti petroliferi (4-02684) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 3506
BASSANINI ed altri: sulla concessione della cittadinanza italiana al signor Mike Bongiorno (4-03843) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3491	sulla caserma della Guardia di finanza di Leuca (4-04036) (risp. VEGAS, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	3509
BEVILACQUA: sui canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Enasarco (4-00086) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	3492	sull'associazione tra incidenza di neoplasie e attività agricola (4-04112) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	3510
BONATESTA: sulla seduta del Consiglio comunale di Montalto di Castro del 20 novembre 2002 (4-03405) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3494	COVIELLO ed altri: sulla realizzazione del Corridoio n. 8 (4-03000) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3511
BOREA, EUFEMI: sul sequestro di immobili da parte dell'erario (4-02978) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3499	CREMA: sui canoni per la concessione a privati degli accessi su strade statali (4-04013) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3517
BUDIN: sulla vicenda del dott. Bruno Forte, direttore regionale scolastico del Friuli-Venezia Giulia (4-04075) (risp. SILIQUINI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	3501	CURTO: sull'incompatibilità del candidato sindaco del comune di Brindisi, Giampaolo Zeni (4-02457) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3519
CICOLANI: sugli accordi CEATS (4-03317) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3502	DATO: sugli infortuni sul lavoro in Molise (4-00185) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	3520
		DE PAOLI: sui lavori per la tangenziale sud di Brescia (4-03961) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3523

28 MAGGIO 2003

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

DE PETRIS: sull'evasione dei versamenti previdenziali nel settore agricolo (4-00370) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 3524	MONTAGNINO: sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta -- Gela (4-02936) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	Pag. 3556
DONATI: sull'autostrada A 28 (4-01160) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3525	MORO: sui contributi ai disabili in provincia di Vicenza (4-00969) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3557
FABRIS: sulla situazione presso il comune di Scalea (4-03332) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3531	RIPAMONTI: sul dottor Claudio Marra (4-01967) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3559
FALOMI: sull'uso di <i>software</i> liberi (4-03364) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3533	RONCONI, COMPAGNA: sul comando presso la Giunta regionale dell'Umbria del dott. Francesco Verrina (4-03571) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>).	3563
FLORINO: sui lavori per il completamento della scuola elementare di Volla (Napoli) (4-01223) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3536	SALERNO: sulla proposta formulata dal sindaco di Torino in relazione al fenomeno della tossicodipendenza (4-02867) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3564
sul sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano (4-03425) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3538	sullo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (4-03272) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3565
sulla gestione del comune di Napoli (4-03440) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3539	SERVELLO: sulla gestione dei comuni di Cornaredo e Bareggio (4-03525) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3566
GIARETTA: sui canoni per la concessione a privati degli accessi su strade statali (4-04086) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3544	SODANO Tommaso: sullo svolgimento di una festa nel comune di Calabritto (Avellino) (4-02909) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3568
MALABARBA: sull'uso di proiettili contenenti uranio impoverito (4-01737) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	3546	STANISCI: sulla strada statale n. 7 Appia (4-03240) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3569
sull'organizzazione Gladio (4-02126) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	3549	sulla gestione del comune di Francavilla Fontana (4-03631) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3570
sull'organizzazione Gladio (4-02291) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	3549	TURRONI: sui lavori relativi alla strada statale n. 114 in provincia di Messina (4-03656) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3572
MANFREDI: sull'autostrada A 26 (4-03665) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3552		
MEDURI: sulla gestione del comune di Reggio Calabria (4-03834) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3554		

AGONI. – *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

si è appresa la notizia della denuncia del furto di oltre 129 cani, la maggior parte cuccioli, presentata in data 22 novembre ai Carabinieri della Stazione di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) dalla titolare dell'allevamento Stefano Morini Sas;

il furto sarebbe avvenuto di notte, all'interno dell'allevamento che contiene circa un migliaio di cani; la titolare ha dichiarato di non essersi accorta di nulla, nonostante ella abiti con la famiglia proprio all'interno del perimetro dell'allevamento stesso, che la razza dei cani in questione sia nota per il caratteristico forte latrato e che inoltre i cani trafugati sarebbero in maggior numero femmine di alto valore;

le scritte rinvenute sui muri degli stabili indicherebbero il gruppo ALF (Animal Liberation Front) quale autore del furto; una diversa ed anomala rivendicazione tuttavia sarebbe pervenuta da parte di altra organizzazione all'agenzia stampa ANSA di Bologna. Gli organi di stampa ed un responsabile del servizio veterinario Ausl di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per parte loro, evidenziano tutte le perplessità ed incongruenze che il furto, per le modalità illustrate dalla denunciante, lascia trasparire; considerato che:

l'allevamento Stefano Morini Sas è lo stesso che aveva inviato il carico di 56 cuccioli di Beagles ad un istituto di sperimentazione sugli animali con sede ad Amburgo, cuccioli posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Bolzano in quanto rinvenuti in precarie condizioni di salute;

a seguito dell'episodio si è mossa l'opinione pubblica che ha sollevato il tema della effettiva utilità dell'uso di cani e gatti a fini di sperimentazione scientifica. Conseguentemente è stata emanata la legge n. 20 del 2002 della Regione Emilia Romagna che vieta l'allevamento, la cessione e l'utilizzo di cani e gatti a fini di sperimentazione scientifica. Il comune di S. Polo d'Enza, più volte sollecitato per vie istituzionali dal Difensore Civico Regionale e dal CORECO di revocare alla società Stefano Morini Sas l'autorizzazione per allevare cani a fini sperimentali, ha invece disposto con atto del Sindaco, in data 8 novembre 2002, di disapplicare la legge regionale. In tal modo il Sindaco ha rifiutato l'adempimento di un atto, la revoca parziale dell'autorizzazione, che è invece obbligatorio perché conseguente al divieto di allevamento e cessione di cani a fini sperimentali nella Regione Emilia-Romagna;

il Sindaco intende giustificare il suo rifiuto affermando la pretesa contrarietà della legge regionale dell'Emilia-Romagna con il diritto comu-

nitario; il Sindaco però è stato smentito proprio dalla Commissione Europea in quanto con nota della Direzione Generale Ambiente del 25 ottobre 2002, n. prot. D (2002) ENV D.2/MO/bt/525587, la Commissione Europea dichiara che «...non è possibile configurare ipotesi di infrazione alle pertinenti direttive comunitarie, nel caso di specie la direttiva n. 86/609/CEEE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»,

l'interrogante chiede di sapere:

come valutino i Ministri in indirizzo il comportamento del Sindaco che ha disposto la disapplicazione della legge regionale n. 20/2002 dell'Emilia-Romagna;

quali iniziative intendano porre in essere per accertare la dinamica e la veridicità dei fatti denunciati dalla titolare dell'allevamento Stefano Morini e per tentare il recupero dei cani che risulterebbero sottratti dall'allevamento di San Polo d'Enza.

(4-03416)

(26 novembre 2002)

RISPOSTA. - I rilievi sollevati in merito al comportamento del Sindaco di San Polo d'Enza, sui fatti oggetto del documento parlamentare, hanno trovato risposta da parte dello stesso amministratore che, con provvedimento del 27 novembre 2002, ha disposto la caducazione parziale dell'autorizzazione precedentemente concessa alla ditta «Morini S.a.A.» ad allevare cani a fini sperimentali uniformandosi a quanto previsto dalla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20, che, all'articolo 2, vieta, nella regione Emilia-Romagna, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.

Il problema giuridico risiede nel fatto che la legge regionale n. 20 del 2002 prevede che essa entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione: tale circostanza ha determinato l'assenza di qualsiasi tipo di norma transitoria o che comunque prevedesse una qualche forma di indennizzo nei confronti delle imprese che in precedenza erano state regolarmente autorizzate all'allevamento di animali per fini sperimentali.

Tra queste imprese rientra la Ditta «Morini S.a.S.» che, nel comune di San Polo d'Enza, provvede anche all'allevamento di cani di razza «Beagle» a fini di vivisezione.

La locale sezione provinciale dell'Ente nazionale Protezione Animali - ENPA, contraria all'attività della Società e basandosi sulla nuova legge regionale, ha inoltrato una serie di esposti con i quali, tra l'altro, chiedeva al Difensore Civico regionale la nomina di un commissario *ad acta* a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per sostituire il Sindaco del predetto Comune dal momento che lo stesso non sembrava intenzionato a modificare l'autorizzazione in precedenza concessa alla Ditta Morini, nonostante la vigenza della nuova legge.

Il comportamento del Sindaco era in gran parte determinato dalle sue valutazioni in merito alle eventuali conseguenze patrimoniali di un tale

provvedimento, qualora il medesimo fosse stato poi ritenuto illegittimo da parte dell'Autorità Giudiziaria. A ciò va aggiunto che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva già proposto ricorso alla Corte Costituzionale per i forti dubbi di legittimità suscitati dalla suddetta legge regionale, anche per la questione sopracitata della mancanza di una norma transitoria.

Sulla vicenda vi è quindi stato un serrato carteggio tra il Difensore Civico regionale e il Comune di San Polo d'Enza, a seguito del quale il Sindaco decideva inizialmente di non modificare l'autorizzazione in precedenza concessa alla Ditta, per le motivazioni sopra riportate.

Tuttavia, dopo essere stato invitato formalmente dal Co.Re.Co. della regione Emilia-Romagna a provvedere alla modifica dell'autorizzazione in moda da uniformarla alla legge regionale, il Sindaco ha successivamente modificato il proprio orientamento nel senso auspicato dall'ENPA.

Alla luce dei fatti suesposti, non si ritiene possano sussistere gli estremi per poter ravvisare nel comportamento del Sindaco di San Polo d'Enza la persistenza di gravi violazioni di legge, di cui all'articolo 142 del Testo Unico sugli Enti Locali n. 267 del 2000.

Per quanto riguarda, infine, la denuncia da parte della titolare della «Morini S.a.s.» nei confronti di ignoti per il furto, dal suo allevamento, di 129 cani di razza «Beagle», da notizie acquisite dall'Arma dei Carabinieri risulta che l'Autorità Giudiziaria è stata informata dell'esito delle indagini svolte dai militari della locale Stazione, che però risultano coperte da segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(16 maggio 2003)

BASSANINI, SALVI, PASSIGLI, VILLONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 7 febbraio 2003 si è perfezionato con il giuramento il procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana (con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato) al Sig. Mike Buongiorno, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

nel corso di interviste ai telegiornali in data 7 febbraio 2002 (fascia serale) di tutte le reti televisive nazionali il signor Mike Buongiorno ha dichiarato di avere in precedenza «sempre votato» nelle elezioni svoltesi in Italia, nonostante fosse formalmente privo dell'indefettibile requisito della cittadinanza italiana, richiesto dall'articolo 48, comma 1, della Costituzione e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1997, n. 223 (tali dichiarazioni sono state ampiamente riprese o riproposte dai principali quotidiani dell'8 febbraio 2003);

non è immaginabile che un così noto personaggio, autorevolmente segnalato per la nomina a Senatore a vita, abbia rilasciato affermazioni così impegnative, non veritiere,

si chiede di sapere:

a) nelle liste elettorali di quale comune della Repubblica sia stato indebitamente iscritto il signor Mike Buongiorno prima dell'acquisto della cittadinanza italiana;

b) nel caso in cui il fatto *sub a)* sia positivamente accertato, come siano state possibili l'effettuazione di una tale iscrizione in palese violazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1997 e l'elusione di tutti i controlli previsti dal medesimo decreto;

c) se il Ministro in indirizzo – sussistendo l'ipotesi *sub b)* - intenda procedere ad individuare le responsabilità di rilevanza penale, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1997.

(4-03843)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla presunta partecipazione al voto, nelle elezioni svoltesi in Italia, del noto conduttore Mike Bongiorno – nonostante abbia conseguito solo di recente la cittadinanza italiana – si precisa, innanzitutto, che lo stesso presentatore ha direttamente smentito, a mezzo stampa, la predetta notizia, affermando di non aver votato durante le consultazioni tenutesi in Italia.

Si soggiunge che, da accertamenti svolti dall'Ufficio territoriale del Governo di Milano, è emerso che il signor Bongiorno non è stato mai iscritto nelle liste elettorali di quel Comune, ove lo stesso risiede.

Da ulteriori verifiche eseguite presso il Tribunale ordinario di Milano, ove sono conservate le liste elettorali utilizzate per le pregresse votazioni, è risultato che il medesimo nominativo non risulta aggiunto in calce alla lista dell'eventuale sezione elettorale di residenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che gli affittuari delle abitazioni dell'Enasarco si sono visti recapitare, già da qualche mese, lettere con esorbitanti aumenti di affitto che, in taluni casi, arrivano al 150 per cento in più rispetto al canone di locazione degli immobili ad uso abitativo;

che tali aumenti sono intollerabili e la situazione dell'emergenza abitativa diventa sempre più preoccupante;

che gli inquilini, in particolar modo coloro che già da tempo si trovano nei suddetti immobili, non sempre sono in grado di far fronte all'aumento richiesto, né è concessa loro alcuna possibilità di trattare le condizioni imposte;

che l'Enasarco applica agli inquilini il rinnovo contrattuale così detto «a canone libero»;

che in data 8 febbraio 1999, in base a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998, è stata stipulata una convenzione nazionale tra le associazioni della proprietà e dei conduttori, recepita in un decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro delle finanze;

che la suddetta convenzione nazionale stabilisce che «per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni siano definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali»;

che sta accadendo, invece, che molti soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta convenzione, tra cui l'Enasarco, rifiutano di stipulare i contratti sulla base degli accordi locali, preferendo il libero mercato;

che tale scelta determina un incremento forte dei canoni di locazione;

che in data 27 febbraio 2001 è stata approvata una risoluzione (n. 7-01041) nell'VIII Commissione della Camera dei deputati, che impegna il Governo a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per verificare i problemi connessi alla mancata applicazione di quanto previsto nella succitata convenzione nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano fornire chiarimenti in merito alla disposizione degli aumenti di cui in premessa;

se non ritengano di assumere immediate, opportune iniziative al fine di evitare il procrastinarsi di tale intollerabile situazione.

(4-00086)

(27 giugno 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Fondazione Enasarco ha fatto presente quanto segue.

A seguito di un confronto avviato con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco ha approvato l'Accordo nazionale del 6 novembre 2001, intervenuto con le organizzazioni sindacali SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, Assocasa, Federcasa e ANIA per l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nonché l'Accordo territoriale per l'Area metropolitana di Roma intercorso con le stesse organizzazioni sindacali.

I punti rilevanti possono individuarsi nel notevole abbattimento del canone proposto prima dell'Accordo, nell'aver recepito proposte più favorevoli per le cosiddette «fasce sociali», nell'aver attivato un tavolo concertativo e conciliativo per eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale, nell'aver previsto la possibilità di favorire cambi di alloggi fra conduttori, nell'aver concordato di ristipulare contratti alle nuove condizioni con gli inquilini che avevano sottoscritto, nell'anno 2001, contratti di locazione alle precedenti condizioni, nell'aver concesso agli inquilini la facoltà di richiedere una rateizzazione di dodici mesi, senza interessi, delle somme dovute a titolo di arretrati, nell'aver concordato uno «scaglionamento» degli aumenti in due anni, oltre una data soglia.

La Fondazione ritiene, quindi, di aver operato con ogni possibile equità, nel difficile perseguimento di un giusto equilibrio fra le esigenze di bilancio e di redditività del proprio patrimonio immobiliare e le esigenze degli inquilini.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(19 maggio 2003)

BONATESTA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, in data 20 novembre 2002, il Capogruppo di Alleanza Nazionale, Fabiola Talenti, ha fatto la seguente dichiarazione di voto in relazione alla delibera che prevede la variazione di statuto della Mastarna Spa per l'istituzione della figura del Presidente Onorario: «Con grande stupore ed altrettanto disappunto rileviamo che, a soli 20 giorni dal licenziamento di circa 70 dipendenti, siamo chiamati a discutere un ordine del giorno relativo all'inserimento di una figura rappresentativa, quale quella del Presidente Onorario, nello statuto di una società, la Mastarna spa, che si trova in situazione economica da "carpe diem", con livelli finanziari di sopravvivenza prossimi al collasso. In questa ottica di disagio economico, nella quale versa l'intera struttura, codesta Amministrazione Comunale si accinge alla nomina di un nuovo membro del CdA, che è solo un "doppione" del ruolo istituzionalmente rivestito dal Presidente della società stessa. In termini pratici, altro prezioso denaro, che viene sottratto dalla disponibilità di tanti dipendenti licenziati, che vanno ad ingrossare le già nutrite fila dei disoccupati montaltesi, la cui percentuale ad oggi raggiunge vette da terzo mondo nonostante le centinaia di miliardi sperperati dalla sinistra in questi ultimi otto anni.

Mastarna rappresenta un totale fallimento che è sotto gli occhi di tutti, come un dato oggettivo inconfutabile, facilmente riscontrabile dalla semplice lettura dei bilanci contabili. A puro titolo di esempio notiamo

come, già nell'esercizio finanziario 1999, la società Mastarna abbia dovuto necessariamente attingere al sistema creditizio bancario, accumulando debiti verso istituti di credito per più di 4 miliardi di lire. Giova evidenziare come un ricorso al credito così massiccio abbia comportato dei costi annuali ripetitivi negli esercizi successivi, riconducibili alla voce "interessi passivi su c/c bancario", per lire 425 milioni, somma che è pari all'85 per cento del capitale sociale versato.

Per di più, nella sezione dei conti d'ordine è accantonata una posta di ben 7 miliardi e 743 milioni a seguito di richiesta avanzata dall'Arethusa, unico socio privato che allora deteneva il 49 per cento del capitale sociale, per lavori eseguiti nel Parco Archeologico di Vulci tra il 1998 e il 1999. Pertanto, in caso di insussistenza accertata della cifra accantonata, la situazione finanziaria della società diverrebbe insostenibile, comportando obbligatoriamente o lo scioglimento della stessa società od il ricorso ad un aumento di capitale sociale ai sensi degli articoli 2447 e 2448 del codice civile.

In tale contesto, sicuramente non avveniristico, il Comune di Montalto, con delibera di Consiglio del 23 novembre 2000, ha autorizzato l'acquisto di azioni fino alla concorrenza dell'80 per cento del capitale, avvenuto con scrittura privata con firme autenticate dal notaio Monica Paggi del 12 gennaio 2001, esponendosi, con questa manovra, ad un rischio finanziario elevatissimo: si ricorda che per tale "investimento" è stato utilizzato, ancora una volta, il denaro dei montaltesi.

Oltre a ciò occorre far notare che è stato acceso un fondo per rischi ed oneri pari a 2 miliardi, a seguito di una controversia con la società Arethusa per opere da essa realizzate e, come espressamente indicato nella Nota Integrativa al bilancio, "relativa a pretese creditorie avanzata da Arethusa aventi possibilità di fondamento".

Si evidenzia altresì che lo stesso Collegio Sindacale, organo deputato alla verifica della regolarità contabile, rileva una difficoltosa opera di controllo "a causa della carenza organizzativa della società Mastarna". In relazione alla già citata posta di lire 7 miliardi e 743 milioni iscritta nei conti d'ordine, il Collegio Sindacale esprime dubbi sulla regolarità contabile dell'operazione premettendo che il pagamento dell'Arethusa è supportato "da numerosa documentazione che attesterebbe l'effettivo svolgimento dei lavori presso il Parco Archeologico di Vulci" e che, in considerazione di ciò, la contabilizzazione dovrebbe avvenire nella sezione del passivo nella voce - debiti v/fornitori -, in aderenza ai principi contabili dettati dagli ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A distanza di ben due esercizi finanziari, a testimonianza inconfutabile del catastrofico andamento finanziario e gestionale della società Mastarna Spa, si riporta integralmente la dichiarazione del sindaco dott. Alfredo Maccalini contenuta nel verbale del Collegio Sindacale del 29 aprile 2002 riferito alla relazione al bilancio dell'esercizio 2001 della società stessa:

1. Nella bozza di bilancio al 31/12/014 e relativa nota integrativa, presentata dal Collegio di amministrazione in data 10/04/02, non compare

ancora il credito vantato del socio di minoranza Arethusia per lire 7.743.500.138 relativo ai lavori effettuati per il progetto di Vulci (come previsto dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, documento n. 19).

2. Nella nota integrativa non è stata fatta alcuna menzione in merito al contenzioso giudiziario apertosi nel corso dell'esercizio 2001 con la società Arethusia di cui al precedente punto 1.

3. Nella nota integrativa non è stato fornito, dal Consiglio di amministrazione, il motivo per il quale non sono state annotate sui libri contabili le fatture 11,12,13,21, datate e ricevute nel dicembre 2001, emesse dalla società Arethusia in qualità di socio-fornitore dei servizi.

Per i motivi sopra riportati, il Sottoscritto non può procedere alla redazione della relazione del Collegio Sindacale relativa alla bozza di bilancio al 31 dicembre 2001 e Nota Integrativa in quanto entrambi i documenti sono carenti di elementi essenziali e significativi per la società Mastarna Spa.

Si precisa, altresì, che lo stesso Sindaco, per problemi analoghi, dopo aver presentato le stesse osservazioni nella relazione al bilancio anno 2000, non ha partecipato alla stesura della stessa.

Si precisa, inoltre, che il Collegio ha ritenuto opportuno soffermare la propria attenzione non solo sulle motivazioni sopra riportate, ma anche su quelle espresse dal consigliere Cantini Maurizio, contenute in una sua comunicazione trasmessa e datata 18 aprile 2002, riconducibili alle osservazioni già formulate dallo stesso consigliere nel Consiglio di amministrazione del 10 aprile 2002, avente nell'ordine del giorno:

esame bozza di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 e relazione sulla gestione;

vertenza Arethusia - richiesta di iscrizione in bilancio delle fatture 11,12,13,21 dell'anno 2001 - determinazioni.

Concludendo, spiace constatare come l'amministrazione comunale abbia ignorato le esigenze primarie delle decine di operai di Mastarna attualmente in cassa integrazione, preferendo impegnare i propri funzionari ed i soldi dei contribuenti per creare una figura che ha solo valore di rappresentanza.

Al riguardo ci chiediamo, e come noi centinaia di cittadini montalesi, se sia dignitoso ed eticamente accettabile, nel rispetto dei tanti disoccupati, aggiungere, agli oltre 140 milioni annui percepiti dal presidente di Mastarna e dal suo Amministratore Delegato, un'altra spesa inutile ai bilanci già precari di questa società.

Rendiamo noto, inoltre, di aver depositato all'attenzione del sindaco Carai, in data 25 ottobre 2002, una dettagliata richiesta di documenti dove chiedevamo, tra gli altri, l'elenco dei nominativi di tutti i dipendenti e le relative qualifiche alla data del 1° maggio 2002 e l'elenco dei dipendenti rimasti al lavoro dopo il ricorso alla cassa integrazione, al fine di capire quali sono stati i criteri adottati per effettuare la selezione. Con rammarico denunciemo che non sono stati sufficienti i 25 giorni trascorsi dalla richiesta per avere una doverosa ed esauriente risposta. Avendo rac-

colto la tangibile rabbia degli ex operai Mastarna, ci chiediamo il perché di tale colpevole riserbo.

Per queste brevi ragioni, chiediamo, quale atto dovuto verso i cittadini e gli ex dipendenti Mastarna, il ritiro della presente delibera.

Diversamente, nella denegata ipotesi di votazione della stessa, non possiamo che schierarci dalla parte dei lavoratori esprimendo, con forza, un voto negativo.

Si chiede che la presente dichiarazione di voto sia inserita quale parte integrante della delibera di cui al punto 12° d.g. del Consiglio Comunale del 20 novembre 2002 qualora la stessa dovesse essere votata.

Si informa che la presente dichiarazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti per i doverosi ed ormai indifferibili controlli»,

l'interrogante, alla luce della gravità di quanto sopra esposto, chiede di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire per verificare l'esatta portata dei fatti e, in ogni caso, se non intenda sollecitare l'intervento della Procura Generale della Corte dei Conti oltre che una verifica amministrativo-contabile da parte della Guardia di Finanza presso gli uffici del Comune di Montalto di Castro e quelli della Mastarna Spa per l'accertamento di eventuali responsabilità da parte di chicchesia.

(4-03405)

(26 novembre 2002)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la situazione citata, il Prefetto di Viterbo ha preliminarmente comunicato che la Mastarna spa non ha proceduto a licenziamenti, ma ha richiesto la Cassa integrazione guadagni ordinaria, per i propri operai del settore edile, per la durata di tre mesi, ed è stata regolarmente autorizzata. Allo scadere del periodo di tre mesi, ed esattamente alla data del 3 febbraio 2003, tutti gli operai sono stati richiamati al lavoro. Attualmente, la Mastarna spa ha cantieri regolarmente attivi a Vulci.

In ordine ad un'altra questione richiamata, si fa presente che la figura del Presidente Onorario, prevista dagli articoli 16-17-18 dello Statuto di Mastarna spa, come introdotti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20 novembre 2002, ha le seguenti attribuzioni: promuovere la Società presso gli Organi istituzionali, tenere relazioni con Associazioni e privati del settore, curare l'attività di comunicazione esterna della Società al fine di valorizzarne le iniziative.

Con riferimento alla richiesta di documenti presentata dal Capogruppo consiliare della Casa delle Libertà in data 25 ottobre 2002 il Sindaco di Montalto di Castro ha fatto presente che alla stessa è stata data risposta, relativamente al punto 1, con esplicita nota del 30 ottobre 2002 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune. Lo stesso Responsabile ha provveduto, nei giorni immediatamente successivi, ad informare il consigliere Talenti, circa la possibilità di ritirare presso il proprio ufficio la documentazione relativa alla richiesta di che trattasi.

Per quanto riguarda invece la richiesta dell'elenco dei nominativi di tutti i dipendenti e le relative qualifiche alla data del 1° maggio 2002 e dell'elenco dei dipendenti rimasti al lavoro dopo il ricorso alla cassa integrazione, essa è stata formulata dai Consiglieri comunali di opposizione, al fine di comprendere quali siano stati i criteri adottati per effettuare la selezione.

A tale riguardo il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune aveva già comunicato agli stessi, con la citata nota del 30 ottobre 2002, che non si poteva dar corso alla richiesta, non essendo il Comune in possesso della documentazione medesima.

Il Sindaco di Montalto di Castro ha infine fatto presente che gli altri punti dell'interrogazione fanno riferimento a vicende relative al contenzioso esistente tra la società Mastarna spa e la società Arethusa srl pendente avanti il Tribunale di Civitavecchia. In tali cause, la società Mastarna si è costituita con atti formali nei quali è evidenziata l'inesistenza delle ragioni di credito vantate dalla controparte.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere più generale toccati dall'interrogante, si fa presente che a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», al Ministero dell'interno viene mantenuto il controllo sugli organi degli enti locali ma viene altresì confermata l'assenza di competenza del controllo sugli atti. Pertanto l'articolo 126 del testo unico sugli Enti Locali n. 267 del 2000 risulta caducato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione previsto al comma 2 dell'articolo 9 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tuttavia, ove a seguito di atti od omissioni si ravvisi l'insorgere di un danno patrimoniale ingiusto nei confronti di una pubblica amministrazione, le eventuali responsabilità sono accertate dalla Corte dei conti a seguito di procedure d'ufficio o a seguito di denunce circostanziate secondo la normativa vigente.

Si segnala inoltre che è in discussione al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1545-B concernente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Il disegno di legge in argomento prevede, all'articolo 7, comma 7, che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento con la finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali e che, secondo i principi del controllo successivo sulla gestione, verifichi, tra gli altri, la sana gestione finanziaria ed il funzionamento del controllo interno degli enti locali.

Infine, si ritiene utile evidenziare che relativamente all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti locali in ambito finanziario è intervenuto recentemente l'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per l'anno 2003). Il comma 1 dell'anzidetto articolo 28 prevede l'acquisizione di informazioni, in riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, da parte degli enti locali, mediante servizi ispettivi di finanza pubblica o avvalendosi dei revisori dei conti e rappresentanti nei collegi sindacali. Il successivo comma 6 dello

stesso articolo prevede l'invio in forma telematica alla Corte dei conti delle informazioni relative al patto di stabilità interno nonché dei principali documenti contabili degli enti locali.

In relazione a quanto sopra e per le motivazioni ivi esposte l'Amministrazione dell'Interno non ritiene di poter intervenire nei sensi auspicati dall'onorevole interrogante.

Il principio dell'autonomia costituzionale garantita agli enti locali si traduce in libertà di autodeterminazione del proprio indirizzo politico e amministrativo sancito dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Pertanto gli interventi del Governo nazionale verso i poteri locali non possono che basarsi su basi consensuali e collaborative e nel rispetto della piena autonomia dell'ente locale medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 maggio 2003)

BOREA, EUFEMI. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere:

se risulti che la Corte dei Conti abbia provveduto ad esercitare azione di responsabilità per danno erariale nei confronti degli amministratori e dei dirigenti dell'Ente che ha erogato le cosiddette tangenti Enimont dopo la relativa sentenza passata in giudicato;

nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto, quali risultino essere le ragioni del mancato esercizio, quali siano le valutazioni del Ministro al riguardo e se ciò non si configuri come omissione di atti di ufficio.

(4-02978)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – La Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti, con vari ricorsi proposti dal 1996 al 1997, ha chiesto alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio il sequestro conservativo, in favore dell'Erario, sui beni mobili, immobili, crediti ed altre partecipazioni, nei confronti di Paolo Cirino Pomicino, degli eredi di Franco Piga, degli eredi di Gabriele Cagliari, di Facchetti Giuseppe, di Grotti Alberto, di Sernia Antonio, di Cecchetti Gaetano, di Ferranti Enrico, di Pazzi Bruno e di Pacini Battaglia Pier Francesco, nella sua qualità di contabile di fatto, citandoli contestualmente in giudizio per la convalida.

L'azione di responsabilità è stata esperita alla luce delle sentenze della 2a e 5a Sezione Penale del Tribunale di Milano, rispettivamente in data 28-4/31-5-84 e 27-10-95/18-7-96, nonché delle cause civili fino ad allora promosse dall'Eni nei confronti degli eredi di Gabriele Cagliari. Dagli accertamenti espletati, risultava infatti che l'Eni, non ancora trasformato in S.p.a., aveva subito un danno sicuramente compreso tra i 150 e i 300 miliardi a seguito di operazioni illecite compiute dagli amministratori dell'ente, con un comportamento definito, dalla prima sentenza penale so-

pra citata, già allora passata in giudicato, «di sostanziale adesione alle richieste del mondo politico, venendo così meno ai loro compiti di effettiva gestione dell'ente pubblico economico».

Tutti i richiesti sequestri venivano concessi, ma nel conseguente giudizio di responsabilità tutti i convenuti sopracitati presentavano alla Corte Suprema di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la giurisdizione della Corte dei conti.

La Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti, nei rispettivi controricorsi, evidenziava testualmente quanto segue: «Nel caso di specie, il danno all'erario fu causato senza che venisse compiuta la benché minima attività "imprenditoriale", la quale consiste, come è ben noto, secondo la definizione dell'articolo 2082 del codice civile, nell'attività professionale ed economica, organizzata dall'imprenditore, per la produzione o lo scambio di beni o di servizi; il danno stesso fu determinato mediante tre semplici operazioni consistenti nell'acquisto del 40 per cento delle azioni Enimont di pertinenza Montedison ad un prezzo prestabilito e molto più elevato rispetto a quello quotato in borsa; nell'acquisto del rimanente 20 per cento delle azioni Enimont di proprietà di privati, allo stesso prezzo imposto per le prime, e, infine, nel pagamento anticipato alla Montedison delle azioni Enimont acquistate a tale prezzo».

Ad avviso della Corte dei conti sembrerebbe trattarsi di tre reati istantanei, posti in essere esclusivamente nell'esercizio di poteri discrezionali di natura amministrativa, che escluderebbero la presenza di attività «di gestione». Pertanto, anche alla luce del più recente insegnamento della Corte di Cassazione non sembrerebbe esservi alcun dubbio che, nel caso in specie, la giurisdizione spetterebbe alla Corte dei conti.

Ma la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9780 del 2.10.1998 e n. 124 del 12.3.1999 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di tutti gli ex amministratori dell'Eni e degli altri soggetti convenuti in giudizio a titolo di responsabilità amministrativa. Con sentenza n. 645 del 9.11.2001 - 21.1.2002, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche nei confronti del sig. Pacini Battaglia, benché quest'ultimo fosse stato convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei conti ad esclusivo titolo di responsabilità contabile e non di responsabilità amministrativa e nonostante il parere difforme dello stesso Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il quale, nella propria requisitoria scritta, aveva concluso per il rigetto del ricorso proposto dal Sig. Pacini Battaglia e per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.

Avverso la sentenza n. 9780 del 2.10.1998 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti, perché la sentenza impugnata con detto ricorso sarebbe eventualmente inficiata da errore di diritto e non da errore di fatto.

Tutto ciò premesso, si può quindi affermare che la Corte dei conti ha posto in essere tutte le iniziative possibili nell'ambito della propria competenza in relazione alla descritta fattispecie di illecito amministrativo e di

conseguente danno erariale, e che il mancato esito positivo di tale attività è dovuto alla interpretazione che la Corte di Cassazione fa di una normativa per certi versi lacunosa.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 maggio 2003)

BUDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

da mesi il Direttore Regionale Scolastico del Friuli – Venezia Giulia dott. Bruno Forte è stato oggetto di contestazioni pubbliche per il suo operato, puntuale ed efficiente e comunque doveroso, relativo all'attuazione di quanto previsto dalle norme della legge n. 482 del 2001 per l'insegnamento facoltativo delle lingue minoritarie nelle scuole pubbliche:

proprio in merito a questo ci sono state anche specifiche interrogazioni di parlamentari del Friuli – Venezia Giulia appartenenti allo schieramento politico di maggioranza della Casa delle libertà;

salvo quanto sopra, sull'operato svolto dal direttore dott. Forte non risulta siano mai state sollevate critiche o perplessità di sorta da parte di alcuno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda revocare il proprio atto con cui è stato sollevato dall'incarico il dottor Bruno Forte, atto che, ad avviso dell'interpellante, risulta incomprensibile e ingiustificabile perché motivato unicamente dalla opposizione di carattere prettamente politico che esponenti di parte hanno manifestato verso la semplice attuazione di norme di leggi esistenti, norme che rispondono a richieste volontarie di singoli cittadini.

(4-04075)

(11 marzo 2003)

RISPOSTA. – Com'è noto all'onorevole interrogante l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, ha comportato per tutte le amministrazioni di prendere in esame con tempestività le posizioni di ciascun dirigente in servizio con incarico di direzione generale, al fine di valutare la possibilità di riconferma o di cambiamento dei relativi incarichi, dovendo tali incarichi cessare automaticamente decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale legge è tesa a valorizzare le responsabilità politiche degli organi di vertice delle Amministrazioni nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede di programmazione cioè negli atti di indirizzo politico-amministrativo. Al tempo stesso la riforma Frattini persegue lo scopo di accentuare il rilievo del personale pubblico più qualificato, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei

compiti assegnati, nonché delle attitudini e capacità professionali dei singoli dirigenti.

A questi criteri si è ispirata l'azione del Ministro nel conferimento degli incarichi ai singoli dirigenti con funzioni di direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed anche nel conferimento dell'incarico di direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia al dr. Pier Giorgio Cataldi in sostituzione del dr. Bruno Forte.

Si ricorda anche che il notevole mutamento nel mondo della organizzazione della scuola delineato dal progetto di riforma, contenuto nel disegno di legge delega di recente approvato dal Parlamento, è tale da richiedere una struttura amministrativa di vertice consapevole dei mutamenti in atto e sostanzialmente in linea con i principi ispiratori di tale riorganizzazione.

Il nuovo direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia è positivamente consapevole delle riforme e si è certi che attuerà ottimamente gli indirizzi programmati dal Governo nel settore della scuola.

Il Sottosegretario di Stato, per l'istruzione, l'università e la ricerca

SILIQINI

(13 maggio 2003)

CICOLANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che le condizioni che portarono nel 1997 alla stipula con gli altri sette Paesi (Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Repubblica Slovacca e Bosnia Erzegovina) dei due appositi accordi Ceats, che prevedono un programma di interventi ed azioni che ruotava intorno al progetto di creazione di un unico centro di controllo del traffico aereo negli spazi aerei superiori a Vienna e da parte italiana la cessione della gestione di tutto lo spazio aereo del Nord-Est d'Italia, sono completamente superate ed obsolete;

che dal 1997 ad oggi lo spazio aereo nord-est Italia ha visto un incremento del traffico servito, e quindi pagante, di circa il 60% e che il Centro di controllo del traffico aereo che lo gestisce (Padova ACC) è stato riconosciuto per iscritto da Eurocontrol fra i migliori ACC europei per traffico servito e per ritardi eliminati;

che le potenzialità di Padova ACC sono decisamente in grado di consentire all'Italia di essere altamente competitiva e di continuare a recuperare dalle rotte dell'Est europeo consistenti fette di mercato ed elevati flussi di traffico che resteranno sul territorio italiano senza possibilità per alcuno di poterli deviare;

che lo scorso 11 marzo, tra Enav e gli Stati membri, sono state raggiunte intese generali su un programma di lavoro congiunto (Agency, DGAC e Service-Providers dei singoli Stati) che, per l'anno in corso, svi-

luppa iniziative limitate e già finanziate, mentre per gli anni successivi lascia prevedere interventi molto consistenti, con l'obiettivo di iniziare le prime operazioni presso il Centro futuro di Vienna nel tardo 2007, con piena operatività al 2010;

che tutti i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto sono suddivisi tra i partecipanti in quota proporzionale alle quantità di traffico fatturato nello spazio aereo per cui è delegato il servizio; ora, la quota italiana di traffico è, in proporzione, sensibilmente superiore a quella dello spazio interessato ed il finanziamento italiano ne risulta oggettivamente sovradimensionato; poiché il traffico non è coincidente, né in termini tipologici, né per valorizzazione economica, a quello attualmente operante negli spazi aerei degli altri Paesi partecipanti al progetto e che l'area dell'ACC di Padova è la più densa in termini di presenze aeroportuali consistenti, ne deriva che il drenaggio di risorse verso il Ceats sarà il più consistente rispetto agli altri Paesi;

che già tre Stati hanno ratificato gli accordi sottoscritti e che la ratifica di cinque Stati su otto permetterà al progetto di partire automaticamente e quindi che i tempi di situazione sono molto brevi;

che il programma sancisce, nella sostanza, il predominio nell'ambito dell'accordo di Austria-Repubblica Ceca-Ungheria, con gli altri soggetti partecipanti trainati dall'iniziativa dei primi;

che la natura stessa dell'accordo rende, in termini contenutistici, la posizione italiana complessivamente marginale (15% del totale) ed ancora più marginale risulta il riconoscimento al nostro Paese in termini di remunerazione (7%), di partecipazione con proprio personale (7%, circa 20 controllori), di partecipazione delle industrie italiane (0%) e che l'Italia si trova già ad essere «concorrente» dell'area centrale Ceats e della dorsale balcanica più che «complementare» a questa;

che, con la partecipazione dell'Italia a tale progetto, il Centro di controllo del traffico aereo di Padova (Padova ACC) perderebbe numerosi posti di lavoro altamente professionalizzati (controllori) i cui costi di formazione e di professionalizzazione sono stati molto alti e totalmente pagati dall'Agenzia italiana, un non stimato numero di personale tecnico (di elevata professionalità) e di personale amministrativo oltre ad una forte aliquota di indotto industriale e di servizi orbitante intorno al sito di Padova;

che il suo far parte dell'accordo qualifica l'Italia solo come attrice netta di traffico ed è, per una buona metà, di sorvolo «puro» nord-sud-nord. Il forte ridimensionamento di Padova ACC legato all'eventuale decollo del progetto su Vienna e le pesanti problematiche sopra esposte renderebbero così improduttivi gli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni sui due centri d'area di Padova e Brindisi, per un ammontare di oltre 50 milioni di euro, mentre occorrerebbe anche fermare qualunque «upgrading» lungo la dorsale adriatica per evitare ulteriori perdite;

che sono sempre più forti le previsioni di allargare la gestione comune integrata degli spazi aerei dai livelli superiori (di solo sorvolo) a quelli inferiori (di atterraggio e decollo) poggiando su evidenti considera-

zioni di costo/beneficio. Questo passo successivo porterebbe altre forti perdite allo Stato italiano in termini di gestione diretta dei propri aeroporti (Venezia, Bologna, Verona, Treviso, Trieste, Firenze, Rimini ed i due aeroporti milanesi per competenza delle rotte verso est-sud-est) dando controllo diretto del traffico aereo a gestori stranieri fortemente interessati per concorrenza e per interessi nazionali;

che sotto il profilo economico, in base a prudenti stime, l'accordo impegnerebbe nel periodo 2003-2010 fondi nazionali per almeno 36 milioni di euro, mentre nel triennio 2002-2004 il centro di Forlì (unica concessione ricevuta dall'Italia come centro di formazione) richiede almeno 15 milioni di euro, di cui la metà già finanziati; considerando dedicate al Ceats il 50% delle risorse di *training*, l'esposizione finanziaria complessiva interamente dedicata al Ceats ammonterebbe almeno a 45 milioni di euro per la sola parte investimenti in infrastrutture ed apparati. Per il primo investimento il ritorno economico, prevedibile dal 2012, è praticamente inesistente per l'Italia; il secondo investimento (*training center* di Forlì) è invece largamente indipendente dall'accordo Ceats, essendo nato come struttura formativa esclusivamente nazionale, in *co-partnership* Enav/Comune di Forlì e con l'appoggio dell'Università di Bologna, nel contesto della istituzione in Romagna di un Polo aeronautico nazionale centrato su una istruzione tecnica di alto profilo;

che ad avviso dell'interrogante il progetto Ceats è privo di utilità sotto il profilo operativo, inutilmente costoso sotto l'aspetto economico e potenzialmente dannoso per i futuri sviluppi del traffico aereo lungo l'intera dorsale adriatica e comunque è ormai chiaro che non si avranno reali benefici economici per il nostro Paese,

si chiede di sapere se non si intenda prendere in seria considerazione l'uscita dell'Italia dal progetto Ceats e l'eventualità di altre forme di collaborazione internazionale dove il nostro Paese possa partecipare con pari dignità e pari opportunità degli altri.

(4-03317)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, gli uffici rappresentano preliminarmente che l'Italia ha aderito all'accordo CEATS (Central European Air Traffic System) in data 27.06.1997 insieme ad altri sette paesi di Eurocontrol con la firma di un apposito protocollo diplomatico.

L'obiettivo principale di CEATS è quello di unificare il controllo del traffico negli spazi aerei superiori nell'ambito di un'unica organizzazione multinazionale che si articola su vari centri di produzione dei servizi.

Sulla base della citata Convenzione del 1997, i membri di CEATS quindi decisero di unificare il controllo degli spazi aerei superiori nel centro di Vienna (allo stato in corso di costruzione), la simulazione del traffico nel Centro di Budapest e la formazione dei controllori nel Centro di Forlì.

Le valutazioni che precedettero l'adesione italiana ai CEATS furono positive, sia sotto il profilo della efficienza e sicurezza del sistema sia per i possibili ritorni industriali dell'operazione.

A distanza di quasi sei anni dalla firma dell'accordo, si pone in evidenza che la filosofia che ha ispirato l'accordo CEATS non solo non è stata messa in discussione, ma anzi è stata approvata dalla stessa Unione Europea che la ha applicata nell'ambito dei nuovi regolamenti sul «Single Sky».

Difatti, l'assunto dell'Unione Europea è che, nell'attuale fase di integrazione dell'Europa per rendere più efficiente la navigazione aerea, gli spazi aerei superiori debbano essere ridisegnati senza tenere conto dei confini nazionali.

Il processo che si sta determinando sulla base della nuova normativa comunitaria porta quindi alla razionalizzazione ed alla riduzione dei Centri di controllo degli spazi aerei superiori mediante accorpamenti degli attuali centri nazionali in nuovi centri internazionali.

In questo settore, l'Italia ha percorso i tempi e, già dal maggio 2000, l'Ente Nazionale per l'Assistenza del Volo ha avviato il processo di razionalizzazione dello spazio aereo superiore concentrando a Ciampino le due FIR (Flight Information Region) di Milano e di Roma.

A prescindere, quindi, dalla partecipazione a CEATS, che sostanzialmente riproduce il modello di Maastricht, il sistema di controllo del traffico aereo in Europa si sta rapidamente modificando e si evolverà ulteriormente con l'entrata in vigore delle norme comunitarie sul «cielo unico» il cui principale obiettivo è proprio quello di unificare gli spazi aerei in «blocchi funzionali» a prescindere dall'esistenza delle frontiere nazionali.

In tali condizioni è evidente che una richiesta di rinegoziare l'accordo CEATS si porrebbe in controtendenza con le linee prevalenti in Europa.

Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione del servizio e della riduzione dei costi è indispensabile che i vari fornitori di servizi di controllo del traffico aereo (in Italia l'ENAV) riorganizzino conseguentemente i propri servizi in modo da riutilizzare le risorse rese disponibili a seguito della concentrazione di più centri.

Nel caso in cui, invece, sulla base di considerazioni nazionalistiche o a seguito di spinte sociali, gli impianti non venissero adeguatamente riutilizzati si rischierebbe di avere una situazione di evidente inefficienza ad altissimi costi in cui i nuovi centri internazionali si verrebbero ad aggiungere a quelli esistenti anziché rimpiazzarli.

Occorrerà quindi vigilare per evitare l'eventualità di tali situazioni nei vari Paesi interessati.

In merito alla interrelazione fra i servizi di controllo degli spazi aerei superiori e quelli per gli spazi aerei inferiori, il problema esiste già nell'attuale situazione ed è direttamente proporzionale con il livello di frammentazione dello spazio aereo. Infatti, come è dimostrato dall'esperienza, anche a seguito della concentrazione su Ciampino delle funzioni precedentemente attribuite all'ACC (Air Control Center) di Milano, l'aggregazione dei servizi per vaste aree funzionali aumenta il livello di efficienza, mi-

gliora la gestione dei flussi di traffico ed eventuali problemi relativi ai flussi in arrivo o partenza dagli aeroporti sottostanti devono essere risolti in termini di adeguamento della capacità disponibile.

Altra questione, completamente diversa, è quella del rispetto degli accordi. Su questo punto ed in particolare per l'istituzione a Forlì di un Centro di Formazione unico per tutti i controllori di CEATS, Eurocontrol ha fornito ampie assicurazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, l'intero progetto è stato riesaminato in modo da contenerne al massimo i costi. Peraltro, il contributo dei *partner* di CEATS si qualifica come una forma di anticipo che, comunque, dovrà essere recuperato a carico dell'utenza durante il periodo di gestione del piano.

In conclusione, quindi, la partecipazione italiana a CEATS, oggi più che mai, mantiene una sua validità strategica coerente con le nuove logiche comunitarie e, alla luce dei chiarimenti e degli impegni assunti da Eurocontrol, essa consentirà lo sviluppo sia delle strategie dei nostri fornitori di servizi che della nostra industria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(14 maggio 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che con decreto del 30 maggio 2002, in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001, il Ministero delle attività produttive ha fissato i livelli di scorte petrolifere da mantenere nel Paese per l'anno 2002;

che con il suddetto decreto sono indicate le quantità di scorte di prodotti petroliferi da detenere, pari a circa il 21% delle immissioni in consumo e/o esportazioni avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2000, oltre a circa il 2% per la scorta costituente la quota aggiuntiva fissata dall'AIE;

che tali scorte devono essere detenute, in base alle suddette percentuali, dai soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi nell'anno 2001, e cioè le raffinerie, i depositi costieri, i depositi fiscali ministeriali, i depositi fiscali prefettizi eccetera;

che la necessità di detenere le scorte coinvolge anche i piccoli depositi fiscali, spesso istituiti con autorizzazione prefettizia per ottemperare a esigenze di natura strettamente locale;

che tali depositi non possono superare i 3000 metri cubi di stoccaggio complessivo;

che le scorte assegnate agli stessi superano spesso la capacità di stoccaggio (a volte del 300%), rendendo quindi materialmente impossibile la detenzione in proprio delle scorte stesse;

che ciò comporterebbe la necessità di detenere le scorte presso le grandi società petrolifere, con costi insopportabili se rapportati alle piccole

dimensioni commerciali della gran parte di questi depositi; infatti, essi dovrebbero detenere scorte obbligatorie pari al 23% dell'immesso in consumo e quindi dovrebbero rendere infruttifero (immobilizzando ingenti capitali) il 23% del proprio fatturato con conseguenze economiche prevedibilmente disastrose come ad esempio la lievitazione incontrollata dei prezzi al consumo, che influenzerebbe negativamente l'inflazione e la ricaduta occupazionale non solo del settore petrolifero;

che peraltro il costo di mantenimento delle scorte non è identificabile mediante criteri trasparenti, né sono state messe a disposizione delle parti interessate le informazioni sul costo di detenzione, come previsto dalla normativa europea (direttiva n. 98/93/CE che ha modificato la direttiva n. 68/414/CE);

che la capacità organizzativa e finanziaria dei depositi fiscali prefettizi non è rapportabile a quella delle grandi società petrolifere, in quanto essi operano in maniera satellitare riapetto ai depositi fiscali di grande capacità delle raffinerie. Per la loro organizzazione aziendale, mirata al mercato locale, sono sicuramente più simili ai depositi commerciali prefettizi, i quali sono sicuramente esentati dal Ministero dall'obbligo di detenzione delle scorte;

che di fatto i piccoli depositi fiscali prefettizi, nella maggior parte dei casi, non hanno trovato disponibilità di stoccaggio presso le grandi società petrolifere e per di più non esiste alcuna previsione normativa che imponga a chi ha la disponibilità di stoccaggio di metterla a disposizione di chi la richiede per detenere le scorte d'obbligo;

che il decreto legislativo n. 22/2001 prevede al verificarsi del caso di cui al n. 6 delle sanzioni pesantissime per ogni giorno in cui si è verificata la violazione,

l'interrogante chiede di sapere non si ritenga opportuno intervenire per dare una corretta applicazione alle disposizioni normative e all'art. 8 del decreto legislativo n. 22/2001, per non compromettere il funzionamento regolare del mercato interno, per non causare la scomparsa dei depositi fiscali prefettizi e per non determinare situazioni non eque e discriminatorie, quindi distorsive della concorrenza.

(4-02684)

(18 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, prevede che l'approvvigionamento petrolifero del Paese sia garantito da una scorta obbligatoria di prodotti pari a novanta giorni del consumo nazionale da calcolarsi con riferimento all'anno precedente e che il mantenimento di tale scorta sia assicurato da chi immette al consumo detti prodotti assolvendo la relativa accisa.

Tra i soggetti tenuti all'obbligo sono dunque da annoverare anche i depositi fiscali a concessione prefettizia: non a caso, l'art. 2, comma 4, prevede che tali soggetti siano obbligati al mantenimento delle scorte «in-

dipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'impianto presso cui è avvenuta l'immissione al consumo».

Il successivo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sembra dettare poi un regime diverso introducendo la distinzione tra depositi autorizzati dal Prefetto e depositi con autorizzazione ministeriale e prevedendo per i primi modalità di instaurazione dell'obbligo del mantenimento delle scorte aventi come parametro di riferimento la capacità geometrica collaudata del parco serbatoi di ciascun impianto dedicato a prodotti diversi da quelli citati nell'allegato A del decreto legislativo citato.

Appare evidente il contrasto di tale dettato con l'impianto generale della norma come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 22/01: l'obbligo di scorta sinora legato ad un fatto fiscale facilmente accertabile come l'assolvimento dell'accisa che può verificarsi indifferentemente tanto nei depositi a concessione ministeriale che in quelli a concessione prefettizia sarebbe ora legato alla tipologia della concessione.

In considerazione di tale contrasto, il Ministero delle attività produttive ha interpretato il disposto dell'art. 8 non come una forma di deroga della disciplina generale che escludesse i depositi con autorizzazione prefettizia dall'obbligo di scorta rapportato all'immissione al consumo di prodotti petroliferi, bensì come disposizione relativa ai soli depositi prefettizi di natura non fiscale, destinati cioè unicamente allo stoccaggio di prodotti ad accisa assolta cioè già immessi al consumo da altri soggetti.

A conforto di tale interpretazione sta poi l'art. 3 del decreto legislativo 22/01 che disciplina le modalità di calcolo delle scorte: come previsto dal comma 1, l'ammontare di tali scorte, infatti, non può essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale di prodotti petroliferi; il comma 2, lettera a), dispone poi che il Ministero provveda, tra l'altro, a «calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in consumo» con ciò stabilendo l'equivalenza tra consumi petroliferi nazionali ed immissioni al consumo come definito dall'art. 2, comma 2.

Orbene, se l'obbligo del mantenimento delle scorte venisse davvero limitato ai soli impianti a concessione ministeriale, sarebbe necessario escludere dal calcolo dei consumi nazionali i prodotti immessi al consumo presso depositi prefettizi, con conseguente danno grave per il Paese che non vedrebbe realmente garantita la copertura di novanta giorni di consumi petroliferi previsti dalla direttiva CE n.98/93 e dal decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che di tale direttiva è l'atto di recepimento.

Va segnalato, inoltre, che l'autorizzazione ad operare in regime di «deposito fiscale» viene richiesta dalle aziende soprattutto perché consente di assolvere l'accisa con dilazioni ottenendo un risparmio che non si avrebbe se si dovesse acquistare pagando al fornitore contemporaneamente il prezzo del prodotto ed il rimborso per le imposte assolte alla fonte.

Il Ministero delle attività produttive viene a conoscenza delle richieste di autorizzazione alla gestione degli impianti in regime di «deposito fiscale» direttamente dall'Agenzia delle Dogane e provvede immediata-

mente a segnalare ai depositi interessati l'insorgere dell'obbligo di scorta che deriva da tale gestione.

Quanto al reperimento di capacità di stoccaggio presso terzi, si segnala che l'aumento delle scorte petrolifere a livello nazionale (+ 5% rispetto all'anno precedente), dovuto alla necessità per il nostro Paese di rispettare gli accordi sottoscritti in sede internazionale (legge n. 883/77 che recepisce l'accordo di Parigi del 18 novembre 1974) ha fatto sì che le capacità disponibili, peraltro non grandi neanche prima, siano sensibilmente diminuite anche presso gli impianti maggiori.

In merito, poi, alla applicazione dell'art. 8 si fa presente che il Ministero delle attività produttive ha proposto di abrogare tale articolo per rendere coerente l'impianto normativo del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che disciplina la materia.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(10 febbraio 2003)

COSTA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* –
Premesso:

che nel Capo di Leuca è da sempre operativa una Caserma della Guardia di Finanza, funzionale, efficiente ed efficace per le esigenze del territorio e del traffico di uomini e mezzi che lo interessano in quanto zona frontaliera;

che in questi giorni si fa sempre più insistente la notizia di una imminente razionalizzazione della rete delle Caserme della Guardia di Finanza che porterebbe alla soppressione di quella di Leuca;

che queste notizie creano scompiglio nell'opinione pubblica che tra l'altro non capisce come mai per decenni e decenni si è avuta la Caserma e proprio oggi che la zona, in quanto frontaliera, è maggiormente abbisognavole di un presidio improvvisamente si possa decidere di sopprimerla;

che la Caserma di Leuca d'estate è anche il posto di polizia a cui fanno riferimento centomila turisti in assenza della stazione dei Carabinieri,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di rassicurare l'opinione pubblica, confermando l'indispensabile presenza sul territorio della Caserma di Leuca ed il suo eventuale potenziamento, considerate le nuove esigenze dovute al traffico di tabacchi, sostanze stupefacenti e di clandestini che dal 1990 ad oggi investe sempre di più il territorio.

(4-04036)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se corrisponda al vero la notizia di una pre-

sunta imminente soppressione della Caserma della Guardia di Finanza di Leuca.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato, in via preliminare, che il dispositivo territoriale del Corpo nella provincia di Lecce prevede un Comando provinciale, alle dipendenze del quale operano un Nucleo provinciale di polizia tributaria, tre Compagnie, una Tenenza e quattro Brigate, per un organico complessivo pari a 443 unità (12 ufficiali, 182 ispettori, 96 sovrintendenti e 153 tra appuntati e finanziari).

In particolare, la Brigata di Leuca ha una consistenza organica di 16 unità, di cui 6 ispettori, 4 sovrintendenti e 6 tra appuntati e finanziari.

Il predetto Comando generale ha precisato che, allo stato, non risultano proposte inerenti la soppressione della Brigata di Leuca, né è possibile incrementarne l'organico, atteso che le dotazioni organiche di tale reparto si ritengono conformi alle competenze assegnate e che l'attuale assetto dei reparti del Corpo, nella provincia di Lecce, costituisce il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli impegni su tutto il territorio nazionale e delle limitate risorse disponibili.

Comunque, è stato assicurato dal Comando generale della Guardia di Finanza che permane una costante attenzione all'esigenza segnalata.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

VEGAS

(20 maggio 2003)

COSTA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che l'unità epidemiologica del dipartimento di medicina dell'Università di Bari ha condotto uno studio per valutare l'associazione tra l'incidenza di neoplasie del sistema emolinfopoietico e l'attività agricola, con particolare riguardo alla esposizione a pesticidi, nella popolazione residente nella Provincia di Bari;

che l'insorgenza del cancro nelle popolazioni esposte a determinate sostanze chimiche utilizzate in agricoltura diventa un rischio da non sottovalutare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire garantendo ai cittadini uno sviluppo dell'agricoltura con l'ausilio di sostanze chimiche a trascurabile contenuto tossico.

(4-04112)

(13 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'Italia, per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione e di valutazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, aderisce a quanto stabilito dalla direttiva europea n. 91/414/CEE (recepita con decreto legislativo n.194 del 17 marzo 1995) che stabilisce i criteri per garantire una adeguata protezione del consumatore e dell'ope-

ratore dai possibili effetti tossici delle sostanze attive, sia a breve che a lungo termine.

In particolare si rileva che, ai sensi del citato decreto legislativo n.194, un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se è accertato che, sulla base della documentazione prodotta, esso non produce effetti nocivi, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo, degli animali o delle acque sotterranee.

Nel contesto normativo che fa capo alla direttiva n. 91/414/CEE, l'Italia inoltre partecipa al programma di revisione comunitaria di tutte le sostanze attive esistenti, al termine del quale ogni sostanza attiva viene iscritta in una lista positiva, a meno che tale sostanza presenti dei problemi dal punto di vista tossicologico o ambientale, nel qual caso viene vietata su tutto il territorio europeo.

Si rileva, inoltre, che, a seguito della ricerca e del progresso tecnologico, si sta assistendo in questi ultimi anni ad una progressiva introduzione sul mercato di sostanze attive nuove che, rispetto a quelle utilizzate negli anni passati, mostrano un profilo tossicologico più rassicurante.

In riferimento a quanto sopra, si comunica che il Ministero della salute, insieme con il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, sta elaborando uno schema di accordo tra Governo, regioni e province autonome per l'adozione dei piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, attualmente in esame alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

In tale contesto è previsto un piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente. Inoltre è previsto un piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia.

In base ai risultati di tali indagini è prevista la possibilità di prevedere eventuali misure cautelative per l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari più a rischio.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(22 maggio 2003)

COVIELLO, D'ANDREA, GAGLIONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in più occasioni il Governo, anche attraverso interventi del Presidente del Consiglio, ha dichiarato che la realizzazione di una serie di grandi opere infrastrutturali costituisce uno degli obiettivi primari del proprio programma politico;

che, sempre secondo la affermazioni di membri del Governo e della maggioranza che lo sostiene, la realizzazione di tali opere nelle regioni del Mezzogiorno dovrebbe contribuire ad attenuare il divario che separa queste dalle altre Regioni italiane, ponendo le basi per un autentico sviluppo industriale e delle comunicazioni;

che del tutto coerentemente si inserirebbe in questo piano di sviluppo per le Regioni del Meridione la realizzazione del cosiddetto «Corridoio n. 8», destinato a rendere più agevoli le comunicazioni tra l'Italia meridionale ed i paesi balcanici, attraverso un sistema integrato di collegamenti stradali, ferroviari, marittimi, aerei e fluviali;

che l'impegno assunto dal Governo alla realizzazione di detto corridoio di collegamento è stato confermato dal Ministro delle infrastrutture nel corso della recente Fiera del Levante, in occasione della quale il Ministro stesso ha sottoscritto il protocollo di realizzazione del corridoio;

che, è dato, invece, riscontrare, negli ultimi giorni, un abbandono di interesse per la realizzazione della predetta infrastruttura, non essendo stato dato seguito al protocollo sottoscritto a Bari;

che gli organi di stampa riportano, invece, proprio negli ultimi giorni una serie di informazioni in merito alla sollecita volontà del Governo di portare a realizzazione il «Corridoio plurimodale n. 5 Venezia-Kiev», nell'ambito del TEN (Trans-european network);

che si profila, pertanto, per l'ennesima volta, una discordanza tra gli annunci propagandistici di questo Governo e la politica concretamente realizzata, con danno per le Regioni meridionali che non vedrebbero realizzato un importantissimo sistema di collegamenti con l'area balcanica,

chiede di sapere:

se, nonostante gli impegni assunti e le supposte priorità meridionaliste del Governo, di fatto non si intenda trascurare la realizzazione del «Corridoio n. 8», dando priorità ad interventi in altre aree del territorio e, in tal caso, se non si ritenga di dover riferire al Parlamento in ordine a questa eventualità;

se non si ritenga, in generale, di dover garantire la necessaria priorità alla realizzazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, stimolando e coordinando a tal fine il contributo delle parti sociali ed imprenditoriali, valorizzando il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali.

(4-03000)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. – Occorre, innanzitutto, evidenziare la rilevanza dei corridoi europei e del nuovo TEN (Transport european network), cioè i grandi corridoi TEN paneuropei, all'interno dei quali ci sono tutti i valichi che rappresentano delle strozzature nevralgiche. In secondo luogo è da tenersi presente l'allargamento dell'Unione europea prima a 10 e poi a 12 nuovi paesi (questo è un punto delicato per quanto riguarda la strategia delle reti TEN e della politica sui valichi). In merito al primo punto, solo oggi, grazie al lavoro svolto in questi 20 mesi dal Governo, si è scoperto che l'at-

tuazione organica di questi corridoi plurimodali rende la vasta area centro-meridionale dell'Europa un teatro geoeconomico altamente competitivo.

Si evidenziano, in modo particolare, i due corridoi paneuropei che rappresentano i cordoni ombelicali essenziali tra l'area occidentale ed orientale dell'Europa, in particolare sui corridoi 5 e 8. Nel 2001 esistevano brandelli di infrastruttura sparsi in tutta Europa, non collegati, non coordinati e non compresi in un sistema di rete organico.

In sede europea è intenzione del Governo di proporre ed imporre dei corridoi europei: si tratta di un lavoro delicato che dovrà essere svolto nei sei mesi di presidenza italiana e, poi, condiviso anche con la Commissione Vermeer che in questo momento sta operando sul problema delle reti TEN. I corridoi 5, 8, sud e nord si collegano, da una parte, con Rotterdam e, dall'altra, con Berlino in maniera da creare un tessuto indispensabile per il potenziamento della nostra economia.

In particolare, il corridoio 5 costituisce un vero ponte – al cui interno sono presenti varie potenzialità di natura logistica, commerciale e di grande rilevanza produttiva – fra il sistema economico dell'area occidentale e quello orientale dell'Europa.

La sua impostazione iniziale, che prevedeva come terminale comunitario il nodo di Trieste, denunciava una limitata funzionalità, in quanto non chiariva la forte penetrazione che tale corridoio riusciva ad avere all'interno dell'area occidentale dell'Europa. In realtà, il corridoio 5 si estende fino al Portogallo e riesce ad aggregare oltre il 36 per cento del traffico delle merci nel nuovo sistema europeo. I corridoi concorrenti sono quello intermedio, che va da Budapest verso Vienna e Strasburgo, e quello alto, che va da Kiev a Berlino.

Per quanto riguarda le percentuali di traffico, il 36 per cento afferisce al corridoio 5, quello più importante perché collega l'est e ovest passando attraverso la Pianura padana e, presumibilmente, il 18 per cento al corridoio intermedio e il 21 per cento a quello superiore. Oggi occorre conoscere che cosa intendano fare i singoli paesi dell'Unione europea per definire chiare forme di gestione del corridoio. Tutti gli ambiti interportuali, portuali ed aeroportuali da Lisbona a Kiev sono nodi intermodali che consentono al mercato orientale dell'Europa di interfacciarsi con un sistema produttivo che rappresenta oltre il 40 per cento di quello dell'Unione europea. Infatti, i tre corridoi tirrenico (Palermo-Rotterdam), dorsale centrale (Roma-Gottardo) e adriatico (Brindisi-Berlino) intersecano tutti il corridoio 5, consentendo in tal modo al sistema arterioso del paese di entrare nella rete della nuova Europa.

Il corridoio n. 8 rappresenta, invece, il ponte tra il mar Nero e il mar Adriatico ed è caratterizzato sia da reti infrastrutturali che da punti nodali di grande rilevanza strategica perché, oltre alle reti stradali e ferroviarie, contiene un interessante sistema di condotte di gas e di petrolio. I punti nodali (i porti di Varna, di Durazzo, gli interporti di Sofia e di Tirana) danno al corridoio le caratteristiche di un sistema integrato capace di interagire ad est con Baku – e, quindi, con uno dei paesi con elevata ricchezza di giacimenti petroliferi – e ad ovest con il Mediterraneo e con l'I-

talia, che offre a tale corridoio una vera continuità funzionale e strategica attraverso il corridoio adriatico.

Quindi, la portualità pugliese rappresenta la vera cerniera tra i due corridoi e, anche in questo caso, fa sì che gli stessi generino un sistema. Si perde, in tal modo, la caratteristica prettamente legata all'infrastrutturazione degli assi trasportistici e prende corpo, come per il corridoio 5, un vero sistema integrato, che trova nel nostro territorio una serie di occasioni per amplificare le sue potenzialità logistiche e le sue attitudini ai processi di mercato. L'attuale Governo ha attivato, attraverso atti concreti e misurabili, una serie d'iniziative che, finalmente, consentano al nostro paese di confrontarsi con gli altri Stati dell'Unione europea, recuperando il debito infrastrutturale e dimostrando in modo chiaro quanto sforzo strategico e quante risorse economiche lo Stato italiano stia investendo nei corridoi 5 e 8.

Per testimoniare l'incisività delle azioni svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti negli ultimi venti mesi sul segmento ferroviario del corridoio 5, lungo il collegamento Torino-Milano-Venezia-Trieste, sono sufficienti alcuni dati. Lungo l'asse del corridoio 5, esteso circa 600 chilometri, si è riuscito ad aprire i cantieri su oltre 125 chilometri di rete ferroviaria; sono in corso i lavori, con avanzamento del 16 per cento, della Torino-Novara; sono già partiti i lavori della Padova-Mestre e, quanto prima, partiranno quelli della Novara-Torino. Sempre su tale asse ferroviario un anno fa (dopo oltre vent'anni di studi di fattibilità) sono partiti i lavori di una prima galleria di prospezione geologica e di sicurezza sul traforo dell'Alpentunnel. Quanto prima partiranno anche i lavori sull'asse ferroviario Milano-Verona-Padova (un asse su cui il passato Governo aveva deciso di bloccare ogni iniziativa per la progettazione). Per le opere stradali, la realizzazione del nuovo collegamento autostradale Milano-Bergamo-Brescia (la Brebemi), la realizzazione della quarta corsia autostradale Milano-Bergamo e il passante di Mestre rappresentano interventi su cui saranno aperti i cantieri entro la fine dell'anno o, al massimo, entro i primi mesi del 2004.

Si pone oggi, quindi, un chiaro confronto su cosa i singoli paesi dell'Unione europea intendano fare non solo per infrastrutturare il corridoio ma per definire chiare forme di gestione dello stesso. La costituzione del segretariato del corridoio 5 presso la città di Trieste ed il monitoraggio sistematico su tutto ciò che a livello programmatico, progettuale e realizzativo si sta facendo ha, pertanto, dato non solo certezza e concretezza di attuazione al sistema progettuale ma ha anche finalmente consentito un primo interesse di natura finanziaria all'intera iniziativa.

In merito, poi, a quello che il Governo italiano ha fatto per dare attuazione alle scelte strategiche del corridoio 8, si ritiene opportuno ricordare che nel mese di settembre dello scorso anno è stato firmato con i ministri dei trasporti di Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia e Turchia un protocollo di intesa per la costituzione e l'attuazione del corridoio stesso. La lunghezza del corridoio ferroviario è stimata in circa mille e 270 chilometri, mentre l'estensione delle strade è di circa 960 chilometri. In tale

protocollo finalmente si è identificato un rilevante numero di colli di bottiglia da eliminare ed alcuni nuovi collegamenti da realizzare; tra questi, il potenziamento della rete stradale attuale e l'eliminazione dei colli di bottiglia presenti sul corridoio (in modo particolare in Albania), lo sviluppo del porto di Durazzo, il completamento dei collegamenti ferroviari tra Macedonia e Bulgaria, la realizzazione di un collegamento ferroviario tra Macedonia e Albania. Il nostro paese si è impegnato, sempre attraverso tale protocollo, a finanziare le attività del segretariato del corridoio - istituito sempre nel mese di settembre dello scorso anno nella città di Bari - e ad attivare gli studi previsti dall'apposito *memorandum*.

In merito al secondo punto citato in premessa (cioè quello relativo all'allargamento dell'Unione europea), è opportuno ricordare che il prossimo semestre di presidenza italiana vede il sistema mediterraneo al centro della strategia della nuova Europa, perché la nostra presidenza è l'ultima prima dei prossimi nove anni di un paese che si affaccia sul Mediterraneo. Pertanto è fondamentale porre la dovuta attenzione proprio alle tematiche legate al sistema meridionale della nuova Europa, dove compaiono realtà come Malta e Cipro. Quindi andrà riconosciuta finalmente l'adeguata rilevanza che il bacino del Mediterraneo svolge e svolgerà sempre più nei processi logistici ed economici con i paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Per questo motivo si è fissata a Napoli la prossima riunione informale dei ministri dei trasporti dell'Unione europea, proprio al fine di stabilire, con un apposito documento, degli impegni e delle linee guida per definire un *master plan* delle infrastrutture e dei trasporti della nuova Europa, che comprenda tutte le nostre esigenze in termini di reti transeuropee. Si tratta di un *master plan* che vuole il Mediterraneo e il Mezzogiorno teatri strategici chiave per il superamento dei vincoli del transito lungo le Alpi che, pur se ubicate al nord del Paese, penalizzano di più proprio le aree meridionali e periferiche. La presenza di 12 nuovi paesi (la maggior parte ubicati nell'area orientale dell'Europa) e il convincimento dell'Italia sul rilievo fondamentale dei due corridoi paneuropei 5 e 8 costituiscono un arricchimento sostanziale del ruolo che l'Italia potrà svolgere in questo nuovo contesto.

Alla luce anche di un interessante lavoro che, proprio in questi mesi, la Commissione europea sta attuando per rivisitare tutti gli *asset* e tutti i nodi portanti di un'Unione formata da 27 paesi, la riunione informale di Napoli del prossimo mese di luglio rappresenta un riferimento determinante per la certificazione di ciò che in precedenza si è definito *master plan* delle infrastrutture e dei trasporti dell'intera Unione europea. Si tratta di un *master plan* voluto dal nostro Paese e a cui abbiamo fornito un contributo essenziale, come ha confermato il commissario Van Miert, presidente del gruppo ad alto livello che - su incarico della Commissione - sta redigendo il nuovo documento dei progetti prioritari dell'Unione europea nella sua nuova configurazione geoeconomica.

Le grandi scelte strategiche, soprattutto su scala internazionale, hanno bisogno di intuizioni lungimiranti. Di solito si è di fronte a scelte in cui il

domani è già ieri. Proprio per questo sarebbe assurdo perdere questo particolare momento storico, imperdonabile non essere attori determinanti nella identificazione di quelle scelte che segnano il percorso di crescita economica di un paese.

Si ribadiscono, infine, gli impegni programmatici del Governo per il Meridione: basti ricordare che la legge obiettivo ha individuato tra i principali interventi infrastrutturali da attuare con urgenza nel Paese alcune tra le più importanti opere che verranno realizzate nei prossimi anni. Il ponte sullo Stretto di Messina, l'ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nonché i non pochi progetti ferroviari previsti da Ferrovie dello Stato per il Sud con i contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005. In particolare, tali contratti prevedono il potenziamento di tutte le direttrici ferroviarie nazionali, con uno specifico riguardo a quelle interessanti l'Italia Meridionale.

Le Ferrovie dello Stato, con riferimento al Corridoio 8, ha evidenziato i principali interventi di potenziamento delle seguenti direttrici:

Brindisi-Bari-Ancona-Bologna

- potenziamento tecnologico della linea Bologna-Bari
- adeguamento a sagoma di alcune gallerie nella tratta Pescara-Rimini
- completamento del raddoppio della tratta Pescara-Bari
- sistemazione del nodo di Bari
- razionalizzazione dei terminali merci e viaggiatori di Brindisi
- completamento del raddoppio della linea Bari-Lecce

Bari-Reggio Calabria

- completamento del raddoppio tra Bari e Taranto
- ammodernamento tecnologico della linea Taranto-Reggio Calabria
- raddoppio della tratta Reggio Calabria-Melito P.S. della linea jonica
- adeguamento a sagoma dell'itinerario merci Bari-Taranto-Sibari-Paola-Gioia Tauro

Gli interventi di potenziamento indicati, riferiscono le Ferrovie dello Stato, determineranno senz'altro effetti positivi per le regioni del Sud Italia e per lo sviluppo del traffico verso il Corridoio 8 in quanto si potrà ottenere un notevole incremento della capacità di trasporto merci e viaggiatori interessanti le suddette direttrici ed una riduzione degli attuali tempi di percorrenza.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

CREMA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la legge n. 449 del 1997 autorizza l'ANAS a rivedere il canone d'accesso sulle strade statali prevedendo un tetto massimo di aumento del 150 per cento;

che l'ANAS, senza tener conto degli eventuali effetti negativi, in particolare per gli operatori economici, che un aumento indiscriminato dei canoni avrebbe causato, dal 4 agosto 1998 ha provveduto ad incrementare tale canone nella misura massima, fino ad aumentarlo ulteriormente per l'anno 2002;

che tale ingiustificato ed elevato aumento ha suscitato la protesta da parte dei cittadini interessati, e soprattutto degli operatori economici che sono costretti a sostenere un sovrapprezzo dovuto alla disponibilità di parcheggi, necessari per la loro attività;

che molti esercizi, alberghieri e di ristorazione, rischiano la chiusura a causa dell'insostenibile impatto delle somme richieste, soprattutto per quelli ubicati in zone disagiate e di montagna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno invitare l'ANAS a svolgere un rigoroso controllo nell'applicazione delle norme e conseguentemente a sospendere la rata di pagamento delle bollette relative all'anno 2002, nonché a riconsiderare i criteri di determinazione dei canoni di accesso per l'anno 2002, in considerazione dei pesanti effetti che determinano sul sistema economico e produttivo delle imprese, soprattutto di quelle medie e piccole che costituiscono la struttura portante della nostra economia.

(4-04013)

(4 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicativo indicato in oggetto, l'ANAS S.p.A ha fatto conoscere che i canoni percepiti per la concessione o autorizzazione a privati di accessi su strade statali hanno natura di corrispettivi economici dovuti in relazione all'utilità ed al vantaggio derivante all'utente e non si configurano come forme di imposizione fiscale.

Il canone, infatti, è determinato sulla base del vantaggio economico che ricava il titolare della licenza di accesso all'uso del passaggio sulla strada, rispetto a soluzioni che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli. Esso sarà anche proporzionato all'estensione dell'accesso, poiché consentirà un maggior numero di transiti veicolari.

Il canone è determinato anche dalla soggezione derivante alla strada. Infatti, l'accesso che si affaccia lungo una strada statale ha come conseguenza la maggiore usura di quel tratto stradale, causata dalle fermate dei veicoli e dal loro transito in entrata ed in uscita dall'accesso stesso. Sotto quest'ultimo aspetto, la maggiore estensione del varco consentirà il passaggio di un numero maggiore di veicoli, anche di notevole dimensione, provocando una maggiore usura del manto stradale.

In relazione alla determinazione degli importi la società stradale rappresenta che l'art.55, comma 2, della legge 449/97 ha disposto che le entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni fossero adeguate, entro il 31 dicembre 1998, ai criteri previsti dal nuovo Codice della Strada (art. 27, comma 8).

Il citato articolo ha inoltre previsto che le entrate in questione venissero aggiornate ogni anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, poi inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione.

In sede di primo adeguamento dei canoni in questione l'aumento richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione poteva arrivare sino al 150% del corrispettivo dovuto. Ciò in quanto il legislatore ha riconosciuto l'inadeguatezza dei vecchi canoni rimasti invariati dal 1990, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale in materia di canoni per licenza di accesso in genere e pubblicità. Per altre tipologie, gli importi dei canoni risalgono ad epoca ancora più remota; ad esempio quelli relativi ad impianti elettrici sotterranei risultavano invariati dal 1948. Va anche considerato che i canoni applicati dall'ANAS S.p.A prima dell'entrata in vigore della citata legge 449/97 sono stati quelli aggiornati sugli indici ISTAT secondo un'analisi costi-benefici ormai inadeguata rispetto allo sviluppo urbanistico e sociale che ha condotto in taluni casi all'urbanizzazione di strade in precedenza extraurbane.

Per quanto attiene la legittimità della determinazione dei canoni stessi, l'ANAS precisa che il relativo provvedimento viene regolarmente approvato, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dal vigilante Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, la legittimità dell'operato della società trova autorevole conferma nelle decisioni del Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 5483/2000, ha affermato la più ampia discrezionalità all'ANAS: «ed invero a tenore del citato art. 55, comma 23, della legge 449/97, le entrate proprie dell'ANAS derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni, entro il 31.1.1998 ed aggiornate ogni anno. Il citato art. 18, comma 1, annovera, infatti, tra i mezzi finanziari che costituiscono entrate dell'ANAS, i proventi derivanti da canoni dovuti per concessioni ed autorizzazioni». In proposito va ricordato l'art. 27 del codice stradale, che – pienamente riferendo il criterio di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze ad una logica di mercato in cui il concedente operi per la massimizzazione della propria rendita di posizione – dispone che «nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada...e al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. La normativa di riferimento ha inteso demandare proprio ad un automatico equilibrio, che il libero mercato di per sé crea, l'individuazione del canone più redditizio per l'ANAS».

La Società Stradale rappresenta, infine, che con sentenza 3062/2001 il Consiglio di Stato ha ritenuto che «... deve essere riconosciuta all'ANAS la più ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni concessori».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il testo unico degli enti locali n. 267/2000 sancisce e indica i casi che danno luogo ad ineleggibilità o incompatibilità di aspiranti candidati (fra gli altri) alla carica di consigliere comunale;

è evidente che tale normativa, trattando materia di enorme rilevanza pubblica e soprattutto, essendo posta a tutela dell'interesse generale, non può essere piegata ed utilizzata in maniera strumentale al fine di impedire l'esercizio del sacrosanto diritto alla opposizione da parte delle forze politiche che non rivestono il ruolo di maggioranza;

ancor più grave sarebbe poi se l'uso anomalo e strumentale di tali norme dovesse, eventualmente, porsi l'obiettivo di condizionare l'esercizio della riconosciuta azione di controllo che il Consiglio Comunale è tenuto a fare all'atto del proprio insediamento;

considerato che:

la «Gazzetta del Mezzogiorno» ha dato notizia del fatto che «la Giunta Municipale» di Brindisi, in una delle sue ultime sedute, ha dato mandato a due diversi avvocati perché sia attentamente valutata la possibilità di procedere, eventualmente per il reato di diffamazione, nei confronti..., nonché nei confronti del candidato sindaco della Casa delle Libertà, Giampaolo Zeni, per alcune affermazioni fatte nel corso dei comizi elettorali «;

sempre il medesimo organo di informazione scrive che «secondo i bene informati, qualora dovesse essere formalizzata la querela per diffamazione nei confronti di Zeni potrebbe contestualmente aprirsi un nuovo capitolo che si chiama composizione del Consiglio Comunale..., infatti la formalizzazione dell'azione giudiziaria potrebbe configurare un caso di incompatibilità del Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti (Zeni) ad essere consigliere comunale, sussistendo il contenzioso tra costui e l'Ente Comune»;

tale ipotesi, se effettivamente realizzata, determinerebbe non tanto il conseguimento degli obiettivi posti a tutela della onorabilità e del buon nome dei soggetti eventualmente querelanti, quanto il risultato politico della eliminazione di una parte autorevole della opposizione, e poiché in tale ipotesi non ci si ritroverebbe di fronte ad un caso isolato perché già in altri luoghi, altre maggioranze hanno utilizzato tale sistema,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative anche di tipo legislativo, si intenda assumere eventualmente al riguardo per evitare un uso improprio delle norme vigenti.

(4-02457)

(19 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito alla notizia, riportata dalla stampa, di una presunta querela sporta da parte del Comune di Brindisi nei confronti del candidato Sindaco della Casa delle Libertà Sig. Gianpaolo Zeni e di un'eventuale, sopravvenuta incompatibilità di quest'ultimo con la carica di Consigliere Comunale attualmente ricoperta, a causa dell'insorgere di un contenzioso con l'ente Comune, si fa presente che il competente Ufficio Territoriale del Governo ne ha riferito la completa infondatezza, attesa l'assoluta mancanza di presupposti di fatto atti a legittimarla.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 maggio 2003)

DATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'ennesima tragedia sul lavoro si è abbattuta ieri mattina sulla regione Molise: un operaio di 42 anni, Antonio Di Nella, residente a Campomarino (Campobasso), è rimasto ucciso sotto un tubo di ferro dal peso di 30 quintali mentre lavorava alla costruzione del nuovo acquedotto;

appena due settimane fa Raffaele Santelia era stato schiacciato da una benna mentre lavorava in uno zuccherificio del Bassomolise, riportando in cronaca la tragica piaga degli infortuni sul lavoro;

alto infatti in Molise è il tributo dei lavoratori invalidi e solo ieri in regione si sono registrati nel giro di 12 ore quattro incidenti sul lavoro con conseguenze gravi a Casacalenda, Bojano, Termoli e Sesto Campano;

i dati della Banca dati INAIL relativi agli infortuni sul lavoro della Regione Molise sono drammatici: lo scorso anno 15 persone sono morte sul lavoro;

in merito agli infortuni, in Molise nel solo periodo gennaio – marzo 2001 si sono registrati 1.413 incidenti contro i 1.394 dello stesso periodo nell'anno precedente, con una crescita percentuale dell'1,4 per cento;

in tutto il paese la situazione degli infortuni sul lavoro continua ad essere drammatica: solo nell'anno 2000 sono stati denunciati 904.565 infortuni contro gli 804.255 dell'anno precedente;

la mancanza di sicurezza non risparmia neanche i più giovani: nel 1999 sono rimasti infortunati 20.000 lavoratori minorenni e dei 27.000 incidenti che hanno colpito gli apprendisti ben 537 hanno comportato l'invalidità permanente,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per verificare la protezione e la sicurezza nei posti di lavoro, l'igiene e l'effettiva attuazione della legge n. 626 e di altre norme in materia;

quali siano i dati aggiornati al 2001 relativi agli incidenti sul lavoro, distinti per regioni e per settori, se ci sono specificità per alcune regioni e per la regione Molise in particolare;

se si intenda incrementare verifiche ispettive anche nelle zone meno centrali del territorio, tradizionalmente più difficili da controllare per la presenza di molti cantieri piccoli, sparsi e poco visibili.

Si chiede inoltre di sapere se il Ministro non ritenga che questi dati che provengono dall'INAIL debbano portarci a nuovi più incisivi provvedimenti per un ulteriore rafforzamento del controllo superando eventuali contenziosi tra Ministero del lavoro e regioni.

(4-00185)

(18 luglio 2001)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, l'INAIL ha comunicato quanto segue.

La rilevazione semestrale dell'Istituto sul fenomeno infortunistico ha registrato un calo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2000, passando da 493.454 a 485.291 casi. Più nel dettaglio, le regioni nelle quali si evidenzia una incidenza minore di infortuni sono Emilia Romagna, Molise, Basilicata, Campania e Lazio.

Da una analisi dettagliata dei dati infortunistici riferiti alla regione del Molise l'INAIL ha rilevato che un numero elevato di infortuni sul lavoro si sono verificati nel settore edile. Inoltre in costante aumento è il numero degli infortuni «in itinere». La causa principale, riferita a questi ultimi infortuni, è da imputarsi sia ad una maggiore mobilità dei lavoratori sul territorio sia ad una scarsa manutenzione del sistema viario della Regione.

L'Istituto, al fine di contribuire ad alleggerire il costo del lavoro per favorire la concorrenzialità delle imprese, la ripresa degli investimenti e l'incremento dell'occupazione, è intento a svolgere un insieme d'azioni tese ad incentivare la strategia della prevenzione da parte delle aziende, nella consapevolezza che un'efficace attività di prevenzione potrà ridurre significativamente i costi economici e sociali delle carenze in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e, conseguentemente, anche i relativi costi assicurativi.

In tal senso, l'obiettivo di una riduzione della frequenza infortunistica pari al 10% nel triennio, così come inserito nel vigente piano sanitario nazionale, è stato assunto come riferimento anche dall'INAIL in un quadro di programmazione a medio termine.

In particolare, per quanto riguarda la regione del Molise è stato approntato un progetto di prevenzione e sicurezza con il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate che sarà attuato non appena si saranno ri-

costituiti gli organi della Regione. Il progetto ha recepito le linee guida dell'accordo Stato-Regione del dicembre 2000, finalizzato a promuovere una reale attività di pianificazione e monitoraggio degli interventi da parte del «Comitato di Coordinamento per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» costituito dal Presidente della Giunta regionale (*ex art. 27 del decreto legislativo n. 626/94*).

L'INAIL si sta intensamente adoperando nell'ambito del ruolo che il legislatore gli ha affidato in tema di «formazione- informazione». Nel 2000 sono state svolte nel territorio regionale del Molise oltre cento ore di docenza in materia di sicurezza, destinate ad un'ampia platea di lavoratori, in collegamento con Istituzioni locali, private e pubbliche.

Inoltre, sempre in Molise, sono stati attivati, nell'ultimo biennio, protocolli di intesa firmati nel 1999 con le Organizzazioni di categoria del settore agricolo e del commercio e della piccola e media impresa artigiana finalizzati alla definizione e realizzazione di piani annuali di intervento.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare la strategia della prevenzione sempre sul territorio regionale in questione si sta lavorando alla promozione, quale espressione del predetto Comitato regionale di coordinamento, di un Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali.

Nel contempo l'INAIL svolge, come previsto dal citato decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche, unitamente ad altri soggetti pubblici, attività di formazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si fa presente, poi, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che può essere esercitata anche dal Servizio ispettivo delle Direzioni provinciali del Lavoro riguarda esclusivamente quelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412 del 14 ottobre 1997 e rappresentate dai lavori nel settore delle costruzioni edili, lavori mediante cassoni in area compressa e lavori subacquei.

Tale attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettori del lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro solo previa informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale - P.M.I.P.- secondo le disposizioni dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Molise la Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso ha fatto presente che la programmazione dell'attività di vigilanza, posta in essere dal servizio ispettivo, è stata effettuata tenendo conto delle linee guida emanate da Ministero del lavoro negli ultimi anni, con varie disposizioni.

La programmazione delle visite ispettive è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: equa ripartizione delle ispezioni sull'intero territorio provinciale, segnalazioni da parte di enti o da parte di cittadini, ispezioni in relazione alle fasi lavorative notoriamente più rischiose.

Nei primi sei mesi dell'anno 2001 sono stati ispezionati nella provincia di Campobasso 138 nuovi cantieri edili e sono state effettuate 128 visite in cantieri già ispezionati nell'anno precedente. Le prescrizioni obbligatorie, impartite ai sensi del decreto legislativo n. 758/94, sono state 249. Su delega dell'Autorità giudiziaria si sono effettuati 55 interventi relativi alle inchieste infortuni per l'individuazione dei responsabili delle violazioni.

Sono state riscontrate 103 violazioni al decreto del Presidente della Repubblica 547/55, 130 violazioni al decreto del Presidente della Repubblica 164/56 e 14 violazioni al decreto legislativo 626/94 e al decreto legislativo 494/96 per le quali sono state impartite le relative prescrizioni.

Le visite ispettive sono state svolte sia dal punto di vista «tecnico» sia «amministrativo» e sono state finalizzate alla verifica delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla verifica sulla regolarità del rapporto di lavoro (retribuzione, previdenza, assistenza, eccetera).

Le Direzioni Provinciali del Lavoro, inoltre, hanno svolto attività di vigilanza integrata con gli Istituti previdenziali ed assicurativi, le ASL e la Guardia di Finanza ed attività di vigilanza congiunta e vigilanza speciale con gli istituti.

I controlli hanno riguardato i settori ritenuti più a rischio come il settore edile, agricoltura, settore turistico alberghiero e pubblici servizi.

Le problematiche più frequenti riscontrate durante le ispezioni dei cantieri edili, oltre alle violazioni tecniche sopra evidenziate, hanno fatto rilevare principalmente la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro soprattutto nei lavori svolti in economia e l'impiego di minori senza i necessari accertamenti preventivi sull'idoneità al lavoro.

Durante la vigilanza in agricoltura sono stati, altresì, trovati intenti al lavoro numerosi extracomunitari senza un costituito rapporto di lavoro e senza permesso di soggiorno. Per tutte le violazioni riscontrate sono stati adottati i provvedimenti di competenza.

Si fa presente, infine, che le attività di vigilanza svolte con gli Enti Previdenziali hanno prodotto soddisfacenti risultati in relazione agli obiettivi prefissati dal Ministero del lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(19 maggio 2003)

DE PAOLI – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che i lavori per la tangenziale sud di Brescia, iniziati nel 1990, non sono ancora giunti a compimento;

che da mesi si attende solo l'inizio del procedimento necessario all'appalto dei lavori di messa a norma della galleria artificiale che consentirebbe l'apertura di un tratto di 5,3 Km di collegamento tra la tangenziale sud di Brescia e la tangenziale di Lonato;

che le amministrazioni locali interessate al completamento di tali lavori temono che il recente provvedimento di commissariamento del Compartimento ANAS della Lombardia possa causare un ulteriore ritardo alla conclusione di un'opera iniziata ormai da tredici anni,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire al fine di sollecitare il procedimento per la gara di appalto sopra menzionata al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini che attendono da anni la conclusione dei lavori.

(4-03961)

(25 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Relativamente alla strada statale n. 11 «Padana Superiore» – costruzione della variante esterna all'abitato di Ponte S.Marco tra il chilometro 238+800 e 254+100, l'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che sono state avviate le procedure di appalto dei lavori relativi agli impianti elettrici e di ventilazione della galleria artificiale di collegamento tra la tangenziale sud di Brescia e la tangenziale di Lonato, unitamente a quelli relativi all'impianto di illuminazione dello svincolo di «Gavardina».

La società stradale è in attesa dell'emissione del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza delle aree da acquisire per la realizzazione del nuovo svincolo con la strada provinciale n. 28.

L'ANAS prevede l'apertura al traffico veicolare della predetta variante entro il corrente anno.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

DE PETRIS. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'INPS e lo SVIMEZ hanno reso noti nei giorni scorsi i dati concernenti l'evasione dei versamenti previdenziali nel settore agricolo, accertata dagli organi di controllo nel primo semestre 2001;

che la lettura di tali dati conferma che l'agricoltura risulta il settore con la più alta incidenza percentuale di evasione contributiva, con oltre il 52 per cento di imprese con irregolarità accertate di vario livello;

che in relazione agli esiti dei controlli gli istituti suddetti valutano in almeno 150 miliardi il mancato introito per le casse dell'INPS nell'anno 2001;

che il lavoro irregolare ha inoltre gravi conseguenze sulle condizioni di vita degli addetti al settore agricolo, in ordine alle quali si richiede un urgente intervento dell'autorità pubblica,

si chiede di sapere quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per prevenire e reprimere il fenomeno dell'evasione contri-

butiva in agricoltura, recuperare i relativi introiti per l'INPS ed assicurare il rispetto dei diritti previdenziali ed assicurativi dei lavoratori del settore.

(4-00370)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'INPS ha fatto presente quanto segue.

L'Istituto considera l'attività di vigilanza una competenza strategica nell'ottica del raggiungimento della tutela previdenziale dei lavoratori. In questo senso presta particolare attenzione al mondo dell'agricoltura per combattere i gravi fenomeni del lavoro nero e dei rapporti di lavoro fittizi.

Al riguardo si rappresenta che i risultati dell'attività di vigilanza dell'INPS relativa ai primi nove mesi dell'anno 2001, confrontati con i risultati relativi all'anno 2000, hanno evidenziato un tendenziale miglioramento dell'attività di vigilanza in questo particolare settore.

L'Istituto, infine, a conferma del *trend* positivo conseguente all'attività di vigilanza, ha fatto presente che le entrate complessive riferite all'area agricola hanno fatto registrare un incremento di entrate per contributi di circa 100 miliardi nel 2000 rispetto al 1999 e di oltre 100 miliardi nel 2001 rispetto al 2000.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(19 maggio 2003)

DONATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il lotto 28 dell'Autostrada A28 è costituito da un tratto di circa 9 chilometri sui 14 complessivi che, in prolungamento dell'Autostrada A28 ad oggi ultimata sino a Sacile (Pordenone), servono per completare il collegamento di quest'ultima con la A27 Mestre-Belluno all'altezza di Conegliano Veneto (Treviso);

i lotti n. 28 e 29 dell'autostrada A28 verrebbero realizzati sopra un sistema unico di risorgive con grande impatto per l'ambiente;

in data 5 maggio 2000 il Consiglio di Amministrazione delle Autovie Venete spa approvava il progetto riguardante il predetto lotto autostradale valutato positivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 21 luglio 2000 e dell'Ente Nazionale per le strade in data 24 luglio 2000;

in data 12 luglio 2000 il Ministero dei lavori pubblici – Direzione Generale del coordinamento territoriale con provvedimento del 12 luglio 2000 prot. 609 ha accertato l'intesa Stato – regione Veneto e autorizzato la realizzazione del lotto 28 dell'autostrada A28;

in data 31 luglio 2000 il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 135 del 1997 per consentire la realizzazione del Lotto 28 del prolungamento della predetta Autostrada, approvava il progetto e la costruzione dell'opera per un importo di lire 156.992.142.414. (Dalla prog. Km 35+861,64 alla prog. Km 44+585,63);

con il medesimo decreto venivano fissati i termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni e veniva, altresì, demandata alla concessionaria Autovie Venete spa ogni successiva incombenza;

in seguito all'emanazione di tali atti la Società Autovie Venete ha avviato le procedure per l'assegnazione dei lavori con il metodo della «trattativa privata», sembra ai sensi e per gli effetti della norma dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978 secondo cui alle Amministrazioni appaltanti era riconosciuta, nel caso di «appalto di lavori a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati», la facoltà di procedere all'affidamento «alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente.... A condizione che 1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto; 2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso; 3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori»;

tale «trattativa privata» o «procedura negoziata» che riguardava l'importo base per lavori pari a lire 101.657.879.657 ('52.501.913,296) ha visto come assegnatario il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la Cotea, la Siderbeton e il Consorzio C.C.C.;

in data 28 marzo 2001 i lavori sono quindi stati consegnati alla predetta Associazione temporanea d'impresa capitanata dalla COTEA srl che è subentrata, in seguito a fallimento, all'impresa Co.Ge.Co spa come da determinazione del tribunale fallimentare di Roma di data 2 maggio 1999;

l'importo contrattuale dei lavori è risultato di lire 91.147.238.751 ('47.073.620,285) di cui per l'esecuzione dei lavori lire 87.994.231.691 ('45.419.405,192) con una percentuale di ribasso del 13,49 per cento;

la data prevista per il fine lavori è stata stabilita al 27 marzo 2004.

Premesso inoltre che:

riguardo le procedure per l'assegnazione dell'appalto, l'invocazione da parte della Società Autovie Venete dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978, sia da ritenersi errata in quanto tale norma era da ritenersi abrogata dall'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 nonché dalla disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 406 del 1991;

il decreto legislativo 406 del 1991 ha riprodotto la norma comunitaria di cui all'articolo 7 della direttiva CEE 1989/440, entrata in vigore per decorrenza dei termini entro cui lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire nell'ordinamento nazionale la disposizione europea, il 19 luglio 1990;

l'intera procedura per l'assegnazione dell'appalto doveva essere soggetta quindi al nuovo regime giuridico che ha abrogato la legge n. 1

del 1978 e che impedisce l'espletamento della «trattativa privata» per gli appalti di lavori pubblici aventi un importo complessivo superiore a 300.000 ECU;

con tale procedura non è stata quindi indetta alcuna procedura concorrenziale né tanto meno espletata alcuna gara, ancorché informale o comunque selezione concorrenziale, tanto meno la pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ai sensi dell'articolo 11, n. 2 della direttiva 93/37/CEE;

l'appalto in oggetto è stato invece espletato tramite procedure al di fuori dai presupposti legittimi previsti, oltre che dalle vigenti normative italiane, dalle Direttive comunitarie sui lavori pubblici, 71/305/CEE, sostituita con Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che elenca i concessionari di lavori pubblici, come categoria di «amministrazione aggiudicatrice» a parte rispetto a quella degli organismi di diritto pubblico, al fine di assoggettare anche i primi alle procedure di gara in materia di appalti di lavori, senza la quale previsione tale disciplina non troverebbe applicazione;

è stato di conseguenza disatteso quanto previsto dall'articolo 11, n. 2 della Direttiva 93/37/CEE, che recita: «2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. (...)»;

tale direttiva rileva anche che, al fine di aggiudicare un appalto con procedura di attribuzione negoziata, vanno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 93/37, in modo tale che un'amministrazione aggiudicatrice potrebbe procedere a un'attribuzione negoziata senza bando di gara preliminare solo quando siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, di tale direttiva;

tra gli organismi di diritto pubblico, cioè quelli costituiti per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e controllati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri consimili organismi, va annoverata la stessa Autovie Venete spa, come disposto da TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 515/2000 (confermata dal Consiglio di Stato Sezione Sesta sentenza 13 novembre 2001) che considera Autovie Venete amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° lett. B) della direttiva 92/50/CEE, in quanto organismo di diritto pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la Società Autovie Venete abbia violato la normativa italiana e comunitaria in materia di appalti pubblici, con conseguente limitazione della libera circolazione dell'appalto in oggetto in ambito comunitario;

se il Ministro non ritenga di attivarsi con urgenza per la sospensione dell'appalto in corso.

(4-01160)

(21 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con l'atto ispettivo indicato in oggetto si chiedono chiarimenti in merito alle procedure di attribuzione all'Associazione temporanea di imprese COTEA S.r.L. dell'appalto dei lavori del lotto 28 dell'Autostrada A28 Portogruaro-Pordenone da parte della Società Concessionaria Autovie Venete S.p.A. per la costruzione ed esercizio dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano.

In particolare, si sostiene che la procedura di affidamento dell'appalto non avrebbe rispettato la normativa, perché non preceduta da pubblicazione di bando di gara, e che l'affidamento intervenuto sulla scorta della legge 3 gennaio 1978, n. 1, non sarebbe oggi applicabile, stante l'avvenuta sua abrogazione, ai sensi dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al riguardo, l'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere quanto segue:

1) Il 22 giugno 1988 la Autovie Venete esperì gara comunitaria per due distinti appalti riferiti rispettivamente al lotto 24 e al lotto 25 dei lavori di costruzione della autostrada Pordenone-Conegliano.

Il bando di gara è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e su quattro quotidiani nazionali («La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «Il Piccolo» e «Il Messaggero Veneto»).

Lo stesso bando al punto 9 prevedeva la possibilità di affidare a trattativa privata i lotti successivi ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2) A seguito dell'esperimento della suddetta gara comunitaria, l'appalto dei lavori del lotto 24 fu aggiudicato all'Associazione temporanea di imprese Co.Ge.Co. S.p.A. con cui fu stipulato il contratto in data 30 settembre 1988.

3) In relazione alla previsione del bando di gara quanto alla possibilità di affidamento di lotti successivi, la Co.Ge.Co. S.p.A., aggiudicataria dei lavori del lotto 24, richiese l'affidamento a trattativa privata dell'appalto dei lavori del lotto 28. In riscontro alle lettere sopra menzionate la Autovie Venete, con nota del 19 giugno 1991, comunicò il proprio consenso all'affidamento, peraltro condizionato alla finale approvazione di questo Ente, che sarebbe stata comunicata all'Impresa a cura della stessa Concessionaria.

4) A seguito della sopravvenuta disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 468/1994 recante «Misure per il rilancio dei lavori pubblici», l'Ente stradale ritenne di dover sottoporre il riesame della procedura di affidamento ad una apposita Commissione istituita dal soppresso Ministero dei lavori pubblici, la quale, con determinazione del 23 febbraio 1996, concluse i lavori sulla scorta della convenienza e della piena legittimità dell'affidamento dei lavori del lotto 28 mediante trattativa privata, in applicazione dell'articolo 12 della legge n. 1/1978.

5) Nemmeno dopo tale atto fu possibile dare corso all'affidamento a causa delle vicende nel frattempo intervenute in ordine a questioni di

natura ambientale, poi superate con il rilascio della positiva valutazione di impatto ambientale.

6) Con decreto legislativo 25 marzo 1997, n. 67 (disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), venne, tra l'altro, disposta l'individuazione di opere e lavori già appaltati o affidati in concessione di rilevanza nazionale la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non fosse iniziata o, se iniziata, risultasse comunque sospesa. Per tali opere, stabiliva l'articolo 13, venivano nominati uno o più Commissari Straordinari.

7) Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 1997 venne varato un primo elenco di opere commissariate, tra cui «i lavori di costruzione del prolungamento autostradale A28 da Pordenone a Conegliano, lotto 28 e lotto 29» e nominato un Commissario Straordinario.

8) La realizzazione del lotto 28 veniva così inserita *ex lege* tra le opere già appaltate e sospese di rilevante interesse nazionale.

9) In data 8 febbraio 1999 l'Impresa COTEA S.r.l. comunicava alla Concessionaria che con contratto in data 17 dicembre 1997 la Co.-Ge.Co. S.p.A. le aveva ceduto il proprio ramo d'azienda in cui erano ricompresi i diritti di Co.Ge.Co. S.p.A. conseguenti alla proposta di affidamento a trattativa privata per l'esecuzione delle opere in oggetto, accettata dalla Autovie Venete con la sopra richiamata nota del 19 giugno 1991.

10) Con nota del 27 dicembre 2001, prot. n. 1560, l'Ente confermava la sua approvazione dell'affidamento dei lavori a trattativa privata.

11) In data 5 giugno 2001 veniva stipulato il contratto d'appalto rep. n. 41/2001.

12) Sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di costruzione del prolungamento autostradale della A28 relativi al lotto 28 e gli stessi procedono con regolarità. La loro ultimazione è prevista per l'estate 2004.

Alla luce di quanto suesposto, l'ANAS procede, quindi, ad alcune considerazioni, che di seguito si riportano.

Anzitutto, l'ANAS afferma che è emersa la legittimità dell'operato della Concessionaria Autovie Venete per quanto attiene l'affidamento dei lavori del lotto 28 al Raggruppamento temporaneo guidato dalla COTEA.

Il bando della gara comunitaria indetta il 7 dicembre 1988 per i separati appalti dei lotti 24 e 25 prevedeva espressamente la possibilità di procedere all'affidamento dei lotti successivi.

In tal senso, precorrendo le normative che sarebbero successivamente intervenute, la Concessionaria pubblicò il bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* italiana e nella *Gazzetta europea* nonché, per estratto, su quattro quotidiani. Nel bando così pubblicato era espressamente prevista, al punto 9, la possibilità di affidare lotti successivi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1/78.

Vi è stata dunque spontanea e piena applicazione della direttiva comunitaria n. 71/305/CEE e della legge n. 584/77, così come è stato rispettato l'articolo 12 della legge n. 1/78.

Ciò si desume con chiarezza dall'esposizione dei fatti sopra riportata.

L'Ente altresì ribadisce che l'affidamento e il vincolo negoziale che ne discende si sono perfezionati il 19 dicembre 1991 allorché la Autovie Venete accettò la proposta avanzata in tal senso dalla Co.Ge.Co. con le note in data 28 febbraio 1989 e 14 maggio 1990. Lo scambio del reciproco consenso attraverso l'anzidetta corrispondenza intervenne quindi entro i tre anni dalla data di aggiudicazione del lotto 24 oggetto di gara (24 dicembre 1988).

Né può dubitarsi, a detta dell'ANAS, dell'idoneità del suddetto scambio di lettere a costituire il vincolo negoziale, dal momento che anche ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentito che i contratti a trattativa privata possano concludersi per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

Se ciò è consentito alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, *a fortiori* lo è per la Concessionaria Autovie Venete che sicuramente, attesa la propria natura privatistica, non è tenuta al rispetto delle formalità di rogito stabilite dalla normativa giuscontabile per le pubbliche amministrazioni in senso proprio.

Ne consegue che l'affidamento contrattuale si perfezionò nel giugno 1991.

Ciò conferma il rispetto dell'articolo 12 della legge n. 1/78 e chiarisce anche quale sia la disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie.

La circostanza che nella nota della Concessionaria del 19 giugno 1991 si facesse rinvio all'approvazione da parte della Concedente ANAS non inficia che l'affidamento contrattuale si fosse già perfezionato.

L'approvazione, infatti, costituisce fase di mera integrazione dell'efficacia che, secondo i principi civilistici in tema di condizione, ha effetto retroattivo.

Ciò vale per la Concessionaria Autovie Venete.

L'Ente stradale fa rilevare che essendosi l'affidamento contrattuale perfezionato nel giugno 1991, l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 1/78, intervenuta ai sensi dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, non ha inciso affatto nella vicenda.

A riprova di quanto detto, i lavori del lotto 28 venivano inseriti, ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione "cosiddetto" decreto sbloccacantieri» tra le opere e lavori già appaltati o affidati in concessione di rilevanza nazionale la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non fosse iniziata o se iniziata risultasse comunque sospesa.

Di qui il commissariamento di cui l'ANAS sopra riferisce.

Né hanno ragion d'essere i dubbi sollevati nell'interrogazione in merito alla compatibilità dell'articolo 12 citato con le direttive comunitarie. Anzi, a ben vedere, la norma legittimante la trattativa privata è da ravvi-

sarsi non tanto nel suddetto articolo 12 – di cui pure sono stati rispettati i requisiti – bensì nell'articolo 7 della direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE vigente al tempo dell'affidamento.

Tale articolo poneva meno vincoli alla «aggiudicazione» di lotti successivi rispetto allo stesso articolo 12. Infatti, la suddetta direttiva, attesa l'efficacia *self-executing* delle sue disposizioni, è – per così dire – entrata in vigore automaticamente nel nostro ordinamento alla scadenza del termine di un anno, indicato agli Stati membri per il suo recepimento, dalla notifica agli stessi Stati, intervenuta il 19 luglio 1989 e, pertanto, con piena efficacia normativa per il nostro ordinamento interno a partire dal 19 luglio 1990.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a Scalea, in provincia di Cosenza, due consiglieri comunali di opposizione, Pasquale Bergamo e Sergio Bloise, in data 29 agosto 2002 hanno protocollato una interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco relativamente ad un increscioso episodio di cui si è reso responsabile il sindaco stesso. Tale fatto è accaduto il 23 agosto 2002 ed è apparso sulla stampa nazionale («Corriere della Sera») e locale; il sindaco, dottor Mario Russo, che riveste anche la carica di Direttore del Distretto sanitario di Scalea-Praia a Mare, si è recato presso la medicheria dell'ospedale di Praia a Mare e, in preda a un forte stato di agitazione, ha danneggiato mobili e suppellettili. Il sindaco era accompagnato da uno sconosciuto che con calci e pugni ha procurato rilevanti lesioni personali ad un medico del nosocomio, dottor Giancarlo D'Agostino. L'episodio ha suscitato scalpore tra i numerosi pazienti che erano in attesa di farsi visitare. Il dottor D'Agostino ha portato a conoscenza di tale aggressione i vertici dell'Asl n. 1 e il dottor Ennio Lo Gatto – Direttore generale dell'azienda – ha disposto un'inchiesta sulla vicenda senza, a tutt'oggi, assumere alcun provvedimento nei confronti del dottor Mario Russo;

che nell'interrogazione, tra l'altro, si faceva presente che il dottor Russo, in qualità di sindaco di un comune ricadente nel distretto di cui è direttore, riveste anche una evidentissima incompatibilità oggetto, peraltro, di varie denunce all'autorità giudiziaria;

che analoga interrogazione è stata presentata il 27 agosto 2002 al Consiglio regionale della Calabria;

che il dottor D'Agostino, successivamente, ha sporto querela contro il sindaco di Scalea presso la Procura della Repubblica di Paola;

che i consiglieri comunali, nell'atto del 29 agosto 2002, chiedevano al sindaco spiegazioni sul suo comportamento violento e premeditato che ha creato notevole imbarazzo e disagio nell'opinione pubblica;

che a distanza di oltre due mesi dall'episodio il sindaco non ha ritenuto di rispondere all'interrogazione, per cui i consiglieri Bergamo e Bloise, in data 21 ottobre 2002, hanno esposto il fatto al prefetto di Cosenza; a tutt'oggi non si ha notizia di quali decisioni abbia adottato il prefetto di Cosenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro dell'interno dal momento che il sindaco di Scalea, violando l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Ordinamento degli enti locali –, l'articolo 15, comma 9, dello statuto del comune di Scalea e l'articolo 50, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale di Scalea, ha mostrato dispregio delle regole democratiche;

se il Ministro non ritenga utile chiedere spiegazioni al prefetto di Cosenza sull'inconsueto ritardo nel rispondere all'esposto dei consiglieri Bergamo e Bloise;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire nelle giuste sedi per rimuovere l'evidente incompatibilità del dottor Mario Russo che riveste la carica di sindaco di un comune ricadente nell'ambito del Distretto sanitario Praia-Scalea di cui è direttore;

quali siano le considerazioni del Ministro in ordine al deficit democratico esistente nelle istituzioni in generale e nel comune di Scalea in particolare, dove viene impedito all'opposizione di svolgere il diritto-dovere di controllo e, ignorando le leggi, vengono volutamente calpestate le prerogative dei consiglieri comunali.

(4-03332)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda evidenziata nell'atto parlamentare risulta – sulla base di quanto comunicato dal competente Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza – che la Procura della Repubblica del Tribunale di Paola ha avviato azione penale nei confronti del Sindaco di Scalea (Cosenza) per i reati previsti e puniti negli articoli 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 116 (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti), 582 (lesione personale), 635, commi 1 e 2, nn. 1) e 3) (danneggiamento), e 612, comma 1, del codice penale (minaccia).

Il citato Sindaco, inadempiente all'interrogazione presentata sulla vicenda da due consiglieri comunali dell'opposizione, sensibilizzato sulla questione dalla locale Prefettura, ha sostenuto come l'interrogazione in questione non rispondesse, nella formulazione, ai requisiti previsti dall'articolo 50 del Regolamento di quel Consiglio Comunale, precisando pertanto come la lettera dei consiglieri Bergamo e Bloise avesse «solo il *no-men* di interrogazione ma non... i caratteri che a tale istituto riconduce la normativa».

Si soggiunge, peraltro, che, coerentemente con il principio di autodeterminazione delle autonomie locali, l'eventuale mancata risposta del Sin-

daco entro i trenta giorni previsti non dà luogo, in nessun caso, ad alcuna potestà di intervento sostitutivo da parte del Prefetto.

Il Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 1 di Paola ha informato la Prefettura di aver trasmesso la documentazione relativa all'inchiesta promossa sui fatti in esame alla competente Procura della Repubblica ed al Nucleo di Valutazione Strategica Aziendale per le decisioni di competenza.

Infine, per il particolare profilo dell'incompatibilità ipotizzata tra la carica di Sindaco e quella di Direttore di Distretto Sanitario, si rappresenta quanto segue.

Sul tema dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale ha inciso, come è noto, con valenza chiarificatrice ed innovativa il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali recato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, con il disposto dell'articolo 60, comma 1, e dell'articolo 66, ha individuato i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con le cariche locali, in relazione a specifiche posizioni ricoperte presso le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. In particolare, la normativa richiamata individua, ai fini dell'incompatibilità con la carica di Sindaco le figure di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali.

Per quanto più specificamente attiene alla posizione dei direttori sanitari ed amministrativi dei distretti sanitari, si specifica che i citati distretti si presentano come articolazioni territoriali delle aziende sanitarie, dotate di autonomia tecnico-gestionale e contabilità separata ed hanno un bacino di utenza minore rispetto alla aziende medesime.

Le previsioni in commento per gli addetti al Servizio sanitario nazionale tipizzano le ipotesi che possono influenzare la formazione della volontà degli elettori, riferite pertanto ad un'area più vasta – l'azienda sanitaria locale – che comprende più distretti: da ciò può dedursi che nel caso oggetto dell'atto di sindacato ispettivo non sussiste l'ipotizzata causa ostativa all'espletamento del mandato sindacale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

FALOMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la diffusione e l'utilizzo del *free software* e *open source* nel nostro Paese è una scelta strategica, sia per garantire una indipendenza culturale ed economica rispetto a poche multinazionali monopoliste, sia per garantire una democrazia più trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti gli italiani;

incentivare l'adozione di *software* liberi è prima di tutto una scelta di democrazia e di uguaglianza oltre le barriere culturali innalzate da un

mercato spesso selvaggio che limita la partecipazione e l'accesso all'innovazione;

a dimostrazione dell'affidabilità, economicità ed efficacia dei *software* liberi c'è la nuova politica di gestione e di utilizzo di sistemi operativi e dei *software* liberi da parte delle principali pubbliche amministrazioni di Francia e Germania;

è doveroso informare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e funzionalità, come del resto prevede la Costituzione italiana;

nei giorni scorsi il Ministero per l'innovazione e le tecnologie ha confermato l'istituzione della «Commissione per il *software* a codice sorgente aperto nella pubblica amministrazione» sottolineando, così, gli aspetti di contenimento dei prezzi, trasparenza, accessibilità, riusabilità dei *software* liberi;

considerato che in una recente circolare del Ministero dell'interno (circolare n. 22/2002 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi demografici) avente ad oggetto l'istituzione dell'elenco degli Italiani residenti all'estero, al fine di predisporre o aggiornare gli elenchi da trasmettere all'AIRE, si invitano i sindaci ad utilizzare sistemi operativi Microsoft Windows 2000 professional o Windows XP professional,

si chiede di sapere se questa disposizione non si ponga, in qualche modo, in contraddizione con il lavoro a cui la commissione sopra citata è chiamata.

(4-03364)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Ministero dell'interno se l'adozione di un particolare *software* proprietario sia in contrasto con i principi di libera concorrenza e, in tal caso, quali iniziative tale Amministrazione intenda prendere al fine di rendere il sistema di gestione dell'AIRE non vincolato all'utilizzo esclusivo di un determinato sistema operativo.

Al riguardo, si premette che il Ministero ha emanato la circolare n. 22 del 14 ottobre 2002 richiamata dagli onorevoli interroganti, al fine di dare rapida attuazione alla legge n. 459 del 2001, relativa all'introduzione del voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero, e di assicurare la verifica e l'aggiornamento dei dati AIRE nel più breve tempo possibile, onde consentire la costituzione dell'Elenco unico previsto dall'articolo 5 della legge in questione.

In questo senso, allo scopo di permettere ai connazionali espatriati di esercitare, nelle sedi estere di propria residenza, il diritto di voto ai prossimi turni elettorali, il Ministero dell'interno ha provveduto, dal decorso mese di luglio 2002, a dotare tutti i comuni di una procedura, appositamente realizzata, per la gestione informatizzata dei predetti archivi, che

consente, anche mediante l'esportazione dei dati su *floppy disk*, l'invio delle variazioni direttamente all'AIRE centrale.

La stessa Amministrazione ha, del resto, già da tempo avviato, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di indirizzo e vigilanza in materia di anagrafe e stato civile, la realizzazione di un sistema telematico di servizi, con lo scopo di garantire la circolarità delle informazioni anagrafiche.

Il sistema si basa su un'infrastruttura di comunicazione Ministero-Comuni – INA/SAIA – ed utilizza *software* non proprietari realizzati in ambiente LINUX.

Tale infrastruttura permetterà di realizzare i nuovi servizi telematici utilizzando soluzioni «open source» e di convertire le soluzioni esistenti in *software* con le medesime caratteristiche.

Entrando nel merito delle questioni poste dall'onorevole interrogante si ricorda come la posizione dominante delle soluzioni basate sul sistema Windows ha determinato la presenza di tale ambiente nella quasi totalità dei comuni italiani, presenza che ha necessariamente portato ad una diffusa conoscenza, da parte dei tecnici dei comuni, dell'anzidetto sistema rispetto ad altre possibili soluzioni.

Per queste sole ragioni e nell'ottica sopra citata della predisposizione di future diverse soluzioni, volendo rispondere all'esigenza di permettere in tempi rapidi la gestione in rete dell'AIRE da parte delle Amministrazioni locali, si è dato corso ad un'iniziativa che tenesse conto dei sistemi informatizzati esistenti, ma che, tuttavia, come si è detto, è stata integrata in un'infrastruttura di comunicazione basata su un ambiente «open source».

In relazione alla seconda questione prospettata dall'onorevole interrogante, si ribadisce che il Ministero dell'interno si è già attivato per rendere il sistema di gestione dell'AIRE non vincolato all'utilizzo esclusivo di un determinato sistema operativo, garantendo già in una prima fase la disponibilità di una infrastruttura non proprietaria per la connessione tra comuni e Ministero dell'interno.

Si ricorda ancora che tali iniziative sono state avviate sin dal 2000, anche in assenza di un preciso quadro normativo in materia.

Si può quindi assicurare che l'Amministrazione dell'Interno intende impegnarsi nell'approfondimento delle problematiche tecniche e progettuali connesse all'eventuale rilascio di una versione «open source» del *software* gestionale anche in sede locale, dopo una preventiva fase di sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze ai comuni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(16 maggio 2003)

FLORINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che con delibera n. 534 del 28 ottobre 1994, la giunta comunale di Volla (Napoli) approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento della Scuola Elementare di Via Famiglietti, per l'importo complessivo di lire 1.500.000.000 (di cui lire 1.199.000.000 per l'opera e lire 301.000.000 per il pagamento dell'IVA);

che l'incarico di progettazione dei lavori veniva affidato all'architetto Maurizio Conte;

che con delibera n. 14 del 26 gennaio 1995, veniva indetta la gara per licitazione privata, da tenersi con il sistema previsto dall'articolo 1, lett. d), della legge 2 febbraio 1973, n.14, sull'importo a base d'asta di lire 1.198.000.000 più IVA;

che, a seguito della pubblicazione del bando di gara, con delibera della stessa giunta comunale, n. 244 dell'11 aprile 1995, veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare alla gara medesima;

che con delibera n. 348 del 19 giugno 1995, veniva approvato il verbale di gara del 31 maggio 1995, la quale veniva aggiudicata in via definitiva alla Società CO.RI.PAR. srl, per l'importo di lire 777.130.620 più IVA;

che il capitolato d'appalto della gara, all'articolo 5, prevedeva un termine di consegna dei lavori entro 10 mesi dalla presa in consegna del cantiere, con l'applicazione di una penale di lire 300.000 per ogni giorno di ritardo;

che, dopo un breve periodo di regolare svolgimento dei lavori, la ditta citata e il direttore dei lavori, architetto Conte, avanzavano dubbi sulla congruità delle somme stanziare per realizzare l'opera come da progetto;

che, nel mese di maggio 1998, lo stesso architetto presentava una perizia di variante in cui indicava in lire 1.007.000.000 l'importo necessario e sufficiente per il completamento dell'opera;

che, trascorso un breve periodo di prosecuzione, l'architetto Conte dichiarava nuovamente di non poter portare a conclusione i lavori neanche con la somma indicata nella perizia di variante, ma di necessitare di altri stanziamenti;

che allo stato attuale i lavori sono fermi; la scuola continua a presentare una serie di carenze essenziali che provocano comprensibili disagi ai bambini dei quali non è affatto garantita l'incolumità, considerato che l'uscita di sicurezza finisce in uno spazio-cantiere aperto e tenuto in consegna dall'impresa;

che non sono assicurate le migliori condizioni igieniche per la consumazione dei pasti; non essendo stati ancora completati i lavori delle cucine e dei locali adibiti a refettorio, i bambini sono costretti a pranzare nelle aule, utilizzando i propri banchi;

che i servizi igienici, ad oggi insufficienti, potrebbero essere più adeguati solo se si ultimassero quelli al momento inagibili;

che mancano, inoltre, una palestra capiente e dotata di attrezzature moderne, adeguati laboratori di ricerca e uno spazio per il parcheggio delle auto dei genitori che accompagnano i bambini a scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative volte a verificare quali siano i motivi dei ritardi nel completamento dell'opera;

se non si ritenga opportuno accertare le responsabilità della ditta e dell'architetto Conte, direttore responsabile dei lavori, considerate le chiare inadempienze addebitabili agli stessi nella conduzione dell'opera;

se non si ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a sollecitare il completamento della scuola di Via Famiglietti, al fine di tutelare l'incolumità dei bambini e del personale che vi lavora.

(4-01223)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I problemi segnalati nel documento parlamentare relativi ai disagi sopportati dagli studenti della Scuola Elementare di Via Famiglietti di Volla (Napoli) possono considerarsi in parte superati ed in parte sembrano avviarsi verso una soluzione definitiva.

Il I lotto destinato alle classi elementari risulta, infatti, in funzione; lo stesso Sindaco ha dichiarato che il plesso è autonomo e non contiguo all'area destinata a cantiere.

La struttura è in regola con le norme di sicurezza, come si può rilevare dall'apposita autorizzazione rilasciata dai Vigili del fuoco, ed è garantita l'incolumità dei bambini. Sono stati realizzati tutti gli spazi previsti dalla normativa vigente in materia e sono tutti funzionanti ad eccezione del refettorio e della palestra, non ancora ultimati.

Le necessarie condizioni igieniche sono assicurate da specifiche direttive della Giunta Comunale e si uniformano al protocollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) che, in base al decreto legislativo n. 155 del 1997, prevede il controllo e garantisce la salubrità dei pasti e dei luoghi.

Inoltre, ogni aula è provvista di servizi igienici autonomi, in numero sufficiente e regolamentare.

Per quanto riguarda l'efficacia del contratto d'appalto che il Comune di Volta ha stipulato con l'impresa CO.RI.PAR per i lavori della scuola elementare di Via Famiglietti, si ricorda che la stessa è stata sospesa per questioni relative al contenuto del contratto e alle obbligazioni delle parti.

Infatti, due anni dopo la stipula del contratto, la CO.RI.PAR. dichiarava di voler sospendere l'esecuzione dei lavori contestando carenze progettuali nonché la mancata previsione, nel relativo quadro economico, di categorie di lavoro indispensabili.

A seguito della richiesta di collaudo statico dalla Direzione lavori, il 20 febbraio 1998 l'Ente locale sospendeva i lavori in attesa della redazione della necessaria perizia di variante in corso d'opera.

Dopo numerose e reciproche contestazioni da parte dei soggetti coinvolti, il 30 ottobre successivo, la Giunta Comunale di Volla procedeva all'approvazione della citata perizia e, il 18 gennaio 1999, la CO.RI.PAR, dopo aver sottoscritto l'atto di sottomissione, ritirava i relativi atti progettuali.

I lavori venivano quindi ripresi solo nella parte di edificio destinata a palestra poiché l'appaltatore contestava la non eseguibilità dei lavori per questioni tecniche connesse alla mancata consegna da parte della Direzione lavori degli ulteriori grafici relativi alla perizia.

Successivamente, acquisita la disponibilità delle somme occorrenti, l'Ente affidava alla CO.RI.PAR. anche i lavori per il recupero dei danni conseguenti ad atti vandalici perpetrati nel periodo di chiusura del cantiere.

I lavori del II lotto venivano poi nuovamente sospesi a causa dei contrasti intervenuti tra l'appaltatore e la Direzione lavori per questioni di contabilità.

Il 22 maggio 2001 la CO.RI.PAR. citava in giudizio l'Ente locale avanzando domanda di risarcimento del danno economico subito a causa della perdurante sospensione dei lavori; l'Ente locale convenuto resisteva in giudizio formulando autonoma domanda di risarcimento per gli atti vandalici subiti dalla struttura durante la sospensione dei lavori e richiedendo altresì il pagamento della penale pattuita.

Successivamente, in data 27 dicembre 2001, il Comune procedeva alla rescissione del contratto con conseguente sospensione dei lavori del II lotto.

Il Comune ha comunque previsto il completamento dell'edificio scolastico, dando già mandato ad un proprio tecnico per la redazione di un progetto di massima che consenta di dare un assetto definitivo all'istituzione scolastica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto i vari Prefetti di Napoli ad ignorare i fatti che coinvolgono il Sindaco di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli); risulta infatti all'interrogante che il predetto sia stato nel passato arrestato per concussione, pena patteggiata, di nuovo arrestato per lo scandalo Italgest (esattoria comunale), mentre il relativo procedimento giudiziario pende presso la Procura della Repubblica di Napoli. Un altro rinvio a giudizio pende presso il Tribunale di Nola;

quali siano i motivi che hanno indotto alla permanenza in carica del Sindaco di San Giuseppe Vesuviano e non alla sua decadenza per i fatti sopra esposti.

(4-03425)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla lamentata permanenza in carica del Sindaco di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), nonostante le vicende processuali che lo hanno visto coinvolto, si precisa quanto segue.

In base all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475, la sentenza emessa a seguito del patteggiamento è equiparata alla condanna per gli effetti disciplinati dall'articolo 1 della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche, a decorrere dalle sentenze pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione che prevede detta equiparazione è stata riprodotta al comma 2 dell'articolo 58, mentre la norma relativa alla sua decorrenza è mantenuta in vigore dal successivo articolo 274, lettera *r*).

Sul carattere innovativo della legge n. 475 del 1999, prima la Corte di Cassazione con sentenza n. 13356 del 7 ottobre 2000, poi l'Avvocatura Generale dello Stato con parere del 19 marzo 2002, hanno ritenuto che, a fronte del tenore letterale della disposizione della legge n. 475 del 1999, non sia possibile dare interpretazione diversa da quella laterale e che pertanto, agli effetti della incandidabilità, ineleggibilità, decadenza o nullità dell'elezione, l'equiparazione della sentenza patteggiata a quella di condanna, a seguito di dibattimento, ha effetto solamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 475 del 1999. In ordine agli effetti della norma sulle situazioni pregresse, l'Avvocatura ha precisato che la nuova disposizione non può avere effetti sulle fattispecie definite.

Per quanto concerne gli altri procedimenti penali pendenti a carico dell'amministratore in questione, segnalati dal competente Ufficio Territoriale del Governo, si rileva che l'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede la decadenza di diritto dalla carica elettiva condizione che, allo stato, non risulta essersi concretizzata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 maggio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la città di Napoli è fortemente condizionata dalla camorra la cui pervasività riesce a condizionare la vita socio-economica di tutta la Regione;

che nell'anno 2002 elevato è stato il numero dei Consigli comunali sciolti per grave e diffuso condizionamento camorristico;

che lo stesso Comune di Napoli non è immune da diffusa illegalità che ne mina la credibilità e la stessa gestione trasparente del suo operato;

che recenti episodi hanno coinvolto funzionari che senza i prescritti requisiti occupavano posti di elevata responsabilità (scandalo degli stipendi d'oro e/o gonfiati), l'arresto di alcuni dipendenti dell'anagrafe responsabili di aver rilasciato certificati anagrafici falsi, consentendo l'assegnazione di alloggi a cittadini senza i prescritti requisiti;

che la stessa mancata bonifica dell'area occidentale (Bagnoli), con 350 miliardi di vecchie lire erogati dallo Stato sono andati ad impinguire le casse della camorra, è riconducibile alle responsabilità dell'allora Amministrazione comunale di Napoli ideatrice del carrozzone Bagnoli Spa;

che lo sperpero di denaro pubblico generatosi con i poteri di commissario straordinario per l'emergenza del dissesto idrologico si configurano con affidamenti senza gara e controllo di rilevanti e dispendiosi interventi, molti di essi non corrispondenti alle finalità delle leggi e alla loro priorità;

che l'abusivismo edilizio prolifera incidendo sul territorio e sulla temuta legalità;

che l'Amministrazione comunale di Napoli non è riuscita, sembra evidente per omissioni, a non ripristinare lo stato dei luoghi in via Fontanelle dove su di un suolo pubblico è stata costruita una villa *bunker*;

che uno dei servizi marcatempo predisposto dalla precedente Amministrazione per il controllo dell'entrata ed uscita dei dipendenti, costato miliardi resta inutilizzato;

che parcheggi costruiti con consistenti finanziamenti erogati dal Comune di Napoli, (circa 14 miliardi) in piazza S. Francesco già operante, e quello di piazza Nazionale sono stati acquisiti da un privato senza alcuna concessione al Comune stesso;

che, *dulcis in fundo*, per paura e/o complicità morale beni confiscati alla camorra non vengono destinati a finalità sociali, ma rioccupati da familiari dei prevenuti,

si chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre l'accesso antimafia, *ex* articolo 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n.629/82, presso il Comune di Napoli e la conseguente nomina dell'apposita Commissione per lo svolgimento di mirati accertamenti.

(4-03440)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle paventate situazioni di illegalità nel Comune di Napoli, evidenziate dall'onorevole interrogante, il sindaco di quel Comune ha fornito i seguenti chiarimenti.

Circa la problematica legata all'irregolare gestione del Servizio Contabile del Comune di Napoli (cosiddetto «scandalo degli stipendi d'oro») sono tuttora in corso le indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Riguardo alla mancata bonifica dell'area occidentale – Bagnoli – e l'erogazione di trecentocinquanta miliardi di vecchie lire da parte dello

Stato, le eventuali responsabilità – ove suffragate da elementi di prova – saranno a carico di un soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale di Napoli. A tale scopo, lo stesso Comune ha richiesto, rendendone partecipe anche il Comitato di Coordinamento ed Alta Sorveglianza *ex lege* 582/96, un'attenta e verificata contabilizzazione delle somme erogate dall'IRI alla «Bagnoli» S.p.A. fino al 31.12.2001.

Per quanto attiene all'emergenza causata dal dissesto idrologico, il Comune di Napoli ha più volte riferito sugli interventi effettuati dal Sindaco Commissario Delegato per l'Emergenza Sottosuolo, anche in relazione a precedenti interrogazioni, facendo presente che il Comitato Tecnico, istituito con ordinanza del Ministro dell'interno n. 2509/97, ha svolto un complesso programma di attività, che si è articolato su due livelli fra di loro strettamente collegati:

un primo livello connesso all'emergenza ed a singoli interventi e cioè la fase del risanamento urgente;

un secondo livello di indagine sistematica, di individuazione dei problemi, di pianificazione di interventi di risanamento generalizzato e di manutenzione e cioè la fase della prevenzione del rischio.

Il Commissario ed il Comitato hanno lavorato con continuità dal febbraio 1997, esaurendo il programma originario delle emergenze e proseguendo ad intervenire sui casi che si sono presentati successivamente, da ultimo quelli dell'alluvione del settembre 2001.

Il Commissario ha inoltre sviluppato l'indagine generale e sistematica sul sottosuolo prevista dall'ordinanza 2509/97, prendendo in esame tutti i settori coinvolti e sviluppando accertamenti e studi approfonditi che hanno consentito l'individuazione degli interventi necessari e la loro programmazione, il cui impegno economico è stato valutato nell'ordine di cinquemilaseicento miliardi, da realizzare in un arco pluriennale, identificando le soluzioni dalle quali partire per le progettazioni, che potranno eventualmente essere affidate all'esterno.

Le conclusioni emerse dall'indagine generale e sistematica sono ampiamente condivise da gran parte dell'ambiente scientifico e sono in accordo con i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Ambiente del Senato nel 1997.

Il Sindaco ha inoltre precisato che, ai fini dell'attuazione degli interventi necessari per l'emergenza sottosuolo, è autorizzato ad affidare i lavori «...a trattativa privata invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza» (art. 5 dell'ordinanza ministeriale 2509/97).

Per quanto riguarda il problema dell'abusivismo edilizio, il Comune di Napoli ha provveduto ad adottare un atto finalizzato ad accelerare le procedure di demolizione dei manufatti abusivi e a definire le priorità nell'esecuzione delle demolizioni. In particolare, circa l'abuso edilizio in Via Fontanelle, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, il Sindaco rammenta che quel Comune si era tempestivamente attivato già al tempo della

prima segnalazione contenuta in una precedente interrogazione dell'onorevole interrogante, diffidando i responsabili degli abusi a ripristinare lo stato dei luoghi.

Tuttavia, il piano per l'esecuzione degli interventi di demolizione, nello stabilirne i criteri di priorità si indirizzava *in primis* alle opere eseguite in epoca successiva al 31/12/93, data finale di riferimento per l'eventuale condonabilità degli interventi abusivi, ai sensi dell'art. 39 della legge 724/94. In considerazione di ciò, il manufatto abusivo sito in Via Fontanelle non rientrava automaticamente nelle opere prioritarie, in quanto realizzato antecedentemente al 31.12.93.

Successivamente, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in danno dei responsabili degli abusi sono stati ordinati dal dirigente del Servizio con disposizione n. 841 del 07.05.2002 ricorrendo le condizioni idonee a derogare l'ordine degli interventi fissato con il programma per l'abbattimento delle opere edilizie abusive, di cui alla deliberazione di Giunta n. 2100/00.

In merito al punto dell'interrogazione che riguarda il servizio «Marcatempo», il Sindaco ha precisato che il Comune di Napoli provvedeva, nel 1997, a realizzare in buona parte delle sedi lavorative un sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale. In assenza di una rete informativa interna, l'operatività di tale sistema era affidata all'utilizzo di linee telefoniche dedicate, che trasmettevano i dati «letti» dalle tessere magnetiche dei dipendenti al sistema di elaborazione paghe dell'Ente.

Com'è risaputo, tale sistema non è attualmente operativo; tuttavia, l'esperienza fatta per i primi tre anni di funzionamento ha permesso all'Amministrazione di riflettere sulle problematiche che ne hanno decretato l'insuccesso. Fra queste, da un lato la difficoltà di gestire presso un unico centro le informazioni provenienti da un numero enorme di sedi decentrate (circa quattrocentocinquanta, dislocate su tutto il territorio cittadino), dall'altro i problemi tecnici cui andavano incontro, con una certa frequenza, le linee telefoniche collegate con i sistemi di lettura magnetica.

Allo stato, si ritiene che un nuovo sistema automatizzato di rilevazione delle presenze non possa prescindere dal completamento della rete informativa interna, già arrivata ad un apprezzabile grado di realizzazione.

I parcheggi di Piazza S.Francesco, di Piazza Nazionale, nonché di Via Morelli, sono gli unici tre parcheggi sopravvissuti alla rimodulazione, avvenuta con atto transattivo nel 1997, della concessione avente ad oggetto la ricostruzione e gestione delle strutture urbane da adibirsi a ricovero di autoveicoli privati, originariamente riguardante la realizzazione di dieci parcheggi, affidata dal Comune di Napoli al soggetto realizzatore «Partenopack» S.p.A. (oggi «Napoletana Parcheggi» S.p.A.).

A seguito dell'atto transattivo di cui sopra (approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n.245 del 31/07/95), il costo complessivo della realizzazione dei citati tre parcheggi è pari a circa 68,5 miliardi di lire oltre I.V.A. (circa 35,3 milioni di euro), di cui sono a carico del Comune di Napoli circa 22 miliardi di lire oltre I.V.A. (euro 11,5 mi-

lioni oltre I.V.A.), ivi compresi gli importi necessari per i lavori di spostamento dei sottoservizi. L'investimento della società concessionaria viene pertanto finanziato, innanzitutto, con capitale di rischio della concessionaria e, in subordine, con i ricavi della cessione (limitata alla durata della concessione) del diritto di superficie destinata a parcheggio a privati, fino alla concorrenza massima del 70% dei posti auto o box realizzati; a ciò si aggiunge il contributo rimesso dal Comune di Napoli in misura del 20% dei costi di realizzazione di ciascun posto auto.

Con l'atto transattivo succitato, pertanto, nel ridurre le opere da realizzarsi (tre anziché dieci) nonché la durata della concessione (novant'anni anziché novantanove), si è prevista, per la concessionaria, la facoltà di realizzare box in luogo dei posti auto a vendersi, nonché quella di cedere a terzi privati il diritto di superficie, per la durata della concessione, sino alla concorrenza del 70% dei posti auto o box da realizzarsi complessivamente nei tre parcheggi (in totale 1489).

I lavori di realizzazione sono completati per il parcheggio di Piazza S. Francesco, mentre saranno completati entro il 2004 quelli per il parcheggio di Piazza Nazionale. I lavori relativi al parcheggio di Via Morelli che, per le particolari caratteristiche statistiche e geologiche del sito, sono stati preceduti da specifiche indagini e verifiche svolte ad opera della concessionaria, si prevede possano verosimilmente iniziare entro l'anno in corso.

Per quanto concerne, infine, la destinazione dei beni confiscati, il Comune di Napoli ha approvato con delibera di Giunta Comunale n.1765 del 17/05/02 le «Linee di indirizzo per la gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali». I criteri ispiratori di tale documento sono stati, da un lato, la «promozione di una strategia di destinazione d'uso fondata sul forte valore simbolico dell'uso collettivo e pubblico del bene, sia attraverso la gestione diretta dell'ente locale, sia attraverso l'affidamento ad enti o soggetti del "Terzo Settore" con una forte funzione di responsabilità pubblica sia nella *mission* istituzionale che nella finalità specifica di utilizzazione del bene»; dall'altro lato la valorizzazione dell'«alto valore simbolico che il legislatore ha voluto assegnare all'utilizzazione sociale e collettiva del bene confiscato, promuovendo funzioni dedicate a forte caratterizzazione sociale ed istituzionale ed integrate tra le risorse già esistenti sul territorio».

Il Commissario Straordinario istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, al quale il Comune di Napoli ha trasmesso, lo scorso dicembre, le citate «Linee guida», ne ha apprezzato il valore, auspicando l'adozione di simili documenti anche da altri Comuni.

È evidente che il Comune verrà immesso nel possesso dei beni liberi, ossia non occupati da soggetti aventi diritto. Non è, pertanto, corretta l'affermazione secondo la quale «i beni non vengono destinati a finalità sociali, ma rioccupati dai familiari dei prevenuti»; è vero invece che, in alcuni casi, la procedura di confisca viene sospesa in attesa della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria in merito alla sussistenza di diritti di terzi, ovvero che non viene esercitato il diritto di acquisizione per gli immobili

che non soddisfano requisiti minimi di utilizzabilità per i fini sociali cui l'Ente si ispira.

Sulla base delle suesposte informazioni, il competente Ufficio Territoriale del Governo non ha segnalato, al momento, situazioni pregiudizievoli per la salvaguardia degli interessi pubblici. Pertanto, allo stato, non è dato verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'adozione dell'invocato provvedimento di accesso ai sensi degli artt. 1 ed 1-bis del decreto legislativo n.629/82.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

GIARETTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge finanziaria n.499 del 1997, all'articolo 55, comma 23, prevede per l'ANAS la possibilità di aumentare, fino al 150 per cento e con un semplice atto interno, il canone dovuto dai cittadini per l'accesso alle proprietà situate lungo le strade statali;

in data 4 agosto l'ANAS ha provveduto ad incrementare nella misura massima il canone dovuto;

con successivo provvedimento del 16 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28.10.2002, l'ANAS ha provveduto a determinare, sulla base di complessi parametri di calcolo, i canoni dovuti dai concessionari dei diritti d'accesso per l'anno 2002;

tali provvedimenti hanno determinato un aumento spropositato dei canoni d'accesso (in alcuni casi pari anche al 200 per cento) suscitando proteste da parte dei cittadini interessati (privati e società) i quali, per poter accedere alle loro proprietà, si vedono costretti a pagare somme di danaro rilevanti, ingiustificate e notevolmente superiori a quelle versate negli anni precedenti;

tale situazione, oltre a creare un grave danno economico agli utenti interessati, introduce un forte elemento di discriminazione tra chi è costretto, per accedere alle sue proprietà, ad attraversare una strada statale e chi invece, più fortunato, accede attraverso una strada di proprietà regionale, provinciale o comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno invitare l'ANAS a rivedere i criteri di determinazione dei canoni di accesso per il 2002, in modo da assicurare il necessario regime di equità e trasparenza degli stessi e, in ogni caso, al fine di ridurre l'entità delle somme richieste;

se, infine, non si ritenga opportuno riconsiderare l'intera materia anche attraverso idonee iniziative normative al fine di renderla più equa e meno penalizzante per gli utenti.

(4-04086)

(11 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicativo indicato in oggetto, l'ANAS S.p.A ha fatto conoscere che i canoni percepiti per la concessione o autorizzazione a privati di accessi su strade statali hanno natura di corrispettivi economici dovuti in relazione all'utilità ed al vantaggio derivante all'utente e non si configurano come forme di imposizione fiscale.

Il canone, infatti, è determinato sulla base del vantaggio economico che ricava il titolare della licenza di accesso all'uso del passaggio sulla strada, rispetto a soluzioni che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli. Esso sarà anche proporzionato all'estensione dell'accesso, poiché consentirà un maggior numero di transiti veicolari.

Il canone è determinato anche dalla soggezione derivante alla strada. Infatti, l'accesso che si affaccia lungo una strada statale ha come conseguenza la maggiore usura di quel tratto stradale, causata dalle fermate dei veicoli e dal loro transito in entrata ed in uscita dall'accesso stesso. Sotto quest'ultimo aspetto, la maggiore estensione del varco consentirà il passaggio di un numero maggiore di veicoli, anche di notevole dimensione, provocando una maggiore usura del manto stradale.

In relazione alla determinazione degli importi la società stradale rappresenta che l'art.55, comma 2, della legge 449/97, ha disposto che le entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, fossero adeguate, entro il 31 dicembre 1998, ai criteri previsti dal nuovo Codice della Strada (art. 27, comma 8).

Il citato articolo ha inoltre previsto che le entrate in questione venissero aggiornate ogni anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, poi inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione.

In sede di primo adeguamento dei canoni in questione l'aumento richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione poteva arrivare sino al 150% del corrispettivo dovuto. Ciò in quanto il legislatore ha riconosciuto l'inadeguatezza dei vecchi canoni rimasti invariati dal 1990, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale in materia di canoni per licenza di accesso in genere e pubblicità. Per altre tipologie, gli importi dei canoni risalgono ad epoca ancora più remota; ad esempio quelli relativi ad impianti elettrici sotterranei risultavano invariati dal 1948. Va anche considerato che i canoni applicati dall'ANAS S.p.A prima dell'entrata in vigore della citata legge 449/97 sono stati quelli aggiornati sugli indici ISTAT secondo un'analisi costi-benefici ormai inadeguata rispetto allo sviluppo urbanistico e sociale che ha condotto in taluni casi all'urbanizzazione di strade in precedenza extraurbane.

Per quanto attiene la legittimità della determinazione dei canoni stessi, l'ANAS precisa che il relativo provvedimento viene regolarmente approvato, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dal vigilante Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, la legittimità dell'operato della società trova autorevole conferma nelle decisioni del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 5483/2000, ha affermato la più ampia discrezionalità all'ANAS: «ed invero a

tenore del citato art. 55, comma 23 della legge 449/97, le entrate proprie dell'ANAS derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni, entro il 31.1.1998 ed aggiornate ogni anno. Il citato art. 18, comma 1, annovera, infatti, tra i mezzi finanziari che costituiscono entrate dell'ANAS, i proventi derivanti da canoni dovuti per concessioni ed autorizzazioni». In proposito va ricordato l'art. 27 del codice stradale, che – pienamente riferendo il criterio di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze ad una logica di mercato in cui il concedente operi per la massimizzazione della propria rendita di posizione – dispone che nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada... e al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. La normativa di riferimento ha inteso demandare proprio ad un automatico equilibrio, che il libero mercato di per sé crea, l'individuazione del canone più redditizio per l'ANAS».

La Società Stradale rappresenta, infine che con sentenza 3062/2001 il Consiglio di Stato ha ritenuto che «... deve essere riconosciuta all'ANAS la più ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni concessori».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri della difesa e delle attività produttive.* – Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo cui il contingente italiano in Somalia, nel 1993, abbia sperimentato munizioni all'uranio impoverito, se nei nostri poligoni tali proiettili siano stati sperimentati al fine di testare la vulnerabilità delle corazzature dei mezzi blindati e se scorte di tali munizioni si trovino (o siano stati a suo tempo comunque stoccati) in alcuni depositi nell'Italia centrale, meridionale e insulare;

se tali proiettili, almeno in parte, costituiscano un lotto di fabbricazione tedesca (i primi proiettili all'uranio furono sperimentati in Germania negli anni '80) e di provenienza israeliana acquistato dal nostro Ministero della difesa nel 1985 (lotto IMI1.1.1985);

se la sospensione dei test nei poligoni sia stata chiusa nell'ottobre/novembre 2000 in relazione all'emergere dei danni collaterali che possono essere provocati da queste armi;

se risponda al vero che personale di un deposito ha richiesto nel 2001 che venissero effettuati dei controlli sanitari e delle analisi per i rischi possibili derivanti dalle polveri dell'uranio impoverito createsi nella

sistemazione per ripulitura di queste armi in un lotto tornato in Italia della Somalia;

se il deposito operi in collegamento con le forze NATO;

se l'indicazione posta sui proiettili da 105/51 con la sigla AP stia a significare Drill Munitions (cioè munizioni da sperimentazione). La sigla delle armi è APFS/DS-T-DM 33;

cosa risulti in relazione alla introduzione in Italia di questo lotto dalle transazioni bancarie (tenuto conto che la sigla IMI rimanda appunto a munizioni israeliane) e quanto risulti dagli atti della Commissione interministeriale per la concessione di licenze di trasferimento di armi, a suo tempo presieduta dal Ministro plenipotenziario Alberto Indelicato;

se alcune di queste armi siano state portate nell'area del poligono di Nettuno e altre nel poligono di Monte Romano e se da parte di personale dipendente del poligono siano state avanzate richieste di verifiche sulle armi usate.

(4-01737)

(14 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne il presunto impiego di munizionamento contenente uranio depleto in Somalia, non si può che ribadire quanto più volte la Difesa ha avuto modo di riferire in Parlamento: le Forze armate italiane non impiegano né hanno mai impiegato tale tipo di munizionamento. Pertanto è escluso nella maniera più assoluta che esso sia stato impiegato, in Somalia o nei poligoni nazionali, dai nostri militari. Inoltre, non risultano scorte di tale munizionamento stoccate in depositi delle Forze armate italiane, né risponde al vero la presunta sospensione di test su tale tipo di munizionamento all'emergere di ipotesi su danni collaterali.

Con riferimento, poi, all'acquisto di munizioni da Israele, si osserva che i proiettili appartenenti al lotto IMI 1.1.1985, erano colpi cal. 105/51, dotati di penetratore in lega di tungsteno al 90% e, quindi, non all'uranio impoverito.

Essi facevano parte di una fornitura di 20.000 colpi acquisiti dall'Israel Military Industry, con contratto a trattativa privata, in data 23 agosto 1984, liquidato tramite lettera di credito.

Al riguardo, con riferimento agli atti della Commissione interministeriale richiamata dall'onorevole interrogante relativi all'acquisto di tale lotto di munizioni, si osserva che la legge 185/90 recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», promulgata in tempi successivi ai fatti di interesse, ha sostituito, relativamente al materiale d'armamento, la normativa per il materiale elencato nella «Tabella export».

Per quanto si è potuto accertare, considerando che l'episodio si riferisce a ben diciassette anni fa, la «Tabella export» in vigore nel 1985 era regolamentata dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 10

gennaio 1975. Successivamente, con altro decreto del Ministro del commercio con l'estero del 20 marzo 1975, fu istituito un «Comitato per l'esame delle questioni attinenti all'esportazione di materiali e prodotti speciali». I suddetti decreti, però, disciplinano soltanto le esportazioni e non già le importazioni.

Per il caso in esame, peraltro, non si è riusciti a rinvenire la documentazione afferente l'eventuale parere espresso, se mai ciò fosse avvenuto, dalla Commissione richiamata dall'interrogazione.

In merito alla richiesta di controlli sanitari da parte del personale di un deposito di munizioni italiano nel corso del 2001, è presumibile e verosimile che al termine della missione in Somalia siano state effettuate operazioni di manutenzione sui munizionamento cal. 105/51 APFSDS-T-DM 33, che faceva parte della dotazione del veicolo blindato «Centaur» impiegato in tale operazione. Si tratta di munizionamento non contenente uranio depleto e pertanto, non sussistendo gli ipotetici rischi connessi a tale materiale, non è stato necessario adottare specifici provvedimenti di carattere sanitario.

Peraltro, il deposito munizioni in questione è quello di Cecina (DONNA Livorno), dipendente dall'8° Centro Rifornimento e Manutenzione di Roma dell'Esercito e non è dedicato alle forze NATO.

Per quanto riguarda il significato della sigla «AP» sui proiettili da 105/51, essa indica la loro appartenenza alla tipologia APFSDS-T-DM 33 che è l'acronimo di «Armour Piercing, Fin stabilized, Discarding Sabot, Tracer, Deutch Model 33», ovvero «Munizionamento Perforante, Stabilizzato con alette, Sottocalibrato, Tracciante, Modello 33» (omologato in Germania).

In ultimo, circa l'ipotesi di impiego di munizionamento con uranio impoverito nei poligoni di Monte Romano e Nettuno e se siano state avanzate, da parte del personale in servizio presso quest'ultimo poligono, richieste di verifiche sulle armi usate, si ribadisce che nei poligoni italiani non è previsto né autorizzato l'impiego di munizionamento «speciale», ivi compreso quello all'uranio impoverito.

In particolare, presso il poligono di Nettuno non risultano introdotti, né sperimentati, proiettili di tale tipo, come confermato da uno specifico accertamento in proposito, svolto nel gennaio 2001 da un'apposita Commissione comprendente anche un rappresentante della sicurezza dei lavoratori, che ha controllato la documentazione agli atti relativa agli ultimi 20 anni.

Risulta, invece, che il citato lotto IMI 1.1.1985 sia stato sottoposto a controllo di efficienza presso tale poligono, secondo la normale procedura che prevede lo sparo di 5 colpi per ogni lotto, senza che sia stata avanzata alcuna specifica richiesta di controlli da parte di personale del predetto poligono.

Per completezza di informazione, si sottolinea che, al fine di dirimere ogni possibile dubbio insorto sia nella cittadinanza di Nettuno sia tra il personale dell'ente a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa relativi ai rischi di contaminazione da uranio impoverito, è stato

anche disposto, dalla Direzione Generale competente, un controllo radiologico dell'area, eseguito nel febbraio 2001 da personale specializzato del Centro Fisico Chimico Militare di Civitavecchia.

Dai risultati è emerso che, in tutte le zone sottoposte a controllo, non sussiste rischio da irradiazioni esterne, né è presente una contaminazione superficiale da materiale radioattivo che possa comportare un rischio per inalazione qualora risospesa in atmosfera, per effetto del vento o di altra azione meccanica. In particolare, nessuna delle misure di intensità di dose equivalente, eseguite nei vari siti esaminati, ha fornito risultati significativamente superiori al fondo naturale da radiazioni esistente nella zona.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(15 maggio 2003)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere, in relazione a quanto si legge oggi sul quotidiano «Liberazione» nello scritto «Quei gladiatori sulle tracce di Moro»:

se i Servizi sapevano in anticipo del rapimento Moro e perché questo fatto non sia mai stato reso noto fino ad ora;

se esisteva un'altra Gladio o una componente della Gladio che operava alle dipendenze del Ministero della Marina, Direzione del Personale, 10^a Divisione S.B. (Stay behind);

se Comsubin, Comando Subacqueo Incursori della Marina, provvedeva alla mobilitazione dei gladiatori che operavano all'estero.

(4-02126)

(9 maggio 2002)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione a quanto emerso circa la cosiddetta «Gladio delle centurie» o Gladio militare e alle indicazioni circa l'esistenza di un preavviso nel rapimento dell'on.le Moro, di cui si è occupata una componente di Stay Behind finora non conosciuta:

quali comunicazioni risultino esservi state circa la eventualità di un rapimento e di un imprigionamento dell'on.le Moro e circa l'incarico alla Gladio di prendere contatti con movimenti guerriglieri del Medio Oriente (che avevano fornito armi alle Brigate Rosse) per un loro intervento a favore della liberazione dell'on.le Moro, intervento che in effetti, sia pur tardivamente, vi è stato;

se le informazioni di cui sopra siano state comunicate o meno al Ministero dell'interno e agli organi di sicurezza, nonché alla magistratura, al fine di prevenire per quanto possibile l'effettuarsi della strage di via Fani, dove trovarono la morte 5 agenti della scorta;

se risulti che la gestione di tali informazioni avvenisse attraverso la Direzione del personale della Marina Militare (Maripers) in collegamento con il Comando Subacquei Incursori (Comsubim) di La Spezia;

quale ruolo svolgesse la 10^a Divisione Stay Behind di Maripers nel gestire le operazioni all'estero della Gladio militare che, fra l'altro, aveva punti di appoggio in numerosissimi paesi esteri tramite persone facenti capo alla stessa direzione di Maripers;

quale ruolo svolgesse il comando Subacquei Incursori (Comsubim) di La Spezia nella mobilitazione e addestramento del personale della Gladio militare tenendo anche presente che personale di Comsubim ha operato, tra l'altro, a Maripers proprio alla 10^a Divisione come ad esempio il capitano di fregata Giuseppe Rasenti;

quale ente di Commissariato provvedesse al compenso di tutto il personale operante all'estero e con quali fondi visto che si trattava di operazioni clandestine e di compiti non previsti dall'ordinamento militare italiano;

chi abbia affidato al personale militare italiano compiti di guerriglia implicanti operazioni armate all'estero al di fuori della conoscenza dei Capi di Stato che, in base all'art. 87 della Costituzione, hanno il comando delle Forze Armate;

se i Ministri della difesa, visto che questa Gladio operava agli ordini del Ministro della difesa, siano stati informati della esistenza di questa Gladio oppure se le operazioni fossero condotte al di fuori della conoscenza dei Ministri della difesa;

se vi fossero ruoli congiunti tra Ministero della difesa e servizi segreti militari dipendenti non direttamente dalla Difesa ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in base alla legge 801/77, legge che, tra l'altro, implica che i servizi segreti compiano esclusivamente operazioni di *intelligence* e non operazioni armate (da affidarsi eventualmente ai corpi speciali delle Forze Armate e della Polizia), anche perché figurano ordini a firma congiunta del capo della 10^a Divisione, Remo Malusardi, e del capo del SISMI Fulvio Martini;

chi abbia ordinato operazioni con «ordini a distruzione immediata», ordini non previsti dall'ordinamento militare e che rendono responsabile il solo esecutore scaricando di ogni responsabilità chi ha impartito gli ordini stessi;

in che consistesse il servizio S.I.M.M., Servizio informazioni della Marina Militare, fino ad oggi non conosciuto e che appare come un doppiopione del SIOS Marina;

quali verifiche siano state eseguite dagli organi competenti tenendo conto del fatto che l'esistenza di questa Gladio militare è stata segnalata dall'ex parlamentare Falco Accame fin dal 28 marzo 2000 al Presidente del Consiglio, on.le Amato, al Presidente *pro tempore* della Commissione Stragi sen. Pellegrino, al Presidente del COPACO *pro tempore* on.le Fratini, e che anche la magistratura militare è stata messa al corrente della

Gladio militare e infine che la magistratura ordinaria ha provveduto fin dal novembre 2000 ad interrogare due appartenenti a tale Gladio.

(4-02291)

(4 giugno 2002)

RISPOSTA. (*) – Si risponde contestualmente ad entrambe le interrogazioni in titolo, in quanto attinenti ad analogo argomento.

Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare ha confermato che non disponeva di alcuna notizia preventiva circa il sequestro dell'onorevole Moro e, quindi, non ha inoltrato alcuna comunicazione al riguardo.

Inoltre, si deve sottolineare che, dagli accertamenti svolti, non risulta alcuna articolazione della Gladio in Centurie, come peraltro si evince dalla risposta fornita dal Ministro della difesa *pro tempore* all'interrogazione del senatore Russo Spina n. 4-18821, il 23 ottobre 2000.

Allo stesso modo, non risultano elementi attestanti un coinvolgimento della «Gladio» che aveva compiti e finalità diversi, volto alla liberazione dell'on. Moro.

Risultano, invece, evidenze circa l'attività svolta – in relazione alla vicenda Moro – dal rappresentante del SISMI dell'epoca a Beirut, presso i vertici dell'OLP. Gli atti relativi sono stati acquisiti sia dalla Commissione Parlamentare sul caso Moro che dall'autorità giudiziaria di Venezia, nell'ambito del procedimento penale n. 284/83 A.G.I relativo ad un presunto traffico d'armi tra l'OLP e terroristi italiani.

Anche la «10ª Divisione Stay Behind di Maripers» non risulta essere stata mai costituita e, negli atti del Servizio, non emergono riscontri in merito a presunte attività di mobilitazione dei «gladiatori» da parte del Comsubin. Peraltro, gli aspetti concernenti le modalità di reclutamento e di attivazione dei «gladiatori» sono ampiamente trattate nella Relazione del COPASIS sulla «Operazione Gladio» del 4 marzo 1992 che, al capitolo concernente «L'organizzazione», reca il paragrafo «Il personale volontario esterno: reclutamento ed organizzazione».

Inoltre, non risultano «operazioni clandestine» svolte all'estero in attuazione di «compiti non previsti dell'ordinamento militare italiano» e, pertanto, non è possibile fornire riscontro circa l'Ente di Commissariato preposto alle relative erogazioni contabili.

In ordine, poi, alla vicenda relativa ad un asserito coinvolgimento del Servizio in operazioni militari armate all'estero, si sottolinea l'assenza in atti di elementi di riscontro a tale affermazione, peraltro generica.

Con riferimento alle informazioni rese nel tempo alle superiori Autorità, nel ribadire l'unicità della formazione «Gladio», quale forma di attuazione in ambito italiano dell'accordo Stay-Behind, e, quindi, l'inesistenza della cosiddetta «Gladio delle Centurie», si rimanda alla citata Relazione del COPASIS, in data 4 marzo 1992, con particolare riferimento al para-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

grafo intitolato «Le informazioni ai responsabili politici-militari», fra cui risulta inclusa la carica del Ministro della difesa.

Sulla questione dei «ruoli congiunti» occorre dire che non si ha notizia di simili ruoli fra personale del Ministero della difesa e quello dei Servizi di informazione e sicurezza, poichè, in base all'articolo 7 della legge n. 801/77, il personale dei Servizi di informazione e sicurezza è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente.

In ultimo, si sottolinea che il SISMI non ha mai utilizzato stampati quali quelli recanti «ordine a distruzione immediata» cui fa riferimento l'interrogante ed apparsi, negli ultimi tempi, su vari organi di stampa, a stralcio del libro di Antonino Arconte dal titolo «L'ultima Missione». Al riguardo, è probabile che si tratti di stampati manipolati con sistemi informatici a lettura ottica, mediante l'utilizzo di documenti intestati di uso corrente. Ciò consegue sia alle verifiche ed agli accertamenti svolti dal SISMI, dopo aver consultato undici fra Dicasteri ed Organismi esterni al Servizio, sia ad approfondite ricerche interne.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(15 maggio 2003)

MANFREDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sull'Autostrada A26, particolarmente da Gravellona Toce ad Arona, si susseguono con preoccupante frequenza incidenti con morti e feriti gravi, soprattutto in caso di pioggia o ridotta visibilità;

l'autostrada in questione rappresenta una delle poche vie di accesso per raggiungere la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

rilevato che l'elevato volume di traffico rapportato allo scarso assorbimento d'acqua dell'asfalto in caso di maltempo e alla segnaletica scadente, soprattutto in prossimità di gallerie, rende l'Autostrada A26 uno dei tratti stradali più pericolosi d'Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia valutato la possibilità di adottare provvedimenti per mettere in sicurezza la sede autostradale di cui sopra.

(4-03665)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – L'ANAS S.p.a ha fatto conoscere che l'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce risponde ad una domanda strategica di mobilità nel nord-ovest del Paese sia per il collegamento tra Piemonte, Lombardia e Liguria – in funzione degli scali portuali dell'arco di costa dell'alto Tirreno e dell'aeroporto di Genova – sia per la rilevanza di inter-

connessioni con le numerose autostrade di zona, quali la Torino-Milano, la Genova-Ventimiglia e la Milano-Varese.

La crescente rilevanza della A26 è attestata dalla successione temporale dell'apertura al traffico delle varie tratte che ne fa una delle autostrade più giovani dell'intero sistema nazionale. Si ricorda che il tratto Arona-Gravellona Toce è stato aperto al traffico nel luglio 1995.

La società concessionaria dell'autostrada in parola, sentita in ordine agli incidenti denunciati nell'interrogazione cui si risponde, ha rappresentato che, nel raffronto tra la A26 e l'intera rete autostradale, con riferimento all'anno 2001, il tasso di incidentalità risulta inferiore sulla A26. Nel corso del 2002, inoltre, è stata rilevata una lieve riduzione degli incidenti.

La concessionaria, individuate le particolari criticità del tracciato autostradale che, in parte, si snoda in 93 gallerie, in curva ed in tratti di montagna, ha eseguito ed ha in corso di valutazione interventi atti a garantire agli utenti una maggiore sicurezza in caso di avversità atmosferiche.

Tra gli interventi già eseguiti emersi da monitoraggi costantemente effettuati, vengono indicati:

la posa in opera di segnali indicatori con lampeggianti di preavviso di curva e di ingresso in galleria;

controlli con cadenza semestrale sulle caratteristiche di aderenza e regolarità delle pavimentazioni che, per l'autostrada in argomento, risultano documentati come ottimi;

il mantenimento ed il ripasso della segnaletica orizzontale, in particolare in gallerie e loro zona di avvicinamento;

la verifica delle zebraure bianche di raccordo per la variazione di larghezza della sede stradale;

l'illuminazione, diffusa ed omogenea, della zona di approccio e di quella interna delle gallerie.

Gli interventi in fase di progettazione, invece, sono:

ulteriori dispositivi segnaletici ad alto impatto visivo per preavvertire la presenza di curve o gallerie;

ipotesi di interventi, di concerto con i distaccamenti di Polizia Stradale, per accentuare il controllo del rispetto dei limiti di velocità, specie in occasione di condizioni climatiche avverse;

chiusura dei varchi centrali esistenti con la predisposizione che consenta, in caso di necessità, l'agevole apertura degli stessi;

mantenimento dei buoni valori di aderenza con la realizzazione, entro l'anno 2003, nel tratto nord di Alessandria di pavimentazione in materiale «microdrenante».

In conclusione, l'ANAS ritiene che il tratto della A26 tra Arona e Gravellona Toce, costantemente monitorato e di recente costruzione, risponda a caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che sulla «Gazzetta del Sud» del 5 febbraio 2003 è apparso un articolo nel quale si riferiva che il Prefetto di Reggio Calabria, Goffredo Sottile, aveva assunto un atteggiamento critico nei confronti dell'Amministrazione Comunale della città asserendo che il non aver ancora acquisito al patrimonio comunale beni confiscati ai mafiosi sostanzialmente favoriva la criminalità organizzata;

che la nota diffusa dagli uffici del Comune sull'argomento rivelava che questo stato di cose si protraeva da moltissimo tempo, fin da quando l'Amministrazione di Reggio Calabria era retta da altra maggioranza e, comunque, tutto ciò era connesso alla complessità delle attività che si sarebbero dovute attuare per realizzare l'acquisizione di cui si discute,

l'interrogante chiede di sapere:

quante altre volte nel passato il prefetto Sottile abbia formalmente sollecitato il Comune a dare luogo agli adempimenti che gli incombevano;

che risposte nel passato gli siano state fornite dalla precedente Amministrazione Civica;

quali atteggiamenti il Prefetto abbia assunto all'esito di quelle risposte e, soprattutto – poiché sono trascorsi parecchi anni da quando si è realizzato lo stato di cose in discussione – se il Prefetto abbia mai comunicato ai suoi superiori gerarchici o ad altre Autorità dello Stato la situazione che si era venuta a creare.

(4-03834)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – L'articolo citato nell'interrogazione apparso sulla «Gazzetta del Sud» del 5 febbraio 2003 trova origine da un comunicato, diffuso dall'Agenzia di stampa «Roto San Giorgio» del Comune di Reggio Calabria, che riferisce di una riunione, tenutasi il 22 gennaio 2003, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria, su richiesta del Sindaco.

Erano presenti, oltre allo stesso Sindaco, due funzionari comunali e due funzionari della locale Agenzia del Demanio, organo a cui, com'è noto, è demandata la gestione dei beni confiscati sino alla consegna agli Enti destinatari.

La riunione aveva il fine di concordare comuni procedure per superare le difficoltà incontrate dall'Ente comunale ad ottenere la piena disponibilità di taluni alloggi confiscati che risultano comunque occupati.

In tale riunione il Prefetto di Reggio Calabria ha riconfermato la disponibilità a coadiuvare, ove necessario, il Comune, attraverso l'impiego della forza pubblica, al fine di dare esecuzione alle procedure di sfratto.

A seguito della medesima riunione, il Prefetto di Reggio Calabria non ha rilasciato alcuna intervista, né diffuso alcun comunicato, ed è stato il primo a meravigliarsi di quanto riportato dalla stampa locale, disconoscendo le notizie diffuse.

Le oggettive difficoltà incontrate dai Comuni nella gestione dei beni confiscati di cui sono destinatari sono sempre state tenute nella massima considerazione dalla Prefettura citata, che non ha mai attivato i poteri previsti dall'articolo 3 della legge n. 109/96, recante «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati» e, in particolare, la diretta gestione delle richieste contributive ivi previste, limitandosi, al momento, a richiedere, a tutti i Comuni per i quali risultavano difficoltà procedurali, comunicazioni sullo stato delle procedure attuative del decreto di destinazione dei beni e, se necessario, avviando le opportune attività di coordinamento tra tutti gli enti interessati.

In particolare, per quel che riguarda il Comune di Reggio Calabria, due beni, sequestrati rispettivamente in data 20 aprile 2000 e 28 novembre 2001, gravati da particolari problematiche, erano da tempo all'attenzione sia del Comune, sia dell'Agenzia del Territorio, sia ancora della Prefettura-U.T.G.

Per uno di questi beni erano state richieste notizie al Sindaco di Reggio Calabria il 5 aprile e il 4 settembre 2001 senza ricevere riscontro.

Da ultimo, il 16 dicembre 2002 la richiesta è stata reiterata.

Per il secondo bene esiste invece agli atti una sola nota del 16 dicembre 2002.

In tale ultima data sono state richieste notizie con note di eguale tenore anche ad altri Comuni della provincia.

Sulle problematiche di carattere generale che interessano la gran parte degli Enti destinatari dei beni confiscati, è stato più volte riferito al competente Ufficio del Commissario Straordinario per i beni confiscati e, da ultimo, anche al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, che ne ha fatto specifica richiesta.

Inoltre, in più circostanze, unitamente al Commissario per la gestione dei beni confiscati, sono state tenute riunioni tese a coadiuvare gli Enti nella individuazione di possibili soluzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(16 maggio 2003)

MONTAGNINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che all'articolo 144, comma 7, lettera g), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), è stato finanziato il completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela per l'ammontare complessivo di 15 miliardi di lire (5 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003);

che lo stanziamento di cui sopra, inserito nella legge finanziaria 2001, con un emendamento presentato dallo scrivente, si è reso necessario per garantire il completamento di un'importante arteria di collegamento la cui costruzione è iniziata circa trenta anni fa e che da troppo tempo è bloccata nelle vicinanze di Butera;

considerato:

che il finanziamento è finalizzato alla costruzione di un tratto di scorrimento veloce di 912 metri ed ai lavori di ripristino di funzionalità di un altro tratto costruito da circa un decennio ma mai aperto al traffico;

che, nonostante l'operatività del finanziamento prevista per il 2002 con apposito importo impegnato con la citata legge finanziaria 2001 e la successiva notizia della decisione di un'integrazione a tale finanziamento, i lavori di costruzione del tratto di scorrimento veloce necessario per garantire il completamento dell'arteria non risultano ancora iniziati;

rilevato:

che sono emerse alcune perplessità circa la sussistenza o, meglio, la permanenza del finanziamento previsto dalla legge finanziaria 2001;

che, comunque, risulta incomprensibile qualunque ritardo o indugio nel completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela, poiché essa attenua le gravi carenze infrastrutturali della provincia di Caltanissetta, in particolare per quanto attiene alla rete viaria, determina un impulso positivo derivante dal potenziamento del collegamento del capoluogo con una realtà industriale rilevante qual è quella di Gela ed elimina l'inaccettabile scandalo di una importante arteria tenuta incompleta per circa 30 anni,

si chiede di conoscere:

quali cause determinino il ritardo nella esecuzione dei lavori di completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta – Gela, in relazione al finanziamento previsto per gli anni 2002 e 2003 dall'articolo 144, comma 7, lettera g), della legge 23 dicembre n. 388 (legge finanziaria 2001);

quale intervento si intenda attuare per assicurare l'inizio e il tempestivo completamento dei lavori utilizzando il finanziamento già previsto nella finanziaria 2001 e l'eventuale integrazione disposta;

quali programmi concreti si intenda attuare per garantire un'adequata rete viaria nell'intero territorio, che eviti l'emarginazione di alcuni comuni, in particolare nel Nord della provincia, e possa dare impulso positivo allo sviluppo sociale ed economico.

(4-02936)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha comunicato che il progetto dei lavori di completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela – lotto 6° – 1° stralcio, nel tratto compreso tra Maddamesi e la contrada Carruba, è stato approvato in data 20 novembre 2002.

Allo stato attuale è stata completata la fase di qualificazione dei concorrenti alla gara relativa ai suddetti lavori.

La società stradale riferisce, altresì, che sono in fase di pubblicazione i lavori del lotto 10° – 2° stralcio (tratto compreso da contrada Lavanca di Jenco a Pietrapersia).

Sono, inoltre, in fase di elaborazione i progetti esecutivi relativi ai seguenti interventi sulla citata strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela:

lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nel tratto dal km. 0+000 a km. 45+000;

lavori di manutenzione straordinaria del tratto tra i km. 45+000 e 52+000 (già completato, ma non ancora aperto al traffico) – lotto 1° – stralcio 1° e 2°;

lavori di sistemazione idraulica del lotto 10° – stralcio 2°.

La società stradale fa conoscere, infine, che la pubblicazione dei bandi di gara relativi ai suddetti interventi è prevista per il 3° trimestre dell'anno in corso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

MORO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la conferenza dei sindaci della USL n. 6 di Vicenza ha deliberato il nuovo sistema di contribuzione della persona disabile che usufruisce dei servizi erogati sia dalle strutture pubbliche che in convenzione;

che detta contribuzione viene commisurata al proprio reddito derivante da indennità, pensioni o assegni corrisposti a motivo della inabilità, compresa la pensione di reversibilità nelle seguenti misure: 50 per cento in caso di servizi diurni, 80 per cento per servizi residenziali, comprensivo dell'eventuale servizio diurno prestato dal medesimo ente gestore;

che a far data dal 1° gennaio 2002 (entrata in vigore del nuovo sistema) non si farà luogo al pagamento del contributo mensa (lire 150.000) e a quello per le spese di trasporto (lire 120.000);

che tali decisioni unilaterali, assunte senza il ben che minimo coinvolgimento delle famiglie interessate, hanno determinato la presa di posizione della Associazione Genitori de «la Nostra Famiglia» – sezione di Vicenza con la richiesta della non attuazione della delibera e di invito alla ricerca di soluzioni concordate;

che tali decisioni non tengono conto in nessun modo di quelli che sono i contraccolpi nelle famiglie e di quelle che sono le aspettative determinate da situazioni come quelle in esame;

che nei vari convegni, a parole, nessuno mette in dubbio la particolarità e la necessità dei sostegni non solo economici ma anche morali alle famiglie coinvolte ma nel concreto e per necessità di bilancio a tali dichiarazioni non fanno seguito i conseguenti provvedimenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se la delibera del 24 ottobre 2001 emessa dalla conferenza dei Sindaci della USL n. 6 sia conforme alla normativa per la tutela delle persone disabili;

se non sia il caso di provvedere alla sospensiva dell'atto amministrativo in attesa di raggiungere una soluzione diversa da quella prospettata.

(4-00969)

(27 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con la delibera citata la Conferenza dei Sindaci dell'Unità locale sociosanitaria n. 6 di Vicenza, in data 24 ottobre 2001, ha previsto che nell'ambito del nuovo sistema di contribuzione della persona disabile – a partire dal 1° gennaio 2002 – il disabile stesso corrisponda per tutto il periodo di accoglienza temporanea o definitiva presso strutture e servizi residenziali o diurni gestite dall'USL un contributo economico da versare direttamente all'ente gestore, proporzionale al proprio reddito derivante da indennità, pensioni o assegni corrisposti a motivo della inabilità stessa, compresa quella di reversibilità, nella misura di percentuali stabilite nello stesso provvedimento.

Tale decisione è stata motivata dalla consapevolezza di un andamento della spesa crescente per tali servizi, onere che i Comuni non sempre sono in grado di sostenere.

L'Unità di Coordinamento Handicap, convocata in data 6 dicembre 2001, ha deciso di richiedere la sospensione del provvedimento adottato dalla Conferenza dei Sindaci e ha contestualmente proposto la costituzione di un gruppo di lavoro formato da tre rappresentanti delle associazioni, un Sindaco della stessa Conferenza, un rappresentante dei sindacati, due degli Enti gestori ed un referente dell'USL per esaminare e valutare in modo analitico i servizi ed i relativi costi.

In data 20 dicembre 2001, la Conferenza dei Sindaci ha confermato la deliberazione adottata ad ottobre esprimendo, però, la piena disponibilità a rivalutare nel suo complesso il sistema dei servizi ai disabili e a rivedere, conseguentemente, la percentuale di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Tale decisione veniva successivamente sospesa dalla Regione Veneto la quale, pur non negando la validità del principio affermato dai Comuni, con l'articolo 29 della legge finanziaria regionale 2002 vietava di porre a

carico dei disabili che fruiscono dei servizi semiresidenziali qualsiasi tipo di onere, in attesa che la Regione ne definisse i criteri.

Successivamente la stessa Regione, valutando positive le esigenze espresse dai Comuni, con provvedimento n. 3950 del 31 dicembre 2001 concedeva all'USL un contributo straordinario di 258.228,45 euro per far fronte alle difficoltà economiche del momento.

La Conferenza dei Sindaci, quindi, revocava la propria decisione relativa alla partecipazione alla spesa nel caso di servizi semiresidenziali, dando però applicazione alla richiesta dell'80 per cento del reddito nel caso di servizi residenziali, conformemente alla legge regionale n. 22 del 1989.

In data 24 aprile 2002, la Conferenza dei Sindaci dell'USL n. 6 ha approvato la relazione della Commissione istituita in data 20 dicembre 2001 dall'Assemblea dei Sindaci, con lo scopo di valutare la natura e l'andamento dei costi dei servizi per disabili, evidenziando la necessità di esaminare complessivamente la problematica di concerto con una rappresentanza dell'utenza e degli Enti gestori, per giungere ad un documento finale concordato a favore dei disabili da inserire nel Piano di Zona.

Il 18 giugno 2002 l'Unità di Coordinamento Handicap, da parte sua, ha nominato i rappresentanti delle associazioni e degli enti gestori per la partecipazione al Tavolo di Lavoro permanente per la pianificazione dei servizi per disabili.

L'Organismo, dal momento del suo insediamento, a partire dal 21 giugno 2002, ha effettuato 15 riunioni giungendo ad un documento finale concertato circa gli «indirizzi per la gestione dei servizi per disabili».

In data 15 gennaio 2003 i Componenti della predetta Commissione hanno approvato e firmato il documento finale sugli «indirizzi per la gestione dei servizi per disabili», documento che però dovrà essere approvato, in via definitiva, dalla Conferenza dei Sindaci dell'USL n. 6.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

il Dr. Claudio Marra, Funzionario Capo del Comune di Segrate, dal 1989 al 1995 è stato, presso il Comune di Segrate, Direttore di Biblioteca e Funzionario Capo responsabile della Sezione comprendente l'Ufficio Cultura, l'Ufficio Sport, Tempo libero, l'Ufficio problematiche giovanili e, nel 1995, l'Ufficio Pubblica istruzione, alle dipendenze di un Dirigente e sovraordinato a personale impiegatizio e salariato;

dal 1° febbraio 1996 al 2001 il Dr. Marra, laureato in Scienze Biologiche con esperienza nella ricerca ambientale, è stato Funzionario Capo responsabile della Sezione Ecologia comprendente la gestione Rifiuti e

Nettezza Urbana, la manutenzione del verde, l'igiene pubblica, alle dipendenze di un Dirigente e sovraordinato a personale impiegatizio e salariato e nell'arco di quei cinque anni si impegnò per sviluppare la sezione in termini di dotazione di personale e in termini di professionalità ed efficacia;

il Dr. Marra, di pari passo, dal 1981 al 2001 ha svolto una intensa attività sindacale;

iscritto alla CGIL è stato attivo negli organismi aziendali e nel Congresso provinciale di Milano. Ha interrotto l'attività sindacale diretta negli organismi aziendali, dal 1991 al 1999, restando comunque membro del Consiglio degli iscritti della CGIL, per incompatibilità con la carica di assessore al Comune di Bussero ed ha ripreso l'attività all'interno della RSU del comune di Segrate nel 1999 in sostituzione di un membro dimissionario. In qualità di membro RSU si è sovente trovato in contrasto, assieme agli altri membri, con l'amministrazione del comune di Segrate su contenuti e forma delle modalità adottate da questa nelle relazioni sindacali, nella contrattazione decentrata, nella gestione di concorsi e nell'applicazione di accordi. È stato tra i firmatari di una richiesta di apertura di vertenza contro l'amministrazione per attività antisindacale ed ha sempre espresso il suo pensiero in maniera libera ed equilibrata nelle adunanze del comitato degli iscritti CGIL, della RSU e nella redazione di volantini;

il Dr. Claudio Marra ha inoltre ricoperto cariche politiche ed elettive dal 1980 al 1985 in qualità di presidente della Commissione ambiente del Comune di Bussero, dal 1985 al 1995 in qualità di Assessore, prima, e Vicesindaco, poi, del Comune di Bussero, dal 1985 al 1991 in qualità di segretario della Sezione cittadina del proprio partito, dal 1995 al 1996 in qualità di membro del Direttivo del Consorzio Est Milanese per lo smaltimento dei rifiuti, dal giugno 2001 in qualità di Capo Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Cambiagio e dal novembre 2001 in qualità di membro del Direttivo provinciale milanese del proprio partito;

dopo nove mesi dall'assunzione dell'incarico di Funzionario Capo della Sezione Ecologia, e molte insistenze, la Direzione del settore tecnico da cui dipendeva realizzò un centro per la raccolta differenziata provvisorio, ma decoroso, in attesa di quello definitivo che giunse tre anni dopo, per trasformare quella che era uno sterrato ricoperto di tonnellate di macerie, rottami e rifiuti pericolosi e tossici in un'area accessibile, mediante una schematica piattaforma rialzata, una recinzione ed un controllo regolare da parte degli operai comunali. Vennero assunti altri due impiegati e due operai e si ebbe così la possibilità di affrontare tematiche ambientali da troppo giacenti nei cassetto e mai considerate in attesa che la sezione potesse acquisire autonomia dal Settore tecnico e assurgere a Settore autonomo, dotato di propria specifica Dirigenza;

il Dr. Marra aveva riposto in quelle prospettive di sviluppo del Settore anche la speranza di poter concludere onorevolmente e con soddisfazione professionale la sua carriera ormai quasi trentennale;

l'Amministrazione aveva probabilmente progetti paralleli, non pareva volesse valorizzare la professionalità del Dr. Marra, ma piuttosto utilizzarla in attesa di poterla sostituire;

significativi sarebbero i seguenti fatti:

in occasione delle numerose vacanze di Direzione del settore tecnico per la breve durata dei titolari (allontanati o dimissionari) il posto veniva ricoperto *ad interim* da parte di dirigenti di altri settori o da funzionari del settore cui si conferiva le facenti funzioni di Direttore, con relativo stipendio. Nonostante una esplicita richiesta scritta del Dr. Marra (19 febbraio 1998), alla quale non veniva fornita alcuna risposta, allo stesso non è mai stato affidato l'incarico;

in occasione del concorso per coprire il posto di istruttore direttivo ecologo, per defezione del membro esperto, il sindaco nominava il Dr. Marra membro esperto, ma pochi giorni prima del concorso il Segretario generale dell'epoca, adducendo la motivazione di una incompatibilità di forma e di opportunità, revocava la nomina al Marra che veniva sostituito con il consulente della sezione Ecologia. Il concorso fu vinto dalla figlia del colonnello Giuliacci, segratese e noto meteorologo televisivo;

dal 1997 al 2001 il Dr. Marra partecipava, veniva autorizzato raramente, solo dietro pressante ed esplicita richiesta, a corsi e seminari aventi come tema la gestione dei rifiuti, smaltimento e raccolte differenziate pur occupandosi di problematiche più vaste, supplendo così con la propria personale capacità di aggiornamento;

benchè gli impiegati alle dipendenze del Dr. Marra fossero diventati tre e due gli operai, mentre il *budget* della sezione ammontava a circa 10 miliardi di lire, non venivano accolti i pareri del Dr. Marra che riteneva ormai superflua la figura del consulente (Dr.ssa Gussoni, sorella dell'addetto stampa e comunque collaboratore dell'On. La Russa), il cui contratto era stato rinnovato annualmente, ininterrottamente dal 1990, e continuava a svolgere funzioni di natura impiegatizia;

nel 1997 fu acquisito un altro consulente (Sig. Orrico, ex Carabinieri, militante di A.N., la cui esperienza era maturata in settori diversi dalla tutela dell'ambiente e dalle gestione dei rifiuti) e che fu riconfermato di anno in anno fino al contratto triennale in qualità di collaboratore coordinato e continuativo valido a tutto il 2003;

dal 5 novembre 1998 al 31 dicembre 1999 la Sezione ecologia veniva trasferita funzionalmente dal settore Tecnico al Settore Polizia Municipale. Nel 2000 veniva trasferita all'interno di uno dei due rami dello sdoppiato Settore tecnico. Nel gennaio 2001 veniva trasferita sotto la direzione del Direttore Generale;

nel novembre 2000, la Dr.ssa Mori, giovane laureata in economia e commercio, dipendente del Comune di Segrate, rientrava dopo un *master* di economia aziendale della durata di un anno;

nel gennaio 2001 il Dr. Marra veniva valutato negativamente, anche per lo scorrimento retributivo orizzontale, dall'ultimo suo dirigente, il cui concorso era peraltro stato messo in discussione dalla RSU per iniziativa del Dr. Marra;

il 5 febbraio 2001 veniva costituito l'Ufficio cimiteriale alle dipendenze del Funzionario Capo dei Servizi demografici, sotto la dirigenza del Segretario generale;

il 6 febbraio 2001 il Dr. Marra veniva trasferito, unico addetto, all'Ufficio Cimiteriale, nonostante l'opposizione della sigla sindacale di cui è rappresentante nella RSU;

il 7 febbraio 2001 la Sezione è stata elevata a rango di settore con proprio Direttore, nominando senza attivazione di *iter* concorsuale la Dr.ssa Mori, dipendente del Comune, che a seguito di un *master* in economia aziendale della durata di un anno rientrava al Comune di Segrate nel novembre 2000;

dal 6 febbraio 2001 ad oggi il Dr. Marra svolge funzioni esecutive per poche ore la settimana, in un ufficio separato della sezione da cui dipende, senza rapporti con il pubblico; il tentativo di conciliazione è fallito e sta avviando una causa di lavoro. Considerando la vicinanza della data di pensionamento il danno provocato apparirebbe irreparabile,

si chiede di sapere:

cosa possa aver causato l'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Segrate nei confronti del Dr. Marra che mai nell'esercizio delle sue funzioni di Funzionario Capo della Sezione Ecologia è stato messo in mora, sanzionato, solo richiamato, anzi apparentemente apprezzato per la precisione dei suoi atti amministrativi e la correttezza dei rapporti con l'utenza e con i vertici dell'amministrazione;

se non si ritenga che l'ostacolo posto alla evoluzione della carriera del Dr. Marra ed i giudizi insufficienti non corrispondenti alle sue qualità professionali (che lo danneggiano nell'immagine, nella professionalità e sotto l'aspetto retributivo) possa essere riconducibile ad una persecuzione personale motivata dall'attività sindacale da lui sempre coerentemente svolta e dalla connotazione politica non affine alle forze politiche presenti nella maggioranza del Comune di Segrate;

se non si intenda verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Segrate in ambito organizzativo ed in ambito valutativo al fine di escludere le 'ombre' che potrebbero far ritenere che presso tale amministrazione si possano compiere atti di arbitrio tendenti ad agevolare scelte che non tengano nel debito conto il rispetto delle norme pubbliche di acquisizione del personale e l'affidamento degli incarichi, il diritto dei lavoratori alla carriera, il diritto del rappresentante dei lavoratori (RSU) ad esprimere le proprie opinioni nelle sedi opportune e l'interesse pubblico nel non disperdere competenze professionali acquisite in decenni di esperienza lavorativa;

se corrisponda al vero che altri dipendenti dell'amministrazione comunale di Segrate (tra i quali il Vicesegretario e Direttore del Settore Affari generali, il Direttore del Settore Tecnico a contratto, funzionari del Settore tecnico, membri RSU) avrebbero abbandonato l'Ente a seguito di azioni che potrebbero essere definite di *mobbing*.

(4-01967)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla questione posta nel documento parlamentare l'onorevole interrogante ha segnalato alcune contestazioni che, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Milano, sono oggetto di una vertenza civile pendente innanzi al Tribunale di Milano - Sez. Lavoro (R.G. 5027/02) promossa dal direttor Marra nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Segrate.

La stessa Amministrazione ha riferito che i rapporti di lavoro e professionali con i propri dipendenti sono sempre stati improntati alla correttezza e al rispetto della normativa vigente. Ciò risulterebbe confermato dalla sostanziale assenza di contenzioso nel settore del lavoro.

Peraltro, non risulta si siano verificate presso lo stesso Ente azioni di «mobbing» ai danni di altri dipendenti.

Si segnala, infine, che il dottor Marra non fa più parte dell'Amministrazione Comunale di Segrate avendo chiesto ed ottenuto il collocamento in quiescenza dal 1° gennaio scorso: per risolvere la delicata situazione occorrerà, pertanto, attendere l'esito della vertenza civile intrapresa dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

RONCONI, COMPAGNA. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali.* – Atteso:

che qualche settimana fa il senatore Giulio Andreotti è stato riconosciuto colpevole presso la Corte d'Appello di Perugia come mandante dell'omicidio Pecorelli e condannato a 24 anni di reclusione;

che il Presidente del Tribunale era il dottor Gabriele Verrina, si chiede di sapere se risponda a verità che il figlio del giudice Verrina, Francesco Verrina, dipendente presso l'amministrazione di un comune della Toscana, sia stato comandato, prima della conclusione del processo Andreotti, preso l'Ufficio legale della Giunta regionale dell'Umbria e dunque non sottoposto ad un giudizio di merito selettivo ma solo a chiamata diretta.

Si chiede inoltre di sapere:

se tale determinazione della Giunta regionale dell'Umbria non possa essere considerata almeno imprudente e comunque tale da influenzare, almeno potenzialmente, l'attività del giudice Verrina;

se tale determinazione della Giunta regionale non possa predeterminare un approccio non assolutamente indipendente tra la magistratura perugina e la stessa Giunta regionale.

(4-03571)

(18 dicembre 2002)

RISPOSTA. – I fatti citati dagli onorevoli interroganti sono stati acquisiti elementi dalla Prefettura-UTG di Perugia, che, com'è noto, può solo fornire ragguagli in presenza di specifiche competenze degli enti territoriali.

Ci si muove, infatti, in un ambito estremamente delicato che investe rapporti fra i poteri dello Stato nel quale il Ministro dell'interno non può avere alcun potere di intervento se non quello di limitarsi a richiamare l'attenzione su eventuali comportamenti che potrebbero causare ripercussioni sulla vita istituzionale degli enti stessi.

In particolare, il 7 novembre 2001 la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Umbria disponeva l'assegnazione del dottor Verrina ad un proprio Servizio.

Successivamente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione del 31 ottobre 2001, che approvava il Piano Occupazionale, è stato autorizzato il trasferimento del dottor Verrina dal Comune di Scandicci, dopo aver acquisito il nulla osta del Comune medesimo.

Si è successivamente provveduto all'inquadramento nei ruoli regionali del dottor Verrina a decorrere dal 1° febbraio 2002.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 maggio 2003)

SALERNO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in questi giorni ha fatto tristemente scalpore l'incredibile notizia di una proposta del sindaco della città di Torino di dotare e mettere a disposizione dei tossicodipendenti, a cura del Comune, apposite strutture per drogarsi;

che l'atto di propinarsi ed assumere droga non è che la risultante della ben più grave piaga della tossicodipendenza rappresentata in questi anni da una tragica statistica di morti, reati, violenze di ogni genere, illegalità, Aids e disperazione sociale;

che la legge reprime e contrasta il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e, pertanto, non si capisce come possa essere possibile separare l'uso anche personale di tali sostanze dal «mercato» che procaccia e procura la droga;

rilevata la particolare gravità di una proposta che di fatto legittimerebbe uno degli anelli di questa nefasta ed illegale catena di disperazione sociale e scatenerebbe grave sconcerto ed allarme nell'opinione pubblica e nelle famiglie,

si chiede di sapere:

se l'iniziativa del Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, sia legittima sotto il profilo della legge in vigore o non prefiguri una istigazione od un favoreggiamento a compiere reati;

qualora tale considerazione corrispondesse a quest'ultima fattispecie, quale iniziativa si intenda assumere per contestare al Sindaco tale ini-

ziativa che incoraggerebbe, di fatto, il grave fenomeno criminale e sociale della commercializzazione degli stupefacenti.

(4-02867)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – L’iniziativa cui fa riferimento l’onorevole interrogante, che ha effettivamente suscitato reazioni contrastanti fra alcune forze politiche locali, è da ricondurre, sulla base delle notizie acquisite dalla Prefettura di Torino, alla sfera di autonomia dell’ente locale ormai, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in posizione di pari ordinazione con lo Stato.

Pur condividendo, nel merito, le preoccupazioni espresse, dal punto di vista strettamente giuridico e procedurale non è possibile alcun intervento da parte del Governo che si configurerebbe come indebita ingerenza.

Risulta, infatti, che, nell’agosto dello scorso anno, l’Assessore alla Famiglia ed ai servizi sociali del Comune di Torino, in accordo con il Sindaco, ha promosso la costituzione di un gruppo tecnico di studio e di confronto sul tema delle cosiddette «injecting rooms», aree protette per i consumatori di eroina, sotto costante controllo medico, finalizzato a valutare i risultati delle esperienze internazionali attualmente in corso (Olanda, Inghilterra, Spagna, Germania).

Della Commissione fanno parte alcuni dirigenti dell’Assessorato promotore, della Direzione Sanitaria ASL nn. 1, 2, 3, 4 e della Comunità Terapeutica la cui esperienza nel campo è preziosa ed indispensabile.

Alla luce delle notizie acquisite risulta che la commissione sta al momento valutando le inevitabili conseguenze che le cosiddette «narcosalas» (narcosale) avrebbero sull’opinione pubblica, la loro reale utilità nel campo della tossicodipendenza, nonché la reale fattibilità dall’intervento in base alle norme giuridiche in vigore.

Comunque l’iniziativa è solamente a livello di studio e, pertanto, le preoccupazioni espresse vanno commisurate alla concreta fattibilità della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’ALÌ

(16 maggio 2003)

SALERNO. – *Ai Ministri dell’interno e della giustizia.* – Premesso che nel maggio 1995 il Consiglio comunale di Bardonecchia veniva sciolto ai sensi della legge n. 164/91 per la durata di 18 mesi per presunte infiltrazioni mafiose;

rilevato:

che i rinvii a giudizio di alcuni amministratori e del Sindaco, ingegner Alessandro Gibello, scaturiti dalle indagini successive allo sciogli-

mento, furono poi determinati da presenti illeciti amministrativi, non riferibili a reati di tipo o natura mafiosa. E, comunque, anche tali procedimenti giudiziari portarono poi alla loro completa assoluzione;

che le condanne inflitte a elementi organici alle cosche, residenti ed attivi nella località in questione, furono relativi a processi che in nessuna maniera coinvolsero le figure degli amministratori sciolti nel 1995 né fecero emergere, tra questi, collegamenti o collusioni,

si chiede di sapere:

se, sulla base dei procedimenti giudiziari conclusi, l'ex Sindaco di Bardonecchia Alessandro Gibello nonché gli appartenenti al Consiglio comunale sciolto abbiano riportato condanne ai sensi della legislazione penale in materia di criminalità organizzata, mafia o 'ndrangheta che sia;

se, sulla base delle sentenze depositate e degli atti processuali, gli stessi siano, quindi, da ritenere estranei al fenomeno mafioso per quanto nulla si vuole eccepire in merito alla misura cautelativa del decreto di scioglimento del 1995 adottata preventivamente.

(4-03272)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla complessa vicenda che ha portato il 2 maggio 1995 allo scioglimento del Consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), si fa presente che in data 9 ottobre 2001 la 1^a Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino ha emesso sentenza di assoluzione perché «il fatto non sussiste» nei confronti delle persone indicate nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, le quali, peraltro, non risultano essere state imputate in altri procedimenti penali per reati di tipo o di natura mafiosa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

SERVEILLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

consiglieri comunali di Cornaredo e Bareggio (in provincia di Milano) hanno presentato un esposto alla Corte dei conti afferente le maggiori spese e le minori entrate verificatesi nella gestione comunale del servizio di distribuzione del gas metano;

l'ex CO.RE.CO prima ed il TAR dopo hanno censurato atti e procedure viziati da illegittimità ed afferenti l'appalto a privati di detto servizio;

gli stessi consiglieri comunali hanno quantificato il presumibile danno erariale in un miliardo e 800 milioni di vecchie lire,

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di salvaguardare la legittimità della ge-

stione amministrativa dei comuni di Cornaredo e Bareggio e gli interessi delle rispettive comunità.

(4-03525)

(10 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito all'esposto presentato alla Corte dei Conti dai Consiglieri Comunali di Comaredo e Bareggio (Milano), relativo alle maggiori spese e le minori entrate verificatesi nella gestione comunale del servizio di distribuzione del gas metano, che avrebbe comportato un presumibile danno erariale di un miliardo e ottocento milioni di vecchie lire, l'onorevole interrogante chiede quali accertamenti e provvedimenti il Governo intenda disporre per salvaguardare la legittimità della gestione amministrativa dei due anzidetti Comuni.

Come è noto, dopo l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione», il rapporto fra Ente Locale e Stato assume una connotazione nuova.

Quando infatti, il nuovo articolo 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, il legislatore pone questi enti in posizione paritaria e, se una priorità deve riscontrarsi, essa è da attribuirsi, innanzitutto, all'ente più prossimo al cittadino che, non a caso, è citato nominalmente per primo nel nuovo testo normativo.

In detto nuovo assetto istituzionale risulta, altresì, essere stato completamente caducato il sistema di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, permanendo al Ministero dell'interno, entro limiti restrittivi, la funzione di controllo sugli organi dei medesimi enti.

Per chiarire i dubbi interpretativi conseguenti alla riforma prevista dalla richiamata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stato approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1545, ora atto Camera n. 3590, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Il disegno di legge in argomento prevede, all'articolo 7, comma 7, che la Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali e che, secondo i principi del controllo collaborativo, accerti, tra l'altro, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni.

Tuttavia, ove a seguito di atti od omissioni si ravvisi l'insorgere di un danno patrimoniale ingiusto nei confronti di una pubblica amministrazione, le eventuali responsabilità sono accertate dalla Corte dei Conti a seguito di procedure d'ufficio od a seguito di denunce circostanziate, secondo la normativa vigente.

Ciò posto e tenuto conto che il principio dell'autonomia costituzionale garantita agli enti locali si traduce in libertà di autodeterminazione del proprio indirizzo politico ed amministrativo, gli interventi del Governo verso i poteri locali nella sfera della gestione amministrativa non possono

che poggiare su basi consensuali e collaborative, nel rispetto della loro piena autonomia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i rappresentanti del partito di Rifondazione Comunista di Calabritto (Avellino) hanno presentato regolare richiesta di autorizzazione al sindaco del comune di Calabritto per lo svolgimento della sesta Festa di «Liberazione», quotidiano del partito di Rifondazione Comunista, da tenersi dal 6 all'11 agosto 2002 nella Piazza Matteotti;

il sindaco di Calabritto autorizzava la manifestazione per soli tre giorni, dal 6 all'8 agosto, ed in una Piazza diversa da quella richiesta, senza motivare tale decisione;

la Piazza concessa non era idonea ad accogliere simili manifestazioni che sono organizzate dando spazio ad incontri pubblici, spettacoli musicali, mostre fotografiche e *stand* gastronomici;

tale decisione, estremamente grave sotto il profilo politico ed amministrativo, è stata contestata dal partito di Rifondazione Comunista che ha più volte chiesto spiegazioni per un comportamento contraddittorio e penalizzante per la nostra forza politica;

nella giornata del 7 settembre è stato impedito lo svolgimento di un dibattito sullo sviluppo locale e le opportunità offerte dai Parchi regionali a cui, oltre allo scrivente, erano presenti l'assessore regionale all'agricoltura e foreste, il capogruppo del partito di Rifondazione Comunista in Consiglio Regionale ed il segretario della federazione partito di Rifondazione Comunista di Avellino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare la legittimità del comportamento tenuto dal sindaco;

quali iniziative intenda assumere per ripristinare le regole democratiche e la libertà di espressione per una forza politica che ha sempre avuto un profondo rispetto per le Istituzioni del nostro Paese.

(4-02909)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – Da elementi acquisiti presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino risulta che, a fronte della richiesta di autorizzazione da parte del signor Carmine Calvanese, segretario della sezione del partito di Rifondazione Comunista del Comune di Calabritto, ad occupare piazza Matteotti, dal 6 all'11 agosto 2002 per lo svolgimento della Sesta Festa della Liberazione, il Sindaco ha concesso, limitatamente ai giorni dal 6 all'8 agosto 2002, l'utilizzo di piazza Castello.

Successivamente, detto Amministratore ha autorizzato l'uso della Piazza Castello per tutte le manifestazioni programmate dal predetto partito, nonché della piazza Matteotti per i due concerti programmati.

Si ritiene pertanto, sulla base delle risultanze acquisite, che il Sindaco abbia esercitato i poteri derivanti dalle funzioni attribuitegli quale autorità locale dall'articolo 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000.

Per completezza di informazione, si fa presente, altresì, che in data 5 agosto 2002 il signor Calvanese ha sporto, presso il Comando Stazione Carabinieri di Calabritto, denuncia nei confronti del predetto Sindaco per la mancata concessione della piazza Matteotti e per la negata possibilità di usufruire dell'energia elettrica comunale per alimentare le attrezzature del palco ivi installato.

Tale denuncia risulta a tutt'oggi pendente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 maggio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i sindacati paventano il rischio di una esagerata dilatazione dei tempi di realizzazione dell'ultimo tratto della strada statale n. 7, nel punto di raccordo con la strada che da Mesagne immette nell'abitato di Brindisi (Via Fani), a causa del mancato espletamento del bando di gara per i lavori di completamento del suddetto tratto, il VI lotto della strada statale n. 7, che potrebbe causare il mancato finanziamento da parte della Comunità Europea;

il ritardo è da ricercarsi nella impossibilità da parte dell'ANAS di realizzare il progetto originario in quanto, all'altezza dello svincolo per la suddetta Via Fani, la statale stringe ad imbuto creando, qualora venisse realizzata così come era prevista nel progetto, ingorghi di portata imprevedibile;

l'ANAS dovrebbe rifare il progetto, il comune di Brindisi, a sua volta, dovrebbe espropriare ed acquisire altre aree per la realizzazione dei servizi e dovrebbe, altresì, recepire la variante al progetto nel proprio strumento urbanistico;

per tutto questo i lavori potrebbero subire un blocco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

come e con quali strumenti intenda intervenire perché non vadano persi i finanziamenti europei a causa della dilatazione dei tempi di completamento del VI lotto della strada statale n. 7.

(4-03240)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha comunicato quanto segue.

Il progetto relativo ai lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III norme C.N.R. – del VI lotto della strada statale n. 7 «Ap-pia» tratto Grottaglie-Brindisi, dal km. 719+220 (fine lotto V) al km. 720+970, innesto con lo svincolo strada statale n. 16 «Adriatica», nell'i-potesi concordata con l'Amministrazione comunale di Brindisi, al termine di un lungo *iter* è stato trasmesso a questo Ministero in data 16 gennaio 2003, al fine di indire apposita Conferenza dei servizi per l'intesa Stato-Regione.

La Conferenza dei servizi si è tenuta il giorno 24 marzo 2003. Nel corso della stessa, esaminato il progetto in argomento, è stato condizionato l'esito positivo all'invio, da parte di tutte le Amministrazioni interessate, dei prescritti pareri ed atti favorevoli al progetto stesso, da far pervenire all'Ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento del verbale.

Trascorso inutilmente il termine sarà convocata una seconda seduta della Conferenza.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)

STANISCI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa si apprende che a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi si sarebbe creato un grave problema di mal-governo che caratterizzerebbe la guida del Municipio;

infatti, la Giunta comunale ha espletato un concorso per 27 posti per vari profili professionali, che vanno dall'ingegnere al vice-comandante dei vigili urbani, all'economista ai vigili urbani e a quant'altro;

nell'elenco dei 27 vincitori (su 1500 partecipanti) comparirebbero 22 figli e parenti di amministratori ed impiegati comunali;

l'intreccio di interessi tra il potere politico e l'apparato burocratico sarebbe, se vero, estremamente preoccupante e grave perché i concorsi pubblici, che avrebbero dovuto aprire uno spiraglio di lavoro ad un piccolo numero di disoccupati, si sarebbero trasformati in una sorta di affare privato;

la situazione, già da tempo denunciata dai partiti dell'opposizione, che parlerebbero di malgoverno che caratterizzerebbe la guida del comune di Francavilla Fontana, troverebbe, nell'episodio relativo ai concorsi pubblici, un'eclatante conferma, se dovesse rispondere al vero quanto riportato dalla stampa, per quanto concerne il modo di governare la cosa pubblica;

l'episodio crea sfiducia, sconcerto, sconforto tra i cittadini, in un comune ad alto tasso di disoccupazione, in quanto, se le notizie risultas-sero vere, se i vincitori del concorso in questione fossero quali la stampa

riferisce, risulterebbe fortemente penalizzata l'idea della legalità e della trasparenza dei pubblici concorsi;

ciò risulterebbe ancora più paradossale, dal momento che la città di Francavilla Fontana esprime parlamentari che sono stati chiamati a fare parte della Commissione antimafia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se, come ed in quali tempi intendano intervenire per riportare la tranquillità della legge a Francavilla Fontana ed a tutti coloro che, riponendo nel concorso fiducia e speranza, vi hanno partecipato.

(4-03631)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla presunta situazione di malgoverno originatasi nel comune di Francavilla Fontana (Brescia) a causa dell'intreccio di interessi privati tra potere politico ed apparato burocratico in relazione allo svolgimento di concorsi pubblici, sulla base degli accertamenti svolti dal competente Ufficio Territoriale del Governo, si fa presente quanto segue.

Effettivamente, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno, nel suddetto Comune si sono svolti i concorsi per quattordici nuove assunzioni – successivamente aumentate a ventotto – a seguito di una deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2002. Dette assunzioni, come osservato, riguardavano la copertura di posti per vari profili professionali.

In data 7 marzo 2002, poi, era stato deliberato di prevedere anche un posto per «insegnante di Scuola Materna Comunale», così il numero complessivo delle assunzioni aveva subito l'incremento di un'unità.

I concorsi pubblici – per titoli ed esami – relativi alla copertura dei sopra indicati quindici posti, erano stati banditi, da ultimo, l'11 aprile 2002.

Il 10 dicembre dello stesso anno una nuova delibera è intervenuta ancora a riprogrammare il reclutamento del personale, elevando il numero degli assunti da quindici (già quattordici) a ventotto, sempre per la copertura di posti nell'ambito di diversi profili professionali.

L'Ufficio Territoriale del Governo ha altresì fatto presente che nel pomeriggio del 28 ottobre 2002 – giorno in cui si è svolta la prova di preselezione relativa al concorso di vigile urbano – circa trecento candidati hanno protestato contro l'operato della commissione esaminatrice per presunte irregolarità e violazioni delle norme sulla legittimità e trasparenza delle procedure concorsuali.

Nel dicembre 2002, a seguito della presentazione di un esposto firmato e apprese alcune notizie divulgate dalla stampa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha deciso di avviare delle indagini in merito ai suddetti concorsi, allo scopo di far luce sull'intera vicenda.

Allo stato, non risulta possibile appurare se i vincitori dei concorsi in argomento corrispondano o meno a persone legate da vincoli di parentela

agli amministratori locali pubblici e politici, né può trovare accoglimento la prospettata possibilità di un intervento di questo Dicastero finalizzato al ripristino della legalità nell'azione amministrativa nel comune di Francavilla Fontana, atteso che la questione, come sopra evidenziato, si riferisce a vicende attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, i cui atti – come è noto – sono coperti dal segreto istruttorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 maggio 2003)

TURRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

i lavori di consolidamento e sistemazione della strada di collegamento dalle frazioni Grotte e Calcare al centro urbano del comune di Furci Siculo in provincia di Messina prevedono l'allargamento della strada provinciale che costeggia il torrente Savoca ed un raccordo con la statale n. 114;

i lavori relativi a questa bretella di collegamento, che parte nella zona intermedia tra il comune di Furci ed il comune di Santa Teresa, comportano il restringimento dell'alveo del torrente Savoca ed il deturpamento della Villa Comunale, parte della quale è stata utilizzata per allargare la sede stradale e consentire la manovra ai mezzi pesanti;

il restringimento dell'alveo del Savoca è attuato proprio in corrispondenza del ponte della strada statale, della ferrovia e dell'autostrada Messina-Palermo,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere per fermare dei lavori che, nati per garantire la sistemazione idraulica dell'area del comune di Furci Siculo, rischiano invece di determinare gravi pericoli all'ambiente ed alla sicurezza dei cittadini;

se la Protezione civile sia stata informata della vicenda e delle caratteristiche dei lavori;

quali valutazioni siano state fatte dalle autorità competenti in merito all'impatto ambientale dell'opera;

se siano stati valutati adeguatamente i rischi derivanti al restringimento dell'alveo del torrente in corrispondenza con delicati nodi stradali e ferroviari.

(4-03656)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha comunicato che l'opera relativa alla costruenda strada di collegamento fra le località Grotte e Cal-

care lungo l'argine sinistro del torrente Savoca è di competenza del Comune di Furci Siculo.

La società stradale fa conoscere, infine, che su richiesta del suddetto Comune ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione dell'innesto della nuova infrastruttura, ricadente all'interno dell'abitato di Furci Siculo, con la strada statale n. 114 «Orientale Sicula».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 maggio 2003)
